



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 558

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 13 aprile 2016

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni riunite

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro):

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

7<sup>a</sup> (Istruzione) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

*Plenaria* . . . . . » 8

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 11

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 15

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 26

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91)* . . . . . » 50

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 51

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 54

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 81

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione:                              |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | <i>Pag.</i> | 92  |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 243)</i> . . . . .  | »           | 101 |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:          |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 102 |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare: |             |     |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 242)</i> . . . . .  | »           | 107 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 107 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 243)</i> . . . . .  | »           | 113 |
| 10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:          |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 114 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro:                                 |             |     |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80)</i> . . . . .   | »           | 120 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i> . . . . .   | »           | 120 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 121 |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:                        |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 129 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 195)</i> . . . . .  | »           | 136 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:  |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .                                 | »           | 137 |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:          |             |     |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .                 | »           | 154 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .                   | »           | 172 |

### Commissioni bicamerali

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| Questioni regionali:  |             |     |
| <i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .                                   | <i>Pag.</i> | 181 |
| <i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .                                   | »           | 186 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .  | »           | 187 |
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:  |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | »           | 189 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .  | »           | 191 |
| Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: |             |     |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .  | »           | 207 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | »           | 207 |
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria:   |             |     |
| <i>Plenaria</i> . . . . .   | »           | 209 |

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione: |                 |
| <i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .                                    | <i>Pag.</i> 211 |
| <i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .                                    | » 212           |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:                           |                 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .   | » 215           |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | » 215           |
| Per la sicurezza della Repubblica:   |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | » 217           |
| Per l'attuazione del federalismo fiscale:  |                 |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | » 218           |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .   | » 219           |
| Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:  |                 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .   | » 220           |
| <i>Plenaria</i> . . . . .  | » 220           |

---

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 aprile 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**LATORRE**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA PAOLO SERRA,  
SENIOR ADVISOR DEL RAPPRESENTANTE SPECIALE DEL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'ONU E CAPO DELLA MISSIONE ONU DI SUPPORTO IN LIBIA (UNSMIL)  
PER LE QUESTIONI DI SICUREZZA CONNESSE AL DIALOGO POLITICO LIBICO*

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto interministeriale relativo all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo finalizzato a incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (n. 290)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Esame e rinvio)

Il relatore per l'11<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore ICHINO (*PD*), anche a nome del relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, senatore Zeller, lamenta che l'emanazione del decreto in esame avvenga a distanza di 2 anni dall'approvazione dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013, che ha istituito il Fondo per l'incentivazione alla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, ritenendo che tale ritardo abbia comportato una notevole riduzione dello stanziamento iniziale.

Passa quindi al contenuto dell'atto, rilevando che all'articolo 1 sono definiti modalità e criteri di utilizzo del Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro per l'incentivazione di iniziative mirate alla partecipazione dei lavoratori al capitale attraverso l'erogazione di uno specifico beneficio –

non superiore a 10 euro per azione – a carico dell’Erario. Con l’articolo 2 si definiscono i benefici erogati dal Fondo alle società per azioni e si specifica che essi si applicano esclusivamente alle azioni assegnate ai dipendenti con determinate qualifiche, mentre all’articolo 4 si individuano i termini e le modalità per la presentazione delle domande. L’articolo 5 individua infine gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame.

Con riferimento alle finalità del Fondo, il relatore si rammarica che l’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori agli utili sia del tutto obliterata nello schema di decreto, ponendo pertanto un problema di conformità dell’atto rispetto alla norma di cui esso dovrebbe costituire attuazione. Atteso che la materia delle pratiche partecipative e della loro incentivazione è ormai oggetto di una disciplina organica, si interroga pertanto sull’utilità dell’attuazione tardiva di un Fondo previsto dalla legge di stabilità 2014, che potrebbe avere effetti irrilevanti, domandandosi se non sia più logico destinare tale somma all’integrazione del finanziamento della nuova misura. Da ultimo, dà conto della normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, in materia di partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale della società datrice di lavoro.

Il presidente SACCONI esprime condivisione per la proposta dei relatori di chiedere al Governo il ritiro dell’atto in esame, utilizzando il relativo finanziamento nell’ambito di percorsi legislativi coerenti con la finalità del Fondo. Ricorda in proposito quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione lavoro del 17 giugno 2015, nel corso della quale venne chiesta la sospensione del seguito dell’esame del disegno di legge n. 1051 (Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese).

Rinvia quindi il seguito dell’esame dell’Atto ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **7<sup>a</sup> COMMISSIONE e Comitato Italiani all'estero RIUNITI**

### **7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)**

#### **Comitato per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 13 aprile 2016

### **Plenaria**

#### **9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente del Comitato  
per le questioni degli italiani all'estero*  
**MICHELONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Preiti, consigliere di amministrazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e la dottoressa Marina Cencioni, dirigente ufficio programmazione e comunicazione della medesima Agenzia.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione di rappresentanti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 gennaio.



Il PRESIDENTE presenta l'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e dà la parola agli auditi.

Il dottor PREITI definisce la diffusione della lingua italiana all'estero parte integrante delle politiche di promozione turistica del nostro Paese. Cita le numerose attività di promozione culturale che si svolgono all'estero. Ricorda la collaborazione con la Società Dante Alighieri che permette di porre in essere importanti iniziative, pur in assenza di un accordo quadro che consentirebbe un approccio sistematico alla promozione della cultura italiana. Dà conto del grande interesse per la lingua italiana in molti Paesi e indica il modello inglese di insegnamento della lingua all'estero come esempio importante cui fare riferimento. Apprezza infine che il comparto del turismo sia stato ricompreso nelle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La dottoressa CENCIONI ricorda che nel 2004 l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ha stipulato un protocollo con il Ministero degli affari esteri e l'allora Ministero per le attività produttive volto ad istituire presso le delegazioni diplomatiche tavoli di confronto fra tutte le istituzioni che si occupano di promozione della lingua e della cultura italiana.

Il senatore GIACOBBE (PD) lamenta la mancanza di collaborazione con amministrazioni e imprese straniere per diffondere l'immagine del patrimonio culturale del nostro Paese.

La senatrice MUSSINI (Misto) apprezza le informazioni sul sito *web* dell'ENIT e chiede se esistano difficoltà a definire le sinergie con le istituzioni culturali presenti all'estero. Richiama la necessità che i percorsi di apprendimento della lingua italiana negli altri Paesi siano affiancati da momenti di soggiorno in Italia.

Il senatore TURANO (PD) chiede ragioni della recente riduzione di visibilità dell'ENIT negli Stati Uniti e in Canada. Chiede altresì notizie sui programmi di promozione del turismo in Italia.

Il presidente MICHELONI chiede informazioni sui rapporti fra l'ENIT e le Regioni.

Il senatore LIUZZI (CoR) cita un recente accordo fra la Società Dante Alighieri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il dottor PREITI informa che i programmi dell'ENIT sono rivolti anche alle imprese turistiche e ai consumatori e pertanto non possono considerarsi autoreferenziali. Riconosce i meriti della Società Dante Alighieri

e ritiene che nel futuro possa essere perseguito un approccio sistematico anche con altre istituzioni, dal momento che il comparto del turismo e quello della cultura sono stati ricompresi nell'unico centro di competenze rappresentato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Auspica il potenziamento della rete di scuole italiane all'estero, riconosciute come centri qualificati di formazione.

Evidenzia che la promozione turistica all'estero è assicurata più dalle informazioni via *web* che dalla rete delle sedi territoriali dell'ENIT.

Rammenta che il turismo rientra fra le competenze delle Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001, ma riconosce la necessità di un raccordo fra le iniziative regionali, l'ENIT e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il PRESIDENTE segnala che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni riunite.

Dichiara indi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**64<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell’UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 definitivo) (n. 102)**

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario e rinvio)

La senatrice PUPPATO (*PD*), relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione, illustra la comunicazione facendo preliminarmente presente che il documento comunitario ricorda come gli edifici subiscano spesso perdite di calore o freddo a causa della loro scarsa qualità, dato in parte spiegato dal fatto che i due terzi del parco immobiliare dell’UE sono stati costruiti quando i requisiti di efficienza energetica erano limitati o inesistenti, e la maggior parte di tali edifici sarà ancora in uso nel 2050. In Europa, mediamente il 6 per cento della spesa per consumi è dovuta al riscaldamento e al raffreddamento, mentre l’11 per cento della popolazione non dispone dei mezzi necessari per riscaldare sufficientemente la propria casa in inverno. Carenza di informazioni sui costi e sui consumi finiscono per limitare la possibilità di scelta dei consumatori. Tale limitazione è peraltro spesso dovuta alla mancanza di risorse finanziarie per investire nelle tecnologie più efficienti. Per quanto concerne gli edifici residenziali di proprietà, in cui vive circa il 70 per cento della popolazione europea, i proprietari non effettuano ristrutturazioni efficienti perché non sono consapevoli dei benefici che ne derivano, non dispongono di informazioni sulle possibilità tec-

niche, hanno limitazioni di tipo finanziario e sono frenati da incentivi divergenti, ad esempio nei condomini. Negli edifici di proprietà dati in affitto i problemi principali sono gli incentivi divergenti, ossia l'ipotesi in cui i proprietari sono poco incentivati a investire quando sono gli inquilini a pagare la bolletta energetica, i regolamenti condominiali e gli aspetti finanziari. Negli edifici di proprietà di enti pubblici, compresi quelli dell'edilizia popolare, il principale freno alle ristrutturazioni più efficienti è la carenza di fondi. Negli edifici di servizio – quali banche, uffici e negozi – il principale problema è il consumo particolarmente elevato di energia, dati i complessi sistemi di illuminazione, riscaldamento, condizionamento o ventilazione. In tali edifici, infatti, il consumo di energia per metro quadrato è mediamente del 40 per cento maggiore di quello che si registra nell'edilizia abitativa. Problematica è altresì la scarsità di professionisti dotati delle necessarie competenze in materia di edilizia efficiente sul piano energetico e nelle tecnologie necessarie per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili. Gli edifici di proprietà di enti pubblici, compresi quelli dell'edilizia popolare, rappresentano una quota significativa del parco immobiliare. Edifici quali scuole, università, ospedali sono molto visibili e spesso ad alta intensità energetica. Nonostante le ragioni di ordine economico, esistono pochi prodotti finanziari attraenti per la ristrutturazione degli immobili. Il bilancio UE per il periodo 2014-2020 ha aumentato in modo significativo il suo contributo in tale ambito. I Fondi strutturali e di investimento europei destineranno circa 19 miliardi di euro all'efficienza energetica e circa 6 miliardi di euro alle energie rinnovabili, in particolare in relazione a edifici e sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e circa un miliardo di euro per le reti intelligenti di distribuzione; metteranno inoltre a disposizione finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, anche sulla base delle priorità indicate nelle strategie nazionali o regionali di specializzazione intelligente. Il programma di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» destinerà 2,5 miliardi di euro all'efficienza energetica e 1,85 miliardi di euro alle energie rinnovabili. Inoltre, grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici, che beneficia della garanzia dell'UE, ci si aspetta di poter disporre di almeno 315 miliardi di euro per ulteriori investimenti. Intensificare gli investimenti in progetti per l'energia sostenibile è una delle priorità del Fondo europeo per gli investimenti strategici. Nel 2015 sono entrati in vigore requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e scaldacqua. La vendita di caldaie poco efficienti è ormai bandita. I consumatori hanno modo di vedere le classi di efficienza energetica – sia per le singole tecnologie sia per i prodotti combinati che includono l'uso delle energie rinnovabili. La transizione, che l'introduzione di tali misure dovrebbe favorire, dovrebbe consentire risparmi annuali di energia pari a 600 termovattore e riduzioni delle emissioni di anidride carbonica pari a 135 milioni di tonnellate entro il 2030. Allo stesso tempo saranno ridotte anche le emissioni di inquinanti atmosferici. Nel 2012 l'industria ha contribuito a un quarto del consumo finale di energia dell'UE, il 73 per cento del quale è stato utilizzato per

il riscaldamento e il raffreddamento. A partire dal 2000, l'industria europea ha ridotto la propria intensità energetica con una velocità doppia rispetto alla controparte statunitense e il tasso di miglioramento è più elevato nei settori ad alta intensità energetica, poiché l'energia è costosa. Fissando un prezzo per le emissioni di anidride carbonica, il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea ha fornito un incentivo a utilizzare combustibili a basse emissioni di carbonio e a investire nell'efficienza energetica. Collegare il riscaldamento e il raffreddamento alle reti elettriche permetterà di ridurre i costi del sistema energetico a tutto beneficio dei consumatori. Il teleriscaldamento fornisce il 9 per cento del riscaldamento nell'Unione europea. Nel 2012 il combustibile più utilizzato è risultato il gas (40 per cento), seguito dal carbone (29 per cento) e dalla biomassa (16 per cento). Il teleriscaldamento può utilizzare l'energia rinnovabile, mediante le pompe di calore, l'energia geotermica e solare, il calore di scarto e i rifiuti urbani. La cogenerazione può produrre risparmi significativi di energia e anidride carbonica rispetto alla produzione separata di calore e energia elettrica. Viene utilizzata nel settore industriale e dei servizi per ridurre i costi e garantire una fornitura stabile e affidabile di calore e elettricità. Se combinata con l'accumulazione termica, la cogenerazione è ancora più efficiente in quanto la produzione di calore può essere immagazzinata anziché ridotta qualora non sia necessaria in quel momento. Molte tecnologie di cogenerazione sono in grado di utilizzare l'energia rinnovabile, combustibili alternativi e il calore di scarto. Anche la trigenerazione dovrebbe essere impiegata per utilizzare la produzione di calore a fini di raffreddamento in estate. Un edificio intelligente collegato a una rete intelligente consente il controllo remoto o automatico del riscaldamento e del raffreddamento, del riscaldamento dell'acqua, di apparecchiature e illuminazione a seconda della data e dell'ora, dell'umidità e della temperatura esterna e del fatto che l'edificio sia occupato o meno. La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ha definito un quadro per migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare europeo. L'applicazione di requisiti di efficienza energetica ridurrà gradualmente la domanda di energia e aumenterà l'approvvigionamento da fonti rinnovabili. Tuttavia, il tasso di ristrutturazione degli immobili resta basso (tra 0,4 e 1,2 per cento all'anno). La Commissione europea intende esaminare l'elaborazione di una serie di misure atte a facilitare la ristrutturazione nei condomini, la diffusione di modelli di efficienza energetica di provata validità per edifici scolastici e ospedali di proprietà pubblica, la possibilità di utilizzare le revisioni delle caldaie per fornire informazioni sull'efficienza degli attuali sistemi di riscaldamento e raffreddamento e la possibilità di facilitare la diffusione sul mercato dei regimi volontari di certificazione per gli edifici non residenziali. È necessario promuovere grazie a un moderno assetto di mercato le reti intelligenti, la misurazione intelligente, le case e gli edifici intelligenti, l'autoproduzione nonché lo stoccaggio termico, elettrico e chimico. In tale contesto, la Commissione intende fornire orientamenti alle imprese per individuare opportunità di risparmio grazie agli *audit* energetici e al sistema di gestione dell'energia e valutare le

buone pratiche in relazione alle modalità con cui gli Stati membri possono stimolare l'adozione delle raccomandazioni formulate negli *audit* energetici delle imprese. L'atto comunitario ricorda come la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia 2010/31/UE ha definito un quadro per migliorare l'efficienza energetica degli immobili, e come l'applicazione di requisiti di efficienza energetica ridurrà gradualmente la domanda di energia e aumenterà l'approvvigionamento da fonti rinnovabili. Il documento evidenzia altresì come nel 2016, in sede di riesame della stessa direttiva, la Commissione europea intende intervenire tra l'altro con misure atte a facilitare la ristrutturazione nei condomini e con la promozione di modelli di efficienza energetica per edifici scolastici e ospedali di proprietà pubblica. La Commissione invita altresì gli Stati membri a trovare soluzioni per ripartire tra proprietari ed inquilini i guadagni derivanti dall'efficienza energetica, nonché a garantire l'erogazione alle famiglie in condizione di disagio di una quota dei finanziamenti per l'efficienza energetica.

Il presidente MUCCHETTI avverte che il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatore Scalia, non può partecipare alla seduta in corso e che ha comunicato di rimettersi alla relazione svolta dalla senatrice Puppato, relatrice per la 13<sup>a</sup> Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 aprile 2016

### Plenaria

386<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Bocci e Manzione.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vittorio Agnoletto.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al professor Agnoletto e introduce i lavori.

Il professor Vittorio AGNOLETTO, politico e attivista, svolge il suo intervento illustrando alcune *slides*, che successivamente consegna alla Presidenza.

Intervengono il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) e le senatrici DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) e LO MORO (*PD*), nonché i senatori COCIANCICH (*PD*) e MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) e la PRESIDENTE, per porre quesiti e formulare considerazioni.

Il professor AGNOLETTO risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

**(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica**

**(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria**

**(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista**

**(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali**

**- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra i disegni di legge in titolo, recanti norme relative al settore dell'editoria.

In particolare, il disegno di legge n.2271, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, nonché quella relativa ai prepensionamenti dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ponendolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Precisa, a tale ri-



guardo, che tale Fondo era già stato previsto dalla legge di stabilità per il 2016, che tuttavia lo aveva collocato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel settore dell'informazione digitale. Nel Fondo confluiscono le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Ad esso affluiscono altresì una quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI e le somme versate quale contributo di solidarietà dai concessionari della raccolta pubblicitaria, dalle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, nonché dagli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Tali risorse sono annualmente ripartite a metà tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, se afferiscono alle somme versate a titolo di canone di abbonamento televisivo o al contributo di solidarietà imposto agli operatori della raccolta pubblicitaria. Per le altre risorse del Fondo, i criteri di ripartizione annuale sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 2, ai commi da 1 a 3, delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione del sistema distributivo e dell'offerta informativa.

In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 2 prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo innanzitutto, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale. Inoltre, si definiscono meccanismi di determinazione e di calcolo dei contributi, stabilendo altresì i requisiti di accesso alla contribuzione e l'esclusione dal finanziamento di alcuni soggetti, tra cui gli organi d'informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Sono poi incentivati gli investimenti in innovazione digitale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, con particolare riguardo ai progetti presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

La delega concerne altresì la rete di vendita, prevedendo la progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali. Deve essere assicurata la parità di condizioni per gli operatori, anche con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantito il pluralismo delle testate presenti nei punti vendita, con una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali che assicuri ai punti vendita l'accesso alle forniture senza il condizionamento di prestazioni o servizi aggiuntivi.

Si prevede, infine, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

Quanto al procedimento della delega, si dispone che i decreti legislativi siano emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 2 recano due discipline di delega al Governo in materia di trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e di revisione della composizione e delle competenze del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, la disciplina di delega prevede l'incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, nonché la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti attengono al riordino delle competenze in materia di formazione e alla razionalizzazione del procedimento disciplinare. Si prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti del Consiglio fino a un massimo di 36.

All'attuazione della delega per la ridefinizione delle misure di sostegno all'editoria si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo, mentre si introduce una clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione della delega relativa al sistema pensionistico dei giornalisti.

L'articolo 3 reca nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo. È inoltre soppressa la riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

L'articolo 4 prevede la proroga del mandato della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico – la cui scadenza

sarebbe altrimenti prevista per giugno 2016 – fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'ordine dei giornalisti, sostituendo il riferimento all'albo professionale con il richiamo all'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente.

All'articolo 6, sono introdotte nuove disposizioni per la vendita dei giornali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi è limitata alle pubblicazioni regolari, in occasione della loro prima immissione nel mercato. A tale riguardo, si precisa che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare e che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 del 1948. Alle medesime prescrizioni sono tenute ad adeguarsi anche le imprese di distribuzione.

Infine, l'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente.

Il disegno di legge n. 1236, d'iniziativa del senatore Buemi e altri, delega il Governo a definire nuove forme di sostegno all'editoria. Esso stabilisce alcune linee guida per la razionalizzazione di tali interventi, con lo scopo di alleggerire l'onere finanziario attualmente derivante dai sistemi di contribuzione diretta e di creare condizioni di autonomia e indipendenza dei giornalisti, mediante una competizione più aperta.

In particolare, l'articolo 1 elenca principi e criteri direttivi che vincolano il Governo a riordinare le misure di sostegno alle imprese editoriali, eliminando ogni forma di contributo diretto, e a selezionare le categorie dei possibili beneficiari, con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali e alle riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale tenuto dal consorzio interuniversitario CINECA del Ministero dell'istruzione.

Inoltre, si prevede l'individuazione di forme di intervento per l'innovazione, l'avvio di nuove imprese editoriali e la multimedialità, al fine di modernizzare e sviluppare il settore. Per il contenimento degli oneri gravanti sulla finanza pubblica, si stabilisce che le provvidenze siano strettamente correlate alle risorse annualmente disponibili e che il contributo non possa in ogni caso eccedere il fatturato dell'impresa beneficiaria.

Il Governo è altresì delegato a ridefinire il quadro delle competenze in materia di comunicazione istituzionale e di tutela del diritto d'autore.

Infine, l'articolo 2 prevede che gli organi costituzionali e le altre amministrazioni centrali dello Stato siano autorizzate a istituire e mantenere sale stampa esclusivamente nell'ambito di appositi locali situati all'interno delle rispettive sedi. In tal modo, si intende evitare che le istituzioni pubbliche siano tenute a sostenere oneri rilevanti per il canone locatizio delle sale stampa.

Il disegno di legge n. 453, d'iniziativa del senatore Crimi e altri, propone il superamento del modello di finanziamento pubblico all'editoria, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, nonché di assicurare consistenti economie di spesa per la finanza pubblica. Pertanto, al comma 2 dell'articolo 1 si prevede un elenco dettagliato delle disposizioni da abrogare.

Con il disegno di legge n.454, anch'esso a prima firma del senatore Crimi, si propone l'abrogazione della legge n. 69 del 1963, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, sulla base del presupposto che il modello ordinistico italiano – che prevede l'iscrizione obbligatoria a un ente associativo di natura pubblica – non abbia consentito di superare le criticità relative al sistema di accesso alla professione, alla situazione di precariato di molti giornalisti e a quella di quanti, pur non essendo giornalisti professionisti, svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita.

Sono comunque fatti salvi, all'articolo 2, i principi della legge n. 69 in materia di autonomia dei giornalisti e tutela delle fonti.

Infine, il disegno di legge n.282, d'iniziativa del senatore Marinello e altri, interviene in materia di punti vendita della stampa quotidiana e periodica. La proposta è volta a superare le criticità che deriverebbero dall'ampliamento della possibilità di apertura di punti vendita non esclusivi – che affiancano la vendita di altri prodotti, anche non editoriali, a quella di quotidiani e giornali – prevedendo che l'edicolante stesso, all'interno della zona di competenza, possa concedere la vendita dei giornali a esercizi diversi. A tal fine, le parti sottoscrivono un'apposita convenzione, che è comunicata al comune territorialmente competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(795) Doris LO MORO e Lucrezia RICCHIUTI. – Norme in materia di scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per infiltrazioni mafiose**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La relatrice LO MORO (PD) ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame è volto a superare le criticità emerse a seguito dell'applicazione dei provvedimenti di scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazione mafiosa. Infatti, nel tentativo di ripristinare la legalità e risanare i bilanci delle aziende, si potrebbe arrecare un pregiudizio alla prestazione dei servizi sanitari essenziali ai cittadini. Pertanto, con il disegno di legge a sua prima firma, si propone di separare la gestione commissariale da quella affidata a un direttore generale incaricato di garantire le prestazioni sanitarie.

Rammenta, altresì, che il rappresentante del Governo aveva prospettato la possibilità di inserire nel disegno di legge in titolo alcune norme

contenute nel disegno di legge n. 1687, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata, per quanto attiene specificamente lo scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa.

A tale proposito, segnala l'opportunità di introdurre anche il riferimento allo strumento intermedio della diffida, al fine di evitare – se possibile – lo scioglimento. Soluzioni di questo tipo, infatti, sono già state adottate con successo a livello locale dalle prefetture, come è emerso nel corso dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali.

Tuttavia, ritiene indispensabile conoscere l'orientamento complessivo del Governo sulla possibilità di giungere a una definizione positiva del disegno di legge n. 795, con le integrazioni prospettate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo, sul testo, a condizione che alla copertura finanziaria «si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) presenta, quindi, l'emendamento 26.100, pubblicato in allegato, in coerenza con il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno G/2192/1/1, con il quale si impegna il Governo a non imporre limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto e, in ogni caso, a non porre questo limite minimo a 500. L'approvazione di tali nomine, infatti, dovrebbe essere negata solo in presenza di pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal numero dei fedeli.

Negli ultimi tempi, invece, il Ministero dell'interno ha applicato criteri più stringenti di quelli previsti dalla legge n. 1159 del 1929 e dal regio decreto n. 289 del 1930, in base a un parere del Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire in 500 il numero minimo di fedeli per avere diritto

all'approvazione di un ministro di culto, per analogia con le più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente. In realtà, a suo avviso, tale limite è incongruo, anche in considerazione del fatto che vi sono numerose comunità cattoliche al di sotto dei 500 membri.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento 26.100.

Quanto all'ordine del giorno, sottolinea che il Ministero dell'interno non può sottrarsi all'applicazione del parere espresso dal Consiglio di Stato.

Pertanto, si dichiara disponibile ad accogliere l'atto di indirizzo come raccomandazione, purché sia modificato il dispositivo.

In primo luogo, concordando sulla opportunità di una riflessione più approfondita in merito alla questione della consistenza numerica della comunità di fedeli per l'approvazione del ministro di culto, ritiene che il Governo potrebbe chiedere un ulteriore parere al Consiglio di Stato, affinché modifichi gli indirizzi precedentemente dati alle strutture ministeriali.

Pertanto, invita il proponente a modificare la prima parte del dispositivo nel senso di impegnare il Governo «a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sul territorio, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a 500».

La seconda parte del dispositivo, invece, dovrebbe essere soppressa.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2192/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 26.100 è accolto.

L'ordine del giorno G/2192/1/1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

La Commissione conferisce quindi al relatore Calderoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2192, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2192

### G/2192/1/1 (testo 2)

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192,

premessi che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui «culti ammessi», non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla «religione dello Stato» (tale all'epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina;

alcuni anni fa, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;

dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto incongruo poiché: *a*) rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l'aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; *b*) parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminato-

rio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; c) anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote «non residente»; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l'Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese,

considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all'interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell'Aula del Senato a un'interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era «anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all'amministrazione dell'interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell'approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza», precisando che «tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità»;

vincolare l'approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c'è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l'uguaglianza fra i cittadini nell'esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza,



impegna il Governo:

a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sul territorio, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a cinquecento.

---

## **Art. 26.**

### **26.100**

CALDEROLI, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria****286<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

**(984) LO GIUDICE ed altri. – Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale tiene a precisare che, insieme ad altri componenti del suo Gruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1627 per ragioni che vorrebbe illustrare fin da subito. Ciò al fine di evitare erronee interpretazioni sull'atteggiamento di Forza Italia in ordine all'introduzione del reato di depistaggio; a nome del Gruppo infatti dichiara la più ampia disponibilità per l'introduzione del reato in questione, a condizione, che sia modificato il testo approvato dalla Camera, evidentemente pieno di errori tecnici.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore, senatore Casson, nella seduta odierna illustrerà uno schema di testo unificato che probabilmente contiene modifiche rilevanti rispetto al disegno di legge approvato

dalla Camera e, pertanto, potrebbe essere più opportuno che il senatore Palma svolga il suo intervento dopo che sarà illustrato lo schema di testo unificato predetto.

Tuttavia il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) insiste per illustrare le ragioni dell'emendamento soppressivo che egli ed altri componenti del suo Gruppo hanno presentato al disegno di legge n. 1627, come approvato dalla Camera dei deputati. Osserva, infatti, che il testo contiene una serie di errori ed asimmetrie tecniche, nonché disposizioni di dubbia costituzionalità. Così non comprende come mai si preveda per il reato di depistaggio la stessa pena prevista per il reato di favoreggiamento, ossia la reclusione fino a quattro anni, che è però inferiore alla pena prevista per una serie di fattispecie penali in materia di falsità di atti, di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale, per le quali si prevede una reclusione fino a sei anni e che risulterebbero inapplicabili alle condotte assorbite nella fattispecie di depistaggio, con una conseguente attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio in palese contrasto con le finalità perseguite dal testo in questione. Da questo punto di vista la norma in esame deve essere evidentemente corretta. Con riferimento poi alle circostanze aggravanti, non comprende come mai, pur essendo prevista la medesima pena, ossia fino a quattro anni di reclusione per il reato di depistaggio e il reato di favoreggiamento si preveda una diminuzione premiale nelle ipotesi di collaborazione soltanto per il reato di depistaggio e non anche per il reato di favoreggiamento. Sotto questo profilo, è evidente una disparità di trattamento di condotte, illegittima dal punto di vista costituzionale. Quindi la ragione dell'emendamento soppressivo è che l'opposizione di cui il suo Gruppo è espressione non può assumersi la responsabilità di riscrivere un testo indifendibile che politicamente fa capo alla maggioranza di Governo. Auspica tuttavia che il relatore possa ridefinire il reato di depistaggio alla luce dei rilievi appena fatti o comunque in modo ragionevole rispetto al testo inapplicabile approvato dalla Camera dei deputati. L'oratore ritiene che sia più logico costruire il reato di depistaggio come un reato proprio, a carico dei pubblici ufficiali perché, in ultima analisi, si tratta di tutelare l'affidabilità che l'autorità giudiziaria può avere nei confronti di determinati soggetti.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che al disegno di legge n. 1627 è connesso il disegno di legge n. 984, a prima firma del senatore Lo Giudice, il quale ha inteso configurare il reato di depistaggio come reato proprio.

Quindi il relatore CASSON (*PD*) interviene per illustrare lo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto, che ha ritenuto opportuno proporre, quantunque fosse stato già adottato il disegno di legge n. 1627 come testo base, per ovviare in qualche modo ai rilievi critici emersi da più parti, e da ultimo evidenziati dal senatore Palma, con riferimento al testo approvato dalla Camera. Nello schema di testo unificato si

utilizzano, da un lato, i paradigmi delle false dichiarazioni e, dall'altro, quelli della frode processuale.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dopo una prima lettura, esprime comunque perplessità sull'articolo 2 dello schema del testo unificato testé illustrato, in quanto ripropone pedissequamente l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera in materia di frode processuale. Chiede comunque al relatore e al Presidente un po' di tempo per svolgere un'attenta riflessione sul testo in esame, al fine di apportare un proprio contributo e giungere insieme alla maggioranza all'approvazione di un testo condiviso.

Anche il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) conviene con la richiesta fatta dal senatore Palma sull'opportunità di riaprire il dibattito alla luce dello schema di testo unificato appena presentato dal relatore.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del proprio Gruppo, mostra la più ampia disponibilità alla collaborazione con le forze di opposizione per giungere all'approvazione di un testo condiviso, a condizione che i tempi del dibattito e i lavori in Commissione non siano protratti a lungo. Fa presente, peraltro, che il proprio Gruppo ha presentato degli emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera che tengono conto dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*) a nome del proprio Gruppo aderisce alla richiesta di riaprire il dibattito in Commissione dopo che il relatore ha presentato lo schema di testo unificato testé illustrato.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

*(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

*(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

*(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

*(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

*(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

- (381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce, in via preliminare, come la sua parte politica non abbia alcuna intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell'esame dei disegni di legge in titolo, in generale, e, in particolare, nei confronti del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento a quest'ultimo, peraltro, non può non rilevarsi come il complesso degli interventi dallo stesso recati, si riduca in realtà a ben poca cosa e come parlare del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento come di un testo di «riforma del processo penale» sia un'affermazione priva di qualsiasi attinenza con la realtà, essendo assai più limitato l'impatto delle modifiche proposte nel testo medesimo.

A ciò deve aggiungersi che il testo in questione presenta, anche ad un primo esame, numerosi profili di criticità sui quali interventi correttivi appaiono palesemente indispensabili. E così, già all'articolo 2, si può rilevare una problematica formulazione al comma 3 dello stesso, che riprende testualmente l'ultima parte del secondo comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 – senza però riproporre anche il rinvio all'articolo 240 secondo comma, che quindi non si applicherebbe in via transitoria senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragione giustificativa. Per quanto riguarda poi il successivo articolo 3, senza enfatizzare il rilievo dell'intervento sull'articolo 416-ter del codice penale, va però sottolineato come la modifica proposta sostituisce il testo dell'articolo in questione introdotto nel 2014, che rispondeva all'esigenza di una definizione del trattamento sanzionatorio, per la fattispecie di cui al citato articolo, adeguatamente differenziato, rispetto all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, ipotesi pacificamente di maggiore gravità.

Dopo essersi soffermato brevemente sul comma 3 dell'articolo 7 – in ordine al quale rileva come l'articolazione ivi prevista per l'espressione dei pareri parlamentari non si raccordi adeguatamente con quella prevista per gli adempimenti del Governo – il senatore Caliendo sottolinea come la maggior parte delle deleghe previste dal disegno di legge n. 2067 si carat-

terizzi per un'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi delle stesse e, a titolo esemplificativo, si sofferma brevemente sull'articolo 8 del disegno di legge, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

Passando a prendere in esame le modifiche al codice di procedura penale, il senatore Caliendo richiama l'attenzione, innanzitutto, sulla riformulazione del comma 3 del nuovo articolo 410-*bis* introdotto dall'articolo 11, in merito al quale sottolinea come la possibilità del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nell'ipotesi in questione, susciti perplessità per la continuità tra l'organo che ha adottato il provvedimento oggetto di reclamo e quello che decide sul reclamo medesimo.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 428 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione della sentenza a non luogo a procedere, dall'articolo 13 del disegno di legge n. 2067, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla scelta di riproporre l'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere e, soprattutto, sull'ulteriore previsione che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello esclusivamente ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Al riguardo il senatore Caliendo sottolinea che, per quanto gli costa, in realtà l'unica fattispecie in concreto rilevante nella prassi giurisprudenziale, ai fini della decisione sui ricorsi in Cassazione avverso le sentenze a non luogo a procedere, è quella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 citato, e cioè a vale a dire quella attinente alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della disposizione.

In merito alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato introdotta dall'articolo 15, il senatore Caliendo si sofferma in particolare sul nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 438 citato, introdotto dal comma 3 del predetto articolo 15. Stabilire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, appare una scelta problematica e difficilmente compatibile con l'esigenza di una valorizzazione del ricorso a tale rito speciale, ricorso che invece nella logica del codice andrebbe incentivato considerate le finalità deflative del medesimo.

Dopo aver manifestato perplessità sulla riduzione da 250 euro a 75 euro del valore di ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, conseguente agli interventi di cui agli articoli 19 e 20 del disegno di legge n. 2067 – in quanto tali modifiche ridurrebbero l'efficacia deterrente dell'apparato sanzionatorio, sotto il profilo specificamente considerato – il senatore Caliendo si sofferma sulla modifica apportata all'articolo 591 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 21, osservando come la previsione che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata dal Giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato – seppure limitatamente ai casi di cui al comma 1 lettera a), limitatamente al difetto di legittimazione, b) e c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni

dell'articolo 581, e d), del medesimo articolo 591 – gli appaia non condivisibile nel merito e, in ogni caso, risulti inconcepibile il fatto che non sia stato previsto almeno un termine entro il quale tale decisione deve intervenire.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 603 del codice di procedura penale dal comma 3 dell'articolo 22, la stessa risulta difficilmente compatibile, sotto il profilo costituzionale, con il principio di parità della parti processuali. La modifica in questione prevede, infatti, che nel caso di appello del Pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Qualora invece l'appello sia proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per i medesimi motivi, non sarebbe previsto un analogo obbligo e ciò non si vede come possa giustificarsi sul piano costituzionale, né si comprende a quale logica corrisponda.

Dopo aver manifestato perplessità sul disposto del comma 10 dell'articolo 23, il senatore Caliendo richiama l'attenzione – sempre con riferimento ai profili concernenti la disciplina delle impugnazioni – sul principio e criterio direttivo contenuto nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 30. Al riguardo, sottolinea che prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe corrispondere ad una logica che ritiene differenziabili le garanzie processuali sulla base della minore gravità del reato contestato. Si tratta di un approccio, a suo avviso, palesemente insostenibile e asistemico. Ancora maggiori sono le perplessità sollevate dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del predetto comma 1 dell'articolo 30. Prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado può avere un senso con riferimento ai casi di avocazione, ma è invece incomprensibile con riferimento ai casi di acquiescenza, in quanto nella stragrande maggioranza di questi – alla luce del disposto degli articoli 585, comma 2, e 548, comma 2, del codice di procedura penale – qualora in concreto vi sia acquiescenza del Pubblico ministero presso il giudice di primo grado ciò significherebbe che saranno decorsi anche i termini per impugnare per il Procuratore generale presso la Corte di Appello, per cui lo spazio applicativo della disposizione in questione, per questo aspetto, è nullo o comunque limitatissimo.

Conclude auspicando che l'esame dei disegni di legge in titolo possa essere un'occasione di confronto costruttivo tra tutte le forze presenti in Commissione e rivolgendo, altresì, un invito al Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi delle deleghe, che ad esso sono conferite dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.



(54-B) *Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene la relatrice CAPACCHIONE (*PD*) per illustrare gli emendamenti a sua firma; l'emendamento 1.2 intende ripristinare il testo approvato dal Senato reinserendo la qualificazione pubblica dell'istigazione prevista dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 della legge cosiddetta «Mancino», al fine di limitare l'operatività del reato di negazionismo all'ambito pubblico, evitando, di criminalizzare invece condotte che si risolvessero solo in una manifestazione del pensiero.

Vanno nella stessa direzione gli emendamenti 1.3 del senatore Malan e 1.4 del senatore Lumia ed altri.

Il senatore LUMIA (*PD*) quindi prende la parola per illustrare l'emendamento 1.4, che è volto a ripristinare il testo approvato dal Senato, conformemente con l'orientamento emerso durante il dibattito in Commissione, con riferimento alla qualificazione pubblica del reato di istigazione. L'emendamento 2.1 modifica poi il testo trasmesso dalla Camera, sopprimendo il riferimento agli «atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro», in quanto suscettibile di difficoltà applicative sulle quali è già stata richiamata l'attenzione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.8 e 1.23, sottolineando come l'emendamento 1.23 intenda far salva la modifica proposta dal Senato in ordine al primo comma dell'articolo 414 del codice penale, facendosi però carico delle preoccupazioni che parrebbero essere emerse, nel corso dell'esame presso la Camera, in ordine al quarto comma del medesimo articolo 414.

Infine la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra i propri emendamenti 1.12 e 1.13.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra infine l'emendamento 1.16, volto a sostituire il riferimento all'ultima parte del comma 3-*bis* dell'articolo 3 più volte richiamato, in ordine ai fatti accertati con sentenza passata in giudicati, con un richiamo ai fatti giudizialmente accertati da un tribunale internazionale competente, in quanto tale ultima formulazione, a suo parere, è più chiara e specifica.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali*

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per illustrare l'emendamento 1.1, che è volto a sostituire l'articolo 1, nel senso di modificare l'articolo 336 e non già l'articolo 338 del codice penale, essendo la prima di tali disposizioni più idonea ad inquadrare sistematicamente una fattispecie volta a tutelare il singolo direttamente e non in quanto appartenente ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1627 e 984

Introduzione nel codice penale del reato di False dichiarazioni e depistaggio e del reato di Frode in processo penale e depistaggio

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. – (False dichiarazioni e depistaggio) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

### Art. 2.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. – (*Frode processuale e depistaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: «Frode processuale in procedimento civile o amministrativo» e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. – (*Circostanze aggravanti*). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 372-bis, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-bis, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-bis» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 54-B

### Art. 1.

#### 1.1

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – *I.* L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 3. – *I.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

*a)* con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

*b)* con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;

*c)* con la reclusione da due a sei anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto.

3. Il comma 2 si applica anche:

*a)* alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso;

*b)* alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso;

*c)* alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.

4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei confronti degli appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso, che sia stato vittima

della Shoah, come accertata ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, ovvero del crimine di genocidio, accertato ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni”.

2. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:

”È punito con la reclusione, da quattro a dieci anni chiunque:

a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;

b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico”.

3. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

”Art. 414 – (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). – 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo, anche internazionale;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

3. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1, l'apologia della commissione di un delitto.

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia, ai sensi del comma 3, consiste nella negazione dell'accertamento operato, ai sensi della legge 20 dicembre 1945, n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, dal Tribunale militare di Norimberga, in ordine alle responsabilità della Shoah, anche quando avvenga con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale scritto o con mezzo telematico».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Contrasto e repressione della propaganda del genocidio e modifica all'articolo 414 del codice penale».*

---

## 1.2

LA RELATRICE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 954, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"».

---

## 1.3

MALAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"».

---

**1.4**

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"».

---

**1.5**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a tre anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni"».

1-bis. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti"».

---



**1.6**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

»Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso»».

---

**1.7**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

»Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificati si come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi 'ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62»».

---

**1.8**

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» fino alla fine del capoverso «3-bis» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;*

*b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;*

*c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».*

---

**1.9**

GIOVANARDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";*

*b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "in qualsiasi modo istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente"*

*c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente».*

---

**1.10**

BONFRISCO

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni»;*

*b) al comma 1, premettere al capoverso «3-bis»:*

*«1. al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;*

2. al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
  3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:».
- 

### 1.11

DE PETRIS, MINEO, MUSSINI

*Al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "ovvero istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";*
  - b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga" è inserita la seguente: "pubblicamente";*
  - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:"».*
- 

### 1.12

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».*

---

### 1.13

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente».*

---

### 1.14

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «3-bis» sopprimere le parole da: «tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

---

**1.15**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «tenendo conto dei fatti» al termine del capoverso.*

---

**1.16**

MUSSINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «d-bis»;», sostituire le seguenti parole: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.» con le seguenti: «e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente».*

---

**1.17**

BONFRISCO

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

---

**1.18**

LA RELATRICE

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

---

**1.19**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «3-bis» , sopprimere le parole da: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

---

**1.20**

MALAN

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

---

**1.21**

LUMIA, CASSON, AMATI, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, FILIPPIN, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 1, capoverso «d-bis», sopprimere le seguenti parole: «, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».*

---

**1.22**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, capoverso «3-bis», in fine, dopo le parole: «è membro.», aggiungere le seguenti: «Ai fini del presente articolo si considera svolta pubblicamente la condotta messa in atto mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62. Il precedente periodo si applica altresì alla condotta che ha luogo con l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, quando la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza».*

---

**1.23**

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA, MALAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena è della re-

clusione da due a sei anni. La pena é della reclusione da tre a otto anni se il fatto é commesso attraverso strumenti informatici o telematici''».

---

**1.24**

GIOVANARDI

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. all'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».

---

**1.25**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

''Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici. o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili''».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1932****Art. 1.****1.1**

CALIENDO, PALMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifica all'articolo 336 del codice penale*) – 1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"»

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: "338 del codice penale", con le seguenti:*

"336, terzo comma, del codice penale".

---

**1.2**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "collegio" sono inserite le seguenti: "o ai suoi singoli componenti"».*

---

**1.3**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b) premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».*

---

**Art. 2.****2.1**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso, lettera a-bis, sopprimere le parole: «o minaccia».*

---

**2.2**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole: «ai singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti».*

---

**Art. 3.****3.1**

GIOVANARDI

*Al comma 1, capoverso «articolo 339-bis», sostituire le parole: «dagli articoli 582, 594, 595, 610, 612 e 635» con le seguenti: «dagli articoli 582, 610 e 612».*

---

**3.2**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «articolo 339-bis», sopprimere la parola: «594,».*

---



**3.3**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», dopo la parola: «giudiziario» inserire le seguenti: «nell'esercizio o».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale».*

---

**Art. 4.****4.1**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di altri».*

**4.2**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «, in qualità di candidati,».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 91**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**557<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2), al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 19.0.3 (testo 2)/1, 19.0.3 (testo 2)/2, 19.0.3 (testo 2)/5, 19.0.3 (testo 2)/6, 19.0.3 (testo 2)/7, 19.0.3 (testo 2)/9, 19.0.3 (testo 2)/10, 19.0.3 (testo 2)/11, 19.0.3 (testo 2)/19 e 19.0.3 (testo 2)/20. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 19.0.3 (testo 2)/17. Occorre valutare il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/13. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO dichiara un parere conforme riguardo al carattere oneroso delle proposte segnalate dal relatore, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 19.0.3 (testo 2)/17. Esprime, infine, un parere contrario sulla proposta 19.0.3 (testo 2)/13 in ragione della sua manifesta onerosità.

Il RELATORE, sulla scorta della relazione tecnica messa a disposizione nella seduta di ieri e dei pareri forniti dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il capoverso art. 19-*septies*. "Disposizioni finanziarie" sia così riformulato: "1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: '2000' è sostituita dalla seguente: '1943' e le parole: '1000 nel corso dell'anno 2016' sono sostituite dalle seguenti: '943 nel corso dell'anno 2016'. 2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: '49.200.000' è sostituita dalla seguente: '46.578.000', la parola: '94.200.000' è sostituita dalla seguente: '91.578.000' e la parola: '93.200.00' è sostituita dalla seguente: '90.578.000'. 3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: '46.000.000' è sostituita dalla seguente: '43.378.000' e la parola: '92.000.000' è sostituita dalla seguente: '89.378.000'. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio". Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/1, 19.0.3 (testo 2)/2, 19.0.3 (testo 2)/5, 19.0.3 (testo 2)/6, 19.0.3 (testo 2)/7, 19.0.3 (testo 2)/9, 19.0.3 (testo 2)/10, 19.0.3 (testo 2)/11, 19.0.3 (testo 2)/19, 19.0.3 (testo 2)/20, 19.0.3 (testo 2)/17 e 19.0.3 (testo 2)/13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2).».

La Commissione approva.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, sulla scorta del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e segnalando in particolare l'inserimento di un riferimento alla necessità di intensificare il coordinamento delle politiche economiche e alle difficoltà caratterizzanti il sistema bancario, illustra una bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: la definizione del quadro di riferimento per una *governance* economica euro-

pea rafforzata anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese; va proseguito il percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e il miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva «capacità di bilancio» (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di «*project bond*», da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa; rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, va evidenziato che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato.».

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver ringraziato e manifestato soddisfazione per il tenore del riferimento alle criticità del sistema bancario, chiede di valutare l'aggiunta, nell'ambito dello stesso riferimento, di una ulteriore citazione del cosiddetto *bail in* come elemento critico del sistema economico.

Il senatore URAS (*Misto*), premesso che sulla programmazione economica europea e dei singoli Paesi pesano alcuni fenomeni che caratterizzano l'attuale fase della vita dell'Unione, chiede l'inserimento nel parere di un riferimento alla discutibile gestione dei flussi migratori internazionali, soprattutto per quanto riguarda la chiusura delle frontiere che rischia di contraddire il contenuto sostanziale dei trattati sull'Unione europea e il principio fondante della libera circolazione delle persone con gravi conseguenze anche di carattere finanziario e di bilancio in particolare per l'Italia.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, pur segnalando che si tratta di questioni che si pongono sul confine delle competenze di altre commissioni, dichiara di concordare con il senatore Uras sulla rilevanza macroeconomica della attuale crisi degli accordi di *Schengen* e della necessità di ripristinare il normale funzionamento dei controlli alle frontiere secondo il Trattato. Concorda altresì sull'opportunità di integrare il parere con una citazione del cosiddetto *bail in* nell'ambito del riferimento alle condizioni del sistema bancario.

Il vice ministro MORANDO concorda sulla potenziale pericolosità delle tendenze in atto derivanti dalla nazionalizzazione della gestione delle frontiere, evidenziandone il rischio di collisione con il principio dello sviluppo del mercato unico.

Concorda, altresì, con l'inserimento nel parere di un riferimento all'unione bancaria. Ritiene tuttavia necessario prendere le distanze da una valutazione, peraltro molto diffusa, secondo cui i problemi attuali del sistema bancario deriverebbero in larga parte dall'introduzione delle nuove regole e, in particolare, di quella del cosiddetto *bail in*. Sottolinea infatti che nessuna regola opposta, comunemente denominata di *bail out*, risultava previgente, in quanto la partecipazione degli stati alle perdite bancarie costituiva un semplice comportamento diffuso nell'operare dei governi, da cui sono tuttavia scaturiti dei giganteschi conflitti di interessi nella gestione delle singole istituzioni finanziarie. Reputa pertanto sacrosanto introdurre, come è stato fatto sulla scorta delle decisioni europee, il principio del *bail in*. Concorda con quanti rilevano l'opportunità di una più lunga transizione per l'adeguamento del sistema bancario alle nuove regole, pur ricordando che i governi hanno deciso l'introduzione del principio nell'ottobre 2012, mentre la regola è stata formalizzata in ambito europeo nel 2014. A tal proposito fa presente che già da tempo alcune banche non propongono più obbligazioni subordinate alla clientela cosiddetta *retail* per la manifesta rischiosità di tali prodotti finanziari indotta dal nuovo quadro regolatorio.

Il PRESIDENTE dichiara che si farà carico di integrare il parere sulla base delle ulteriori osservazioni formulate nel corso del dibattito odierno, per votare il parere definitivo nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

**558<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, con la quale si è inteso tenere conto delle osservazioni emerse nel corso dell'ultima seduta di trattazione.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il Presidente per aver voluto considerare la propria segnalazione relativa alla presenza della nuova normativa in materia di risoluzione delle crisi bancarie. Con l'occasione, ritiene di precisare, in relazione a quanto puntualizzato dal vice ministro Morando nel corso della seduta antimeridiana, che il proprio invito ad un inquadramento critico della norma sul *bail-in* non riguarda il criterio generale, che può essere condivisibile, quanto l'onere addossato ai correntisti con depositi sopra soglia; non voleva invece riferirsi al rischio gravante sui sottoscrittori di prodotti di investimento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), pur apprezzando gli sforzi volti a rendere il parere più articolato, preannuncia un voto contrario, che segnala una valutazione negativa in merito alle recenti evoluzioni del diritto dell'Unione europea, che si sta rivelando scarsamente attento alle esigenze dei sistemi economici e sociali di Paesi come il nostro.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara, a sua volta, un voto contrario, evidenziando la debolezza della politica italiana nei confronti delle istituzioni europee.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia un voto di astensione, con il quale intende significare apprezzamento per l'inserimento nel parere dei profili critici legati ai flussi migratori.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) si esprime analogamente preannunciando l'astensione del proprio Gruppo, apprezzando da un lato le puntualizzazioni fatte proprie dallo schema di parere, ma esprimendo al contempo la necessità di garantire all'Italia un ruolo più attivo nell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto.

**(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BROGLIA (*PD*), tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo, propone l'espressione di un parere così articolato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

– preso atto della relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata relativa al provvedimento, nonché delle precisazioni fornite dal Governo in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione;

– preso atto altresì della necessità di aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, nel presupposto di una possibile approvazione del disegno di legge nel corrente anno 2016;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Seguito e conclusione dell'e-



same congiunto con esiti distinti. Parere non ostantivo con osservazioni e condizioni sugli atti di Governo nn. 264 e 265)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver ringraziato il Presidente per gli approfondimenti finora svolti ed aver apprezzato il materiale di documentazione messo a disposizione dagli uffici nonché le proposte di parere avanzate dal Presidente nella sua qualità di relatore, preannuncia l'intenzione di proporre alcune puntuali modifiche, tutte accomunate dall'intento di garantire la verificabilità parlamentare della spesa ed evitare il rischio di oneri pluriennali privi di traccia in bilancio per lunghi periodi. In primo luogo, con riferimento allo schema n. 264, suggerisce che all'articolo 22-*bis* della legge di contabilità si introduca nuovamente un riferimento ai «limiti» di spesa anziché agli «obiettivi», con l'intento di mantenere fermo un principio di predeterminazione delle risorse.

Il vice ministro MORANDO precisa che il concetto di obiettivi non consente spese aggiuntive, ma serve ad affrontare il caso di settori nei quali si voglia investire una certa quantità di risorse, garantendo così una programmazione della spesa. Ritiene questo un progresso qualificante rispetto al passato, dal momento che si forniscono indicazioni sugli obiettivi di spesa e non solo limitazioni quantitative.

Il PRESIDENTE ritiene la specificazione inserita nel testo necessaria per comprendere la qualificazione degli obiettivi di spesa, mentre un riferimento ai soli limiti renderebbe la programmazione meno comprensibile, riterrebbe pertanto preferibile mantenere il testo del parere nella sua attuale formulazione.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) propone, altresì, di integrare l'articolo 25-*bis*, al comma 2, con un riferimento al necessario rispetto della legislazione vigente.

Il rappresentante del GOVERNO premette di non avere obiezioni sostanziali alla proposta, segnalando tuttavia che l'esposizione del fattore legislativo è già presente nel testo in esame.

Il PRESIDENTE ritiene che una specificazione nel senso della necessità di tenere conto della legislazione vigente non sia di danno.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge un invito a precisare le prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 4-*bis*, chiarendo che un decreto direttoriale non può disporre modifiche agli oneri inderogabili.

Il vice ministro MORANDO esclude in ogni caso sia possibile disporre modifiche relative a spese inderogabili con atto amministrativo e

che il testo già lo stabilisce, tuttavia non espone particolari contrarietà ad una precisazione in questo senso nel parere.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), con riferimento al parere sullo schema n. 265, a proposito dell'articolo 34, comma 2 e comma 7, invita ad aggiungere un riferimento alla necessità di specifica pubblicità delle procedure ivi contenute.

Il PRESIDENTE ritiene che nulla osti alle integrazioni proposte.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) richiama quindi l'articolo 34-*bis*, comma 1, segnalando la necessità di ribadire che le eventuali deroghe vanno disposte con la fonte legislativa. Analogamente, andrebbe specificato all'articolo 34-*ter*, comma 5, che sia la legge di bilancio a disporre la creazione dei fondi ivi indicati.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che, a suo parere, il quadro normativo proposto già depone nel senso indicato dal senatore Azzollini, ma che tuttavia la Commissione ben può invitare ad una precisazione del testo.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), segnalando da ultimo l'articolo 44-*bis*, comma 3, nuovamente con riferimento al parere sullo schema n. 264, propone un raccordo delle tabelle con la situazione del debito statale e con i saldi di finanza pubblica. Aggiunge, quindi, un apprezzamento per l'attenzione rivolta dal relatore e dal Governo alle indicazioni fornite.

Il vice ministro MORANDO ritiene che i dati indicati siano già ampiamente esposti in bilancio e che le tabelle in questione siano realizzate per tenere conto delle evidenze di tesoreria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento a proposito dell'articolo 34, con particolare riguardo al comma 10: il cronoprogramma volto a garantire la tempestività dei pagamenti si presenta a suo avviso come mero onere documentale, con l'evidente rischio che la fase a valle, ossia quella dell'esecuzione dei pagamenti, possa poi essere ritardata come avvenuto nel passato. Chiede, inoltre, se si possa prevedere una forma premiale per gli enti con migliori risultati in termini di puntualità.

Il vice ministro MORANDO precisa che il nuovo sistema delineato dalle norme ha proprio l'obiettivo di contrastare i ritardi nei pagamenti, e che ha ad oggetto proprio la concreta esecuzione dei pagamenti stessi, in connessione con il bilancio di cassa. Ove tali pagamenti non avvengano in tempi regolari, è precluso l'accesso ai fondi di riserva. Non ritiene quindi necessaria l'introduzione di forme particolari di premialità.

Il senatore SANTINI (PD) osserva, incidentalmente, che la premialità è insita nella maggior consistenza dei fondi di riserva una volta che essi siano preclusi agli enti inadempienti.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dispone la disgiunzione dell'esame degli atti in titolo, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.

Illustra, dunque, una nuova proposta di parere relativa all'atto del Governo n. 264, integrata con le modifiche accolte dal dibattito, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE passa dunque ad illustrare, altresì, una proposta di parere riferita all'atto del Governo n. 265, modificata alla luce del dibattito intercorso, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– la definizione del quadro di riferimento per una *governance* economica europea rafforzata, anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese;

– va proseguito il percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e il miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva «capacità di bilancio» (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di «*project bond*», da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa;

– rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, va evidenziato che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato, per di più nel contesto dato dall'applicazione delle nuove regole in punto di risoluzione delle crisi bancarie a mezzo del principio del *bail-in*, la cui razionalità, nell'ambito del percorso dell'unione bancaria, è pur stata condivisa dall'Italia;

– emerge un evidente fattore di preoccupazione per la stabilità del sistema economico-finanziario, conseguente ai diversi segnali di restrizione della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e alla risposta, finora disomogenea, offerta al fenomeno dell'emergenza migratoria.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 264**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

– il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009;

– i detti principi e criteri direttivi devono essere interpretati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge «rinforzata» recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;

– il citato articolo 15, infatti, nel rinviare ad una successiva legge dello Stato l'integrazione in un unico documento dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare la legge di bilancio, stabilendo tra l'altro che essa reca «previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente»;

– in questo quadro, la ricerca di una maggiore «flessibilità» del bilancio, e dunque l'esercizio di una parte della delega, deve essere bilanciata con l'esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;

– appare pertanto necessario affrontare il tema concernente la flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, non già con il presente schema di decreto legislativo, ma con il successivo provvedimento che, ai sensi del citato articolo 15, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, con specifico riguardo alle modifiche che attraverso di esso potranno essere introdotte alla legislazione vigente;

– più in particolare, appare necessario espungere dal testo del presente provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con

riferimento alle rimodulazioni in via compensativa che possono essere effettuate tra diversi programmi di spesa, fermo restando che il testo di tali disposizioni dovrà comunque essere reintrodotta con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), appare necessario riformulare la modifica all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando in maniera più puntuale la definizione di programmi di spesa, allo scopo di evidenziarne la finalità omogenea di spesa;

– appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non solo negli articoli novellati dal presente schema di decreto legislativo, l'espressione «unità elementare di bilancio», fermo restando che, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'articolo 2, comma 2, del medesimo schema di decreto, nella fase di sperimentazione delle azioni l'unità elementare del bilancio rimane rappresentata dai capitoli;

– in questo quadro, appare altresì necessario denominare anche i capitoli delle entrate, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione», ferma restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da assicurare la dovuta uniformità terminologica all'interno della legge di contabilità pubblica;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*ter*, appare necessario precisare, nella novella introdotta all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di legge di bilancio, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

– all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che novella l'articolo 21, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinando il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere un'informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale;

– come si evince dalla relazione illustrativa al presente provvedimento, l'informazione in merito al raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 21, comma 17, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), dello schema di decreto in esame, viene comunque assicurata a legislazione vigente dai dati esposti nella nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità;

– all'articolo 2, comma 1, che novella l'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare una puntuale disciplina della fase di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all'unità elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i capitoli, ossia quella di articolazione della spesa dello Stato secondo l'oggetto della spesa medesima, mantenendo inalterato per la predetta fase l'attuale apparato informativo costituito dai macroaggregati di spesa;

– all'articolo 2, comma 2, appare necessario sostituire l'articolo 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema di decreto legislativo in oggetto;

– a questo riguardo, in particolare, appare necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del medesimo articolo 25-*bis*, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione;

– appare altresì necessario assicurare un adeguato livello di informazioni concernente le tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale;

– appare inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si stabilisce l'esercizio a decorrere dal quale le azioni costituiscono l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e la classificazione delle spese del bilancio – e non anche delle entrate, come impropriamente previsto dal testo – è conseguentemente aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – anziché da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all'esito della sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni originariamente individuate;

– infine, appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto articolo 25-*bis* della legge n. 196, anziché un'intesa con la Corte dei conti, che quest'ultima sia «sentita», ai fini della presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, attribuendo alla medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari;

– all'articolo 2, comma 4, che novella l'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove viene disciplinato il conte-

nuto della nota integrativa al bilancio, i criteri di formulazione delle previsioni devono intendersi collegati anche ai relativi riferimenti legislativi, ossia al criterio della legislazione vigente;

– all'articolo 3, la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stata prevista in relazione al criterio generale di delega concernente la semplificazione dei documenti di bilancio, nell'ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

– all'articolo 4, comma 1, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 22-*bis*, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario precisare, al comma 1 del medesimo articolo 22-*bis*, in coerenza con i principi e criteri direttivi di delega, che gli obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare;

– appare altresì necessario conservare, al successivo comma 2 del predetto articolo 22-*bis*, il riferimento normativo che consente ai Ministri interessati, ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, di proporre gli interventi da adottare non solo con il disegno di legge di bilancio ma anche con il disegno di legge di stabilità, fermo restando che il predetto richiamo al disegno di legge di stabilità dovrà essere soppresso con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;

– con riguardo al predetto articolo 4, comma 1, appare inoltre necessario assicurare un'adeguata divulgazione agli accordi intercorsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Ministeri, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

– le relazioni sul citato monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, sono sostanzialmente sostitutive del rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del quale viene del resto previsto la soppressione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;

– all'articolo 5, che novella l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1, non solo al fine di espungere dal testo, come dianzi evidenziato, le disposizioni concernenti la flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, precisando che i Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione indicano le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa de-



finiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1;

– all'articolo 5, comma 5, che novella l'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario in primo luogo precisare, ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, che le spese predeterminate per legge che vengono escluse dalle variazioni compensative ivi previste si riferiscono ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) e che tali variazioni dovranno comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del medesimo comma 5 dell'articolo 21, in modo da consentire l'utilizzo di eventuali spazi finanziari che residuassero dal rispetto dei citati vincoli;

– al medesimo articolo 5, comma 5, appare in secondo luogo necessario, da un lato, precisare che le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009 sono disposte in termini di competenza e di cassa, dall'altro, prevedere che, nel caso in cui esse abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni, al fine di assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse, possano essere disposte con decreto interdirettoriale, anziché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– sempre con riferimento all'articolo 5, comma 5, appare infine necessario riformulare più puntualmente il comma 4-*quinqüies* dell'articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ha luogo su proposta dei Ministri interessati e si riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire;

– all'articolo 6, comma 1, che inserisce all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il comma 1-*bis*, in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, appare necessario prevedere che l'ammontare degli stanziamenti possa essere commisurato all'andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al finanziamento di specifici interventi sia entrata in vigore da meno di tre anni;

– ancora con riguardo all'articolo 6, comma 1, appare necessario da punto di vista formale, fare riferimento al disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, anziché al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato;

– all'articolo 6, comma 2, che reca una disposizione di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge di cui al precedente comma 1 e la disciplina vigente in materia delle specifiche entrate di cui ai commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, appare necessario sostituire la predetta disposizione di coordinamento con puntuali novelle ai citati

commi 615, 616 e 617, in modo da rendere la disciplina vigente applicabile fino alla fine dell'anno 2016 e da prevedere, altresì, che a decorrere dall'anno 2017 anche alle predette entrate si applicherà la nuova disciplina introdotta all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al predetto comma 617;

– all'articolo 7, comma 1, che inserisce, tra l'altro, l'articolo 44-*bis* nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare, al comma 3 del predetto articolo 44-*bis*, che le tabelle recanti informazioni sull'integrazione dei dati contabili della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

– all'articolo 7, comma 4, che reca modifiche all'articolo 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come evidenziato dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare necessario, al fine di superare talune criticità rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, riformulare le citate modifiche, nonché il successivo comma 5 che stabilisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 7, comma 4;

– si tratta, in primo luogo, di far confluire nell'ordinario regime di chiusura delle contabilità speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009 n. 196, le contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi non rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, e, in secondo luogo, di prevedere che per le altre contabilità speciali concernenti eventi calamitosi si applichi il regime di cui ai citati commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 225, stabilendo un termine per la chiusura delle medesime contabilità pari a 36 mesi e, infine, di disporre la salvezza degli effetti dei provvedimenti di proroga già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

– all'articolo 8, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 38-*bis*, recante sistema di contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato, appare necessario precisare, in coerenza con il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *n*), della menzionata legge n. 196, che l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria avviene, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi;

– con riferimento al medesimo all'articolo 8, al predetto articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, appare necessario precisare che le convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche gli aspetti informatici delle procedure di controllo contabile di rispettiva competenza;

– sempre con riguardo all'articolo 8, laddove si inserisce l'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, da un lato, prevedere che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la dispo-

bilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter della predetta legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria delle transazioni elementari;

– il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, richiamato dal comma 1 del menzionato articolo 38-ter ai fini dell'adozione del citato piano dei conti integrato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stato adottato sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale riferimento generale per l'armonizzazione e il consolidamento dei conti pubblici;

– il piano dei conti che sarà utilizzato dalle amministrazioni centrali stesse, come precisato nei chiarimenti stessi, conterrà le sole voci finanziarie, economiche e patrimoniali di loro specifico interesse e l'eventuale revisione delle medesime voci dipenderà dagli esiti della sperimentazione;

– appare infine opportuno che, nell'ambito dell'esame del provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, sia introdotta un'apposita normativa in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile, analogamente a quanto previsto per il bilancio di genere dall'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 38-septies dello schema di decreto in oggetto;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»;

2) *all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* delle unità gestionali di bilancio *con le seguenti:* delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

3) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, sostituire le parole:* anche ricollocando programmi sulla base delle competenze tra amministrazioni diverse *con le seguenti:* anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

4) *all'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole da:* per ciascun programma *fino alla fine della medesima lettera con le seguenti:* per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5;

5) *all'articolo 1, comma 1, lettera i)*, *sostituire le parole*: unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione *con le seguenti*: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

6) *all'articolo 1, comma 1, lettera n)*, *sostituire le parole*: unità gestionali di bilancio *con le seguenti*: unità elementari di bilancio;

7) *all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente*: 3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolare entrate» sono sostituite dalle seguenti: «di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione»;

8) *all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente*: 4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

9) *all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente*: 5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate»;

10) *all'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti*: 5-bis. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

– al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio».

5-ter. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».

5-quater. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unità elementari di bilancio».

5-quinquies. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

5-sexies. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

5-septies. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;

11) all'articolo 2, comma 1, premettere la seguente lettera: 0ª) al comma 1, lettera e), le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»;

12) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli;

b-bis) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

13) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: tutte le unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

14) all'articolo 2, comma 2, sostituire il capoverso articolo 25-bis con il seguente:

ART. 25-bis. - (Introduzione delle azioni) – 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6;

15) *all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole:* in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare *con le seguenti:* in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire;

16) *all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* decreti interministeriali e *aggiungere le seguenti:* pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi;

17) *all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi»;

18) *all'articolo 5, sopprimere il comma 2;*

19) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole:* possono essere rimodulate *inserire le seguenti:* in termini di competenza e di cassa;

– *sostituire le parole:* con esclusione delle spese predeterminate per legge *con le seguenti:* con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;

20) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole:* variazioni compensative *inserire le seguenti:* , in termini di competenza e di cassa,;

– *sostituire le parole:* con esclusione delle spese predeterminate per legge *con le seguenti:* con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;

21) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-ter con i seguenti: 4-ter.* Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

4-ter.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti;

22) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-quarter, sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione.;*

23) *all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-quinquies con il seguente: 4-quinquies.* Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.;

24) *all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 23, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

– *al primo periodo, dopo le parole: nell'erogazione delle risorse inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2017;*

– *sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre;*



– al terzo periodo sostituire le parole *da*: con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato *con le seguenti*: con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1;

25) *all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente*: All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»;

– al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»;

– al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e fino all'anno 2016»;

– dopo il comma 617 è inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

26) *all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente*: Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.

27) *all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-ter, apportare le seguenti modificazioni*:

– al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis;

– dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;

28) *all'articolo 7, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti*:

4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque non superiore a 36 mesi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali».

5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.;

29) all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-bis, comma 1, dopo le parole: «le Amministrazioni centrali dello Stato adottano» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi,»;

30) all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure»;

31) all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso articolo 38-sexies con il seguente:

ART. 38-sexies. - (*Sperimentazione*) – Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 265**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– con il presente schema di decreto si intende in particolare valorizzare il momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate, al fine di consentire una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica; di rendere più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa; di migliorare la previsione e la gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali; di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi;

– nell'esercizio della delega si è tenuto conto della sperimentazione condotta con i ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, attività svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– in questo quadro, appare necessario assicurare coerenza all'esercizio della delega con quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;

– più in particolare, la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;

– in questa prospettiva, appare necessario prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all'articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell'economia e delle

finanze che definisce le modalità di compilazione del citato piano di cui al predetto articolo 1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità;

– sempre in relazione al piano finanziario dei pagamenti, al comma 1-ter dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal predetto articolo 1 del presente schema di decreto, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le singole unità elementari di bilancio;

– all'articolo 2, concernente le leggi di spesa pluriennale, che sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi;

– all'articolo 4, comma 1, appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria esclusivamente agli approfondimenti e alle analisi che gli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria effettueranno in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché all'intero articolo 4, posto che in relazione agli interventi da realizzare ai fini della razionalizzazione delle procedure contabili e del miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quantifica specifici oneri oggetto di copertura finanziaria;

– all'articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, appare necessario intervenire sulle citate modifiche alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati dal Governo in materia di controllo sui pagamenti stipendiali, di controlli a campione nonché in ordine al principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi;

– in particolare, per quanto riguarda i controlli sui pagamenti stipendiali, appare necessario, attraverso puntuali novelle agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, escludere dal controllo preventivo una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, delimitando il predetto controllo solo agli atti dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili), trasformando da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi e accessori, che confluiscono nel cedolino unico, erogati al personale delle amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi, allineandolo, in tal modo, al controllo sul trattamento economico principale che, allo stato attuale, viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della tesoreria dello Stato;

– in merito ai citati pagamenti, ai fini del controllo successivo, appare comunque necessario prevedere che gli uffici di controllo abbiano ac-

cesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possano richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;

– per quanto riguarda i controlli a campione, appare invece necessario estendere tale tipologia di controllo prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai rendiconti resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale e a quelli afferenti a contabilità speciali volte alla realizzazione di accordi di programma, di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 123, in modo da rendere maggiormente efficaci i controlli su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario;

– per quanto riguarda il principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi, appare necessario prevedere che, per alcune tipologie di atti, quali gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, i decreti di approvazione dei contratti o atti aggiuntivi, nonché i provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di cui rispettivamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, siano assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di uno dei rendiconti amministrativi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo n. 123;

– all'articolo 6, comma 2, che inserisce l'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, al comma 1 del medesimo articolo 34-*bis*, chiarire che la possibilità di deroghe al principio generale secondo cui gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio si riferisce alle ipotesi in cui ciò sia previsto anche dalla stessa autorizzazione legislativa di spesa sulla base della quale è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di parte corrente, intendendosi comunque escluso il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

– inoltre, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 2, appare necessario precisare al comma 5 dell'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente;

– sempre con riferimento all'articolo 6, comma 2, appare necessario riferire le rubriche degli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai residui passivi e, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale, appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell'articolo 30 della predetta legge n. 196;

– infine, con riguardo al predetto articolo 6, comma 2, agli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della citata legge n. 196 appare necessario fare riferimento ai «competenti Uffici centrali di bilancio» anziché ai «coesistenti Uffici centrali di bilancio»;

– all'articolo 9, recante disposizioni in materia di sperimentazione ed entrata in vigore, al comma 4 appare necessario prevedere che la sperimentazione ivi prevista abbia durata di 12 mesi dall'avvio della stessa e non di un esercizio finanziario, al fine di rendere tale termine coerente con la data del 1° gennaio 2018, a partire dalla quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in oggetto, in materia di impegno e pagamento;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole:* la predisposizione *aggiungere le seguenti:* per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione;

2) *all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

– al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'onere per competenza relativo *con le seguenti:* le quote di competenza attribuite;

– *al capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1;

3) *all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 34, comma 2, sostituire le parole:* legislativamente disciplinato. di *con le seguenti:* legislativamente disciplinato.; *indi, al comma 2, dopo le parole:* «le obbligazioni sono esigibili» *aggiungere le seguenti:* «, con contestuale, specifica pubblicità nonché nel rispetto delle leggi vigenti»; *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di tale piano viene data pubblicità»;

4) *all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– al primo periodo, sostituire le parole: ed analisi effettuati *con le seguenti:* da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per il la finanza pubblica;

– *sopprimere il secondo periodo;*

5) *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

– *alla lettera a) premettere le seguenti:* 0ª) all'articolo 5, comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; 0b) all'articolo 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-*bis*. Gli atti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5;

– *dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:* *d)* all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: *f)* ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale

centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; e) *all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3.bis.* Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera f), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario; f) *all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera f) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.;*

6) *all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

– alla rubrica del predetto capoverso articolo 34-bis, *dopo le parole: Conservazione dei residui aggiungere la seguente: passivi;*

– *sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.;*

– *al comma 2, sostituire le parole: al coesistente Ufficio centrale di bilancio con le seguenti: al competente Ufficio centrale di bilancio;*

– *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: secondo periodo del comma 2 con le seguenti: terzo periodo del comma 2;*

– *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi della legislazione vigente;*

7) *all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34-ter apportare le seguenti modificazioni:*

– alla rubrica del medesimo capoverso articolo 34-ter, *dopo le parole: Accertamento e riaccertamento annuale dei residui aggiungere la seguente: passivi;*

– *al comma 1, sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo;*

– *al comma 2, sostituire le parole: ai coesistenti Uffici centrali di bilancio con le seguenti: ai competenti Uffici centrali di bilancio;*

– al comma 5, dopo la parola: «appositi Fondi da istituire» aggiungere le seguenti: «, con la medesima legge,»;

8) all'articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della durata massima di un esercizio finanziario con le seguenti: della durata massima di 12 mesi.



## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 aprile 2016

### Plenaria

346<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Nicastro, presidente della Nuova Banca Etruria, della Nuova Banca Marche Sp.A., della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. e della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, accompagnato dal dottor Giancarlo Boi.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione del dottor Roberto Nicastro,**

**presidente della Nuova Banca Etruria, della Nuova Banca delle Marche S.p.A., della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. e della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor NICASTRO osserva che i dissesti delle quattro banche poste in risoluzione originano da significative concessioni di credito fuori territorio e da gestioni discutibili già sanzionate, – quali elementi propri di banche di dimensione regionale –, nonché dalla profondità della crisi economica e dalla lentezza dei tempi di recupero delle sofferenze, che costituiscono invece elementi strutturali di debolezza del sistema bancario in generale. Fa presente poi che prima della risoluzione delle banche in questione le condizioni che esse presentavano erano il capitale pressoché azzerato, la pressione sulla liquidità rimanente in ragione della prospettiva dell'entrata in vigore del *bail-in* e la sostanziale paralisi dell'attività creditizia. In assenza di interventi, le quattro banche sarebbero state messe in liquidazione con pesantissime conseguenze su correntisti, imprese affidate, e personale delle banche. Si sofferma quindi a ricordare i volumi dell'intervento posto in essere con la risoluzione, che ha originato svalutazioni complessive per 2,6 miliardi di euro per le quattro banche (la maggior parte derivanti dalle sofferenze), l'azzeramento delle obbligazioni subordinate e delle azioni per un valore totale di 860 milioni. Va però considerato che mentre per gli obbligazionisti *retail* il valore medio dei titoli posseduti si aggira intorno a 40.000 euro, per gli azionisti il costo storico è molto più basso. Con l'intervento dell'unità di risoluzione, ammontante a circa 3,7 miliardi, si è costituito un capitale versato, principalmente, come anticipo del contributo delle banche al sistema di garanzia dei depositi e, per la restante parte, finanziato da tre banche italiane con garanzia della Cassa depositi e prestiti. L'impegno assunto come richiesta esplicita delle autorità comunitarie è quello di completare la cessione delle nuove quattro banche entro il 30 aprile 2016, termine che peraltro potrebbe essere prorogato. L'oratore passa poi a svolgere una serie di considerazioni circa le emissioni di obbligazioni subordinate detenute da clienti *retail* delle quattro banche, facendo presente che una parte significativa delle stesse è stata acquistata ben prima del 2008 e che una parte rilevante risulta essere acquistata anche dopo l'ingresso delle banche in amministrazione straordinaria quindi con un acquisto consapevole della rischiosità del prodotto. L'analisi di tali differenziate posizioni potrà essere utile al fine di individuare delle soluzioni a favore dei possessori di tali titoli. Dà poi analiticamente conto delle azioni di responsabilità poste in essere dagli organi competenti e si sofferma a dare informazioni circa le attività poste in essere dalle nuove quattro banche in termini di nuovi affidamenti e nuovi mutui.

Per quanto riguarda il processo di cessione esso avverrà attraverso una procedura competitiva e non discriminante, con l'obiettivo di massimizzare il prezzo di vendita e di garantire anche in futuro una speciale attenzione al territorio. Dà conto delle numerose manifestazioni di inte-

resse pervenute e sottolinea che dalle tipologie di offerta dipenderà la scelta se procedere o meno ad una vendita in blocco.

Per quanto riguarda il sistema bancario in generale, esprime l'opinione che l'attività creditizia in Italia stenta a riprendersi in quanto essa è diventata certamente poco redditizia poiché assorbe sempre di più capitale e i tempi di recupero dei crediti sono eccessivamente lunghi. Paradossalmente le banche che non si dedicano all'attività creditizia vera e propria crescono di più e hanno quotazioni borsistiche crescenti. Tali elementi di difficoltà potrebbero essere superati rivedendo il mandato dei regolatori definito nel contesto internazionale volto ad incrementare i requisiti di patrimonialità e la stabilità, con un nuovo accento sulla sostenibilità del sistema; per quanto riguarda l'Italia, potrebbero essere utile, tra l'altro, una maggiore trasparenza sulla efficienza dell'azione giudiziaria per il recupero dei crediti.

Il presidente Mauro Maria MARINO auspica che il termine del 30 aprile possa essere prorogato per consentire una cessione al meglio e non una svendita di *asset* che sono molto importanti per i territori di riferimento.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) chiede se in assenza degli interventi governativi e del recepimento del *bail-in* la vicenda delle banche italiane sarebbe stata diversa e se le misure a sostegno che vanno prefigurandosi in queste settimane potevano essere adottate in precedenza.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) chiede se le azioni di responsabilità riusciranno a recuperare effettivamente risorse; osserva poi che dalla analisi dell'audit emerge che le gestioni discutibili delle quattro banche siano sfuggite agli organi di vigilanza. Rimarca poi polemicamente che è già scaduto il termine entro il quale il Governo si era impegnato a rimborsare i clienti penalizzati dall'applicazione del *bail-in* senza che ci siano misure di effettivo ristoro per i risparmiatori coinvolti.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede di conoscere se dopo il commissariamento le banche abbiano adottato o meno significative modifiche nelle loro pratiche gestionali.

Per quanto riguarda la lunghezza dei tempi di recupero dei crediti il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede se tale situazione dipenda o meno dall'inefficienza degli istituti di credito interessati.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritiene che la concessione del credito fuori territorio non possa costituire una causa rilevante del dissesto delle quattro banche, mentre invece esso sembra più attribuibile a discutibili decisioni assunte dai membri dei consigli di amministrazione rispetto all'erogazione del credito; chiede poi di sapere se ci siano state azioni della

dirigenza volte a sollecitare la vendita di prodotti rischiosi.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) chiede di sapere se esistono margini per ricostruire il rapporto tra i vecchi azionisti delle banche poste in liquidazione e le nuove banche, tenendo pure conto che gli azionisti sono stati chiamati a sottoscrivere aumenti di capitale senza un intervento chiarificatore degli organi di vigilanza.

Il dottor NICASTRO risponde alla senatrice Bonfrisco facendo presente che il carattere bancocentrico del sistema economico italiano lo rende più vulnerabile alle modifiche regolamentari e che certamente il recepimento del *bail-in* ha avuto un impatto in Italia maggiore rispetto ad altri ordinamenti nei quali in passato il sistema bancario era stato destinatario di ingenti risorse pubbliche. Al senatore Carraro fa presente che le azioni di responsabilità presentano al momento margini interessanti per un recupero di risorse in linea con quanto avvenuto in passato per eventi simili. Al senatore Tosato risponde che il commissariamento è uno strumento che tradizionalmente si accompagna alla ricerca di un acquirente che, nel caso di specie, non è stato individuato in ragione della eccessiva onerosità dell'intervento privato: in tali condizioni è stato inevitabile operare con la risoluzione. Sui tempi di recupero dei crediti non sono emerse difficoltà attribuibili all'operato delle quattro banche, trattandosi di una fragilità che interessa l'intero sistema bancario. In relazione al quesito della senatrice Ricchiuti osserva che le erogazioni fuori territorio sono esposte a un rischio di selezione avversa che mette in maggiore difficoltà le banche più piccole e maggiormente collegate ai territori di riferimento. Per quanto riguarda le gestioni discutibili, ferme restando le sanzioni erogate e l'azione della magistratura i fenomeni maggiormente riscontrati riguardano le modalità di erogazione del credito e il controllo del credito in essere. Per quanto riguarda la distribuzione di prodotti, ritiene che le reti abbiano operato in buona fede, ferma restando l'analisi delle decisioni assunte ai vertici circa i prodotti da vendere. Conclude facendo presente che le prescrizioni comunitarie impediscono un ristoro dei clienti delle vecchie banche attraverso l'azione delle *new banks* che sono ricapitalizzate con risorse pubbliche. Resta però in campo la prospettiva che il ricavo complessivo delle cessioni delle sofferenze e delle *bad bank* possano far incamerare risorse che, sussistendo nelle condizioni, potranno essere utilizzate per interventi nei confronti degli azionisti delle vecchie banche.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2000) MIRABELLI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino dei giochi**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Interviene il relatore MIRABELLI (*PD*) ricordando le numerose richieste di audizioni in relazione al disegno di legge, e le aspettative ingenerate dalla ripresa dell'*iter* parlamentare del disegno di legge.

Il presidente Mauro Maria MARINO prospetta alla Commissione l'ipotesi di programmare una specifica indagine conoscitiva a fini istruttori finalizzata ad acquisire informazioni sui numerosi aspetti interessati dalle disposizioni del disegno di legge in titolo.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) nel condividere tale proposta ritiene che la Commissione dovrebbe procedere alle audizioni di soggetti istituzionali, Monopoli e Sogei, poi di soggetti portatori di specifici interessi e successivamente i rappresentanti degli enti locali. Sarebbe invece opportuno al momento non affrontare singoli aspetti, quali quelli della pubblicità ovvero le problematiche di ordine medico, che interessano anche profili di competenza di altre Commissioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO registra quindi il consenso ad iscrivere all'ordine del giorno delle prossime sedute la proposta di indagine conoscitiva sul settore dei giochi.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) segnala al vice ministro Casero la scadenza del termine per procedere alla sostituzione delle macchine da intrattenimento e la necessità di un controllo stringente su tale operazione. Sollecita inoltre il Governo a fornire alla Commissione un aggiornamento delle disposizioni recate dal disegno di legge rispetto alle innovazioni introdotte nel comparto giochi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**  
(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il documento a consuntivo dopo avere esaminato la relazione programmatica.

Tale documento illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere. Rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) già esaminata dalla Commissione nelle sedute dei giorni 4, 10 e 16 febbraio scorsi e di cui si ribadiscono le parti dispositive. Costituisce un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti. In particolare rileva che il Governo riferisce di aver attribuito, in fase di negoziato, particolare importanza alle indicazioni formulate dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato con la risoluzione XVIII n. 95, approvata nella seduta del 2 luglio 2015 in relazione alla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM (2015) 129 definitivo) e alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo). Gli indirizzi della Commissione Finanze – e in particolare il coordinamento della disciplina dell'Unione con quanto stabilito dal Consiglio dell'OCSE circa la gamma di redditi ai quali estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico e l'adeguamento ai tempi negoziali del termine di entrata in vigore dello scambio – sono confluiti nella direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio del 10 novembre 2015 e nella direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015. Nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente ed efficace rispetto alle indicazioni espresse dalla Commissione, che sono state recepite nel testo finale delle proposte legislative esaminate. Conclude motivando la proposta di parere favorevole con osservazioni il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene quindi il senatore VACCIANO (*Misto*) il quale ricordando che il Consiglio europeo ha concordato un nuovo testo rispetto a quello presentato dalla Commissione europea concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale, suggerisce al relatore di inserire tra le osservazioni anche la sollecitazione a riprendere tale confronto in sede europea.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) suggerisce di inserire una osservazione relativa alla prospettiva di armonizzare le aliquote IVA su base europea.

Il sottosegretario CASERO condivide le osservazioni formulate dal relatore svolgendo una serie di considerazioni circa gli accordi internazio-

nali in materia di trasparenza e scambi informativi; in materia di IVA fa presente che una totale omogeneizzazione potrebbe ridurre i margini di flessibilità assegnati agli Stati membri.

La senatrice GUERRA (*PD*) ricorda che in sede di esame della relazione programmatica la Commissione si era già espressa in materia di armonizzazione delle aliquote IVA.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) riformula la proposta di parere accogliendo le indicazioni del senatore Vacciano e ritenendo opportuno rinviare ad altra sede una analisi approfondita delle questioni attinenti all'armonizzazione delle aliquote IVA.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole con osservazioni, nel testo modificato, pubblicato in allegato, viene posta ai voti e approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 14 aprile alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'Atto in titolo,

espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;

considerato che la Relazione:

illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;

rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4) già esaminata dalla Commissione nelle sedute dei giorni 4, 10 e 16 febbraio scorsi;

costituisce un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

rilevato che:

il Governo riferisce di aver attribuito, in fase di negoziato, particolare importanza alle indicazioni formulate dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato con la risoluzione XVIII n. 95, approvata nella seduta del 2 luglio 2015 in relazione alla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM (2015) 129 definitivo) e alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo);

gli indirizzi della Commissione Finanze – e in particolare il coordinamento della disciplina dell'Unione con quanto stabilito dal Consiglio dell'OCSE circa la gamma di redditi ai quali estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico e l'adeguamento ai tempi negoziali del termine di entrata in vigore dello scambio – sono confluiti nella direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio del 10 novembre 2015 e nella direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015;

nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente ed efficace rispetto alle in-



dicazioni espresse dalla Commissione, che sono state recepite nel testo finale delle proposte legislative esaminate;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione dell'impegno nella rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo alla definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

si ribadisce la necessità di sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742**

La Commissione, esaminato l'Atto in titolo,

espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;

considerato che la Relazione:

illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;

rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4) già esaminata dalla Commissione nelle sedute dei giorni 4, 10 e 16 febbraio scorsi;

costituisce un valido strumento per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;

rilevato che:

il Governo riferisce di aver attribuito, in fase di negoziato, particolare importanza alle indicazioni formulate dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato con la risoluzione XVIII n. 95, approvata nella seduta del 2 luglio 2015 in relazione alla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM (2015) 129 definitivo) e alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo);

gli indirizzi della Commissione Finanze – e in particolare il coordinamento della disciplina dell'Unione con quanto stabilito dal Consiglio dell'OCSE circa la gamma di redditi ai quali estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico e l'adeguamento ai tempi negoziali del termine di entrata in vigore dello scambio – sono confluiti nella direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio del 10 novembre 2015 e nella direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015;

nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente ed efficace rispetto alle in-

dicazioni espresse dalla Commissione, che sono state recepite nel testo finale delle proposte legislative esaminate;

che la discussione sulla proposta normativa concernente la separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale rimane ancora aperta e meritevole di attenzione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione dell'impegno nella rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo alla definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

si ribadisce la necessità di sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria****266<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesare e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02714 del senatore Gianluca Rossi sulla graduatoria del concorso del 2014 per la realizzazione di iniziative di informazione sulla prevenzione di violenze e discriminazioni a scuola, comunicando in primo luogo che il Ministero ha già trasmesso la lettera di accettazione alle scuole assegnatarie del finanziamento, indicando la data di domani, 14 aprile 2016, quale termine massimo per l'accettazione o meno della proposta.

Evidenzia poi che l'avviso pubblico ha registrato una grande partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche, tanto da render necessaria una proroga di 90 giorni rispetto ai termini precedentemente individuati. Ciò per permettere al Comitato paritetico Istruzione – Dipartimento pari opportunità, in qualità di commissione esaminatrice, di procedere ad una attenta analisi delle proposte progettuali e dei relativi importi richiesti dalle scuole.

Riferisce quindi che, allo stato, il citato Comitato ha esaurito i lavori di valutazione dei progetti pervenuti e – prendendo atto che il totale dell'importo richiesto dalle scuole ritenute meritevoli ha superato l'importo totale previsto dal bando e per garantire il finanziamento al maggior nu-

mero possibile di scuole – ha ritenuto necessario sia rimodulare i finanziamenti richiesti dalle scuole selezionate, sia richiedere alle stesse una riconsiderazione dei tempi di realizzazione delle iniziative. Tutto ciò ha determinato un ulteriore slittamento dei tempi.

Pertanto, il Sottosegretario informa che la pubblicazione della graduatoria definitiva avrà luogo una volta pervenuta l'accettazione formale, che fa seguito alla succitata lettera di accettazione, da parte di tutte le scuole interessate, le quali programmeranno l'avvio delle attività a partire dal prossimo anno scolastico.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) si dichiara soddisfatto delle indicazioni fornite e ringrazia il Governo per la celerità con cui è stata resa la risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), constatando che non vi sono iscritti nel dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### **(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva e si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 aprile, alle ore 12.

In discussione generale prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*), rilevando preliminarmente che i due temi trattati dal provvedi-

mento sono tra loro eterogenei. Ricorda poi che l'articolo 1 trae origine dall'esternalizzazione di alcuni servizi scolastici con l'obiettivo, allora dichiarato, di produrre presunti risparmi di spesa. Dette esternalizzazioni dovevano peraltro essere realizzate rispettando il limite dei posti accantonati. Ritiene dunque opportuno capire quali siano state le conseguenze di tali scelte, tanto più che si sono registrate continue proroghe. La stessa finalità originaria di conseguire risparmi a spese del settore scolastico risulta peraltro a suo giudizio deprecabile e comunque non pare essersi realizzata, anche tenendo conto che le convenzioni CONSIP sono attive solo in alcune Regioni.

Lamenta altresì che il personale ATA versa in una situazione di stallo, dopo essere stato penalizzato nel corso degli anni. Pur comprendendo i problemi occupazionali connessi alle disposizioni di cui all'articolo 1, ritiene necessario valutare anche la possibilità di utilizzare il personale ATA attualmente in graduatoria, pregiudicato proprio dalle suddette esternalizzazioni. Chiede dunque se vi sia una strategia di fondo e se ne siano stati attentamente valutati gli esiti.

Con riferimento all'articolo 2 sul Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), tiene a precisare che la deroga ai vincoli per le assunzioni, consentita al predetto Istituto, è una misura da tempo richiesta da tutti gli enti di ricerca e finora non concessa.

Coglie infine l'occasione per suggerire l'inserimento nel provvedimento in titolo, attraverso l'attività emendativa, di alcune tematiche oggetto di altri disegni di legge all'esame della Commissione, come ad esempio l'Atto Senato n. 1873. Si tratta infatti di questioni emergenziali che attengono al reclutamento dei ricercatori e dunque potrebbero essere incluse nel testo in quanto attinenti alla funzionalità della ricerca. In tal modo, potrebbe essere sfruttata la corsia preferenziale del decreto-legge per superare lo stallo in cui versano alcune iniziative legislative parlamentari, da tempo in attesa dei pareri della Commissione bilancio.

Un altro argomento che potrebbe trovare spazio nel provvedimento potrebbe essere a suo avviso la definizione dello *status* giuridico dei ricercatori, eventualmente da estendere anche al comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'urgenza in questo caso è motivata dalla modifica dei comparti della conoscenza nell'ambito della contrattazione, su cui peraltro si è svolta a suo tempo l'audizione del ministro Marianna Madia. Invita pertanto la relatrice e la Commissione tutta a riflettere su tali possibilità che concernono materie affini al decreto-legge e dunque non dovrebbero essere considerate estranee.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) condivide le preoccupazioni del senatore Bocchino e chiede di conoscere se effettivamente si siano realizzate economie di gestione e maggiore efficienza. Domanda peraltro come si proceda nelle Regioni dove non ci sono le convenzioni CONSIP, per comprendere se ne saranno stipulate di nuove o se si abbandoneranno le esternalizzazioni.

Dopo aver denunciato la maggiore precarizzazione e il taglio dei posti di lavoro, pone un'ulteriore questione emersa nello scorso gennaio da articoli di stampa, relativa alla multa comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per effetti distorsivi del mercato accertati durante gare CONSIP per i servizi di pulizia. Si tratta a suo avviso di fatti assai gravi da non sottovalutare, generati da meccanismi poco virtuosi.

Quanto all'articolo 2, ammesso di voler finanziare stabilmente il GSSI, reputa inadeguato l'ammontare previsto, tanto più che non si tratta di risorse aggiuntive ma di somme prelevate nell'ambito delle assegnazioni ordinarie. In proposito, chiede di sapere su quali specifici fondi gravino le coperture. Deplora peraltro la diminuzione dell'investimento sull'università e la ricerca dal 2011 ad oggi, sollecitando il Governo a trovare risorse in più per la ricerca.

Il senatore TOCCI (*PD*) domanda alcuni chiarimenti al Governo con riferimento all'articolo 2, ritenendo che l'istituzione di un nuovo ateneo al di fuori da ogni pianificazione sia un fatto inusuale. Rileva peraltro criticamente che tale scelta viene attuata con fondi ordinari, privando dunque gli altri enti di parte delle risorse. Rifiuta altresì l'affermazione per cui le risorse siano scarse, tenuto conto che di recente l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) è stato destinatario di un cospicuo finanziamento pubblico. Domanda altresì le ragioni per le quali il GSSI può beneficiare di deroghe ai limiti assunzionali mentre agli altri enti di ricerca non è data la stessa possibilità.

Invoca dunque una logica di programmazione che consenta di evitare scelte estemporanee, ferma restando una valutazione positiva sull'attività del GSSI. Ciò che desta perplessità è invece a suo giudizio il metodo di azione del Governo, che pare poco trasparente. Reputa perciò che la creazione di una Agenzia nazionale della ricerca potrebbe ovviare a tali circostanze attraverso l'elaborazione di una strategia unitaria.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla proposta del senatore Bocchino di inserire, attraverso emendamenti, anche ulteriori temi oggetto di disegni di legge all'esame della Commissione, ritiene in effetti che le materie del decreto-legge potrebbero prestarsi a varie interpretazioni. Preannuncia pertanto che sulla valutazione circa l'improponibilità degli emendamenti per estraneità alla materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, intende avviare un confronto con la Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha svolto la relazione introduttiva.

In discussione generale prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*), ricordando che la Commissione più volte ha stigmatizzato il ritardo nell'assegnazione della quota premiale. In questa circostanza, si tratta di distribuire nel 2016 fondi premiali relativi al 2014, acuendo perciò l'incertezza nell'attività degli enti di ricerca che hanno anche difficoltà a chiudere i bilanci. Giudica quindi addirittura ridicola la situazione venutasi a creare con riferimento alla premialità 2014.

Deplora inoltre che ancora una volta non sia stato possibile ottenere un finanziamento aggiuntivo, nonostante la Commissione lo abbia a più riprese sollecitato. Non è dunque credibile l'affermazione del Governo circa la scarsità delle risorse, atteso che esse vengono distribuite in favore di altri soggetti. Detti rilievi potrebbero essere già sufficienti a motivare a suo giudizio un parere contrario.

Registrando poi le novità del provvedimento, tra cui l'assegnazione di una quota del 70 per cento delle risorse sulla base della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e di una quota del 30 per cento in base a programmi e progetti elaborati dagli enti, lamenta l'assenza di un reale meccanismo meritocratico nella distribuzione dei fondi.

Con riferimento all'utilizzo dell'indicatore IRFS1, chiede le ragioni per le quali esso non coincide con i valori utilizzati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Esaminando l'assegnazione concreta delle risorse, ravvisa peraltro alcune incongruenze su cui sarebbe a suo giudizio opportuno un intervento del Ministro.

Dopo aver sottolineato che i fondi premiali consentono agli enti di proseguire o meno con le infrastrutture strategiche, si domanda in che maniera sia stato effettivamente premiato il merito. In ordine alla predetta quota del 30 per cento, domanda chiarimenti sul calcolo effettuato dal Ministero nel rimodulare le richieste finanziarie degli enti rispetto alle risorse disponibili.

Nel giudicare addirittura imbarazzanti i contenuti dell'atto, che lo rendono a suo avviso irricevibile, sollecita una modifica legislativa che ponga fine a tali modalità di distribuzione delle risorse premiali. Laddove l'attribuzione di quote premiali continui a realizzarsi in maniera poco chiara, sarebbe infatti preferibile a suo avviso applicare un taglio lineare



a tutti gli enti riducendo le risorse a suo tempo assegnate nel 2013, sulla base dell'ammontare disponibile nel 2014.

La senatrice PUGLISI (PD), non dichiarandosi affatto contraria al principio della premialità, reputa comunque necessario un chiarimento sui profili sottolineati dal senatore Bocchino. Chiede dunque un rinvio del seguito dell'esame.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), associandosi ai rilievi del senatore Bocchino, lamenta a sua volta che la quota premiale non risulta aggiuntiva, ma incide nuovamente sul fondo ordinario.

Condivide peraltro le criticità in relazione agli indicatori assunti a base del calcolo e sulle discrepanze dei valori ottenuti. A nome del suo Gruppo sollecita pertanto maggiori delucidazioni.

Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)) si dichiara disponibile a rinviare l'esame, riservandosi di compiere le opportune verifiche rispetto alle sollecitazioni avanzate. Preannuncia peraltro l'invio informale a tutti i senatori di uno schema di parere che raccolga le osservazioni descritte, in modo da poter concludere l'*iter* in tempo utile rispetto alla scadenza del termine per l'espressione del parere.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di rinvio nonché della proposta del relatore circa l'invio informale di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata domani, giovedì 14 aprile, alle ore 8,30, per il seguito dell'audizione del Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è sconvocata. Preannuncia peraltro che potrebbe essere individuata una nuova data già nella prossima settimana, compatibilmente con gli impegni del Presidente della Società e in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, con particolare riguardo alle politiche orizzontali che impattano nei settori di competenza;

valutato favorevolmente che il quadro dei media audiovisivi è stato oggetto di riesame al livello europeo, nella prospettiva del suo adeguamento normativo rispetto ai modelli commerciali esistenti, e che è stato messo in campo un progetto pilota nell'ambito della direttiva 2014/60/EU sulla restituzione dei beni culturali illegittimamente esportati fuori dal territorio di uno Stato membro, con lo scopo favorire lo scambio di dati tra Amministrazioni per tutto il 2016;

considerate le attività che il Governo ha avviato e proseguito in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e spazio, descritte nel capitolo 5, tra le quali:

la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;

il coordinamento delle delegazioni italiane nel Comitato di Programma di *Horizon 2020*;

la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca;

la partecipazione alle iniziative tecnologiche congiunte (*Joint technology Initiatives – JTI*);

la partecipazione alle attività del Comitato per lo Spazio europeo della Ricerca (ERAC), e il percorso di consultazione degli *stakeholder* del sistema nazionale di ricerca volto alla definizione di una strategia nazionale per la realizzazione dell'ERA;

il ruolo svolto nell'ambito del *Forum* strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), volto a definire una tabella di marcia per l'individuazione e la realizzazione di grandi infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo;

la definizione della Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione (SNR&I), che, in linea con gli indirizzi formulati dall'Unione, funge da filo conduttore per la scelta delle priorità da realizzare da parte dell'Amministrazione centrale e delle regioni, evitando la frammentazione delle azioni;

l'approvazione nel 2015 del Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione 2014-2020» rivolto all'intero territorio meridionale, finanziato con i fondi strutturali con una dotazione di circa 1.300 milioni di euro;

nel settore della ricerca spaziale, la partecipazione ai processi decisionali europei e l'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia «Spazio» per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale sulla base del »Piano Strategico *Space Economy*«, che presenta lo stato dell'arte e le prospettive dei programmi spaziali europei;

la prosecuzione della collaborazione tra l'Unione e l'Agenzia spaziale europea (ESA), con riferimento alla modifica dell'accordo esistente sulla base dell'esperienza acquisita nei programmi di navigazione satellitare «Galileo» e «Copernicus», ai quali il Governo continua a partecipare;

la promozione di un'attività di ricerca sull'Osservazione della terra, volta ad analizzare i fenomeni naturali e i processi che li governano, consolidando così una presenza di primo piano a livello mondiale;

tenuto conto, con riferimento alle politiche in materia di istruzione, elencate nel capitolo 15, del documento «Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione», adottato nel Consiglio Istruzione del 23 novembre 2015, che ha definito il nuovo ciclo di lavoro per il quinquennio 2016-2020;

condivisa la conferma delle quattro priorità strategiche del ciclo 2010-2015 contenute nel suddetto documento quali: consentire che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; migliorare qualità ed efficacia di istruzione e formazione; promuovere equità, coesione sociale, cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità;

rilevato che un ulteriore documento adottato dal Consiglio Istruzione del 23 novembre 2015, in materia di contrasto all'abbandono scolastico, ha sottolineato la necessità di risposte inclusive da parte di tutti i soggetti interessati, anche non appartenenti al settore istruzione, nonché la necessità di agire sul fronte della prevenzione;

apprezzate la partecipazione ai gruppi di lavoro europei per la costruzione e il rafforzamento di indicatori e parametri per la misurazione della *performance* nel processo Istruzione e formazione 2020, nonché la partecipazione alla settima indagine *Eurostudent* (2012-2015) sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari in Italia;

esaminate le azioni poste in essere a livello nazionale, in materia di istruzione, molte delle quali avviate a seguito dell'approvazione della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»);

preso atto altresì che, in merito alle politiche per lo sport, in linea con quanto previsto dal Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, la posizione italiana è stata tesa ad aumentare la cooperazione fra scuole e associazioni sportive, elaborare modelli innovativi per i corsi di educazione fisica, promuovere il ruolo di modelli dei genitori e degli atleti di alto livello, trarre vantaggio dai grandi eventi sportivi svolti in Europa per aumentare la motivazione dei giovani;

quanto alle politiche culturali, illustrate nel capitolo 16, manifestata soddisfazione per l'elaborazione del PON «Cultura e sviluppo» intera-

mente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale e rivolto a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

condivisa la proposta di costituire presso l'UNESCO un meccanismo procedurale e operativo per il coordinamento degli interventi di urgenza nelle aree di crisi, includendo la componente culturale nelle missioni di pace;

tenuto conto inoltre dei progetti cui l'Italia ha partecipato con riferimento a biblioteche e archivi nonché delle azioni avviate nel campo dell'audiovisivo, ossia la promozione all'estero delle opere italiane e la modernizzazione del quadro normativo in relazione al diritto d'autore nell'epoca digitale e al sostegno dell'industria creativa;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché prosegua nella collaborazione tra i diversi livelli di intervento, sia nazionali che internazionali, al fine di ridurre la frammentazione della ricerca nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (ERA);

2. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, in materia di istruzione, dia concreta attuazione alle politiche per ridurre l'abbandono scolastico, integrandole con una formazione di qualità e con iniziative idonee sul piano della prevenzione;

3. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché nel campo dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), dia adeguato sostegno alle iniziative legislative di riordino del settore, sfruttando anche il lavoro del cosiddetto «Cantiere AFAM», di cui si raccomanda la conclusione;

4. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché dia attuazione al PON Cultura e sviluppo, gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, proprio per valorizzare i territori più svantaggiati utilizzando il patrimonio culturale come volano dello sviluppo;

5. si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché potenzi il ruolo della pratica motoria a scuola, con particolare riferimento al primo ciclo e all'esperienza dei licei sportivi, utilizzando anche gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015 e tenendo conto altresì degli indirizzi che la 7<sup>a</sup> Commissione elaborerà nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in corso di esame.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 243**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria****229<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), sul provvedimento in esame.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere della relatrice. Rileva infatti che il parere proposto è assai scarno e generico e non coglie alcuni aspetti essenziali dell'attività svolta dal Governo italiano in Europa, sui quali sarebbe invece opportuno esprimersi in maniera più ampia.

Richiama in particolare il tema dell'agenda digitale italiana: a suo avviso, il Parlamento dovrebbe sollecitare il Governo a difendere in Europa le specificità nazionali e a proseguire nel percorso di raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale, per la quale finora è stato fatto molto poco. Ora finalmente, con l'impegno assunto da ENEL per il cablaggio in fibra ottica e la realizzazione dell'infrastruttura della banda larga e ultra larga, potrebbe esservi un punto di svolta.

Tuttavia, malgrado gli annunci eccessivamente trionfali del Presidente del Consiglio, anche in questa iniziativa permangono ancora molti aspetti oscuri. In primo luogo, non è stato ancora realizzato il cosiddetto «catasto delle reti», ossia la mappa aggiornata delle infrastrutture in fibra ottica già realizzate in varie parti del Paese. Senza questo strumento, vi è il rischio di fare duplicazioni e sovrapposizioni con il nuovo cablaggio, sprestando anche le limitate risorse disponibili.

In questo è dirimente l'esperienza di altri Paesi europei che, nel momento in cui hanno proceduto alla realizzazione dell'infrastruttura di rete, hanno anzitutto effettuato la ricognizione delle reti già esistenti. Invita quindi a valutare con attenzione tali questioni: specialmente nelle zone a fallimento di mercato, dove l'infrastruttura ENEL non è presente, si pone il problema di come portare il collegamento: in alcuni casi, infatti, potrebbe essere più opportuno ricorrere alle reti di telefonia mobile.

Il senatore FILIPPI (*PD*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

In relazione alle questioni poste dal senatore Crosio, pur riconoscendone l'importanza, ritiene che l'atto in esame non costituisca la sede opportuna per la discussione. La Commissione è infatti chiamata a rendere un parere alla Commissione di merito su una relazione consuntiva, che descrive semplicemente il lavoro svolto dall'Italia in ambito europeo nel corso del 2015 e non consente quindi una valutazione completa su alcuni *dossier* che sono ancora in corso.

Sul tema della realizzazione dell'infrastruttura a banda larga, preannuncia che nel prossimo mese di luglio, il Gruppo del PD avvierà un ciclo di seminari di approfondimento, proprio al fine di fare il punto su quanto è stato già realizzato e su quanto rimane da fare, specie relativamente all'individuazione dei diversi attori coinvolti e delle risorse necessarie.

In termini generali, è chiaro che l'indicazione delle strategie migliori, come pure il reperimento di una parte delle risorse, non potrà che venire dal mercato: ciò che finora è mancato è una visione strategica e una regia complessiva del sistema, che ora finalmente sembra emergere. Si tratta però di questioni che non possono, evidentemente, essere affrontate nel parere in esame.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La relatrice CARDINALI (*PD*), in replica al senatore Crosio, osserva che la relazione consuntiva che la Commissione sta esaminando non consente, per sua natura, uno sguardo ampio sui futuri sviluppi dei diversi *dossier*, essendo la semplice descrizione di quanto è stato fatto nel corso del 2015. Tuttavia, piuttosto che limitarsi ad una mera presa d'atto, ha comunque ritenuto opportuno indicare nelle osservazioni della proposta di parere una serie di priorità sulle quali dovrà focalizzarsi l'azione del Go-

verno. Il tema dell'agenda digitale e le questioni connesse evocate dal senatore Crosio sono comunque richiamate nelle premesse della proposta di parere, che ricorda inoltre essere una mera indicazione rivolta non direttamente al Governo ma alla Commissione 14<sup>a</sup>.

Nel merito delle questioni, sottolinea comunque che la svolta sull'infrastruttura della banda larga e ultra larga segnalata dal Presidente del Consiglio non è un mero annuncio ma è assolutamente concreta. L'ENEL ha già avviato una serie di progetti pilota per il cablaggio di alcune città italiane, la prima delle quali sarà Perugia, investendo risorse per un ammontare di 2,5 miliardi di euro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che è approvata.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

considerato che nel corso del 2015 la Commissione europea ha proseguito gli sforzi per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale (MUD), che si articola in una serie di azioni mirate, basate su tre pilastri: migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e servizi digitali in tutta Europa; creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale;

preso atto che nel 2015 la Commissione europea ha altresì avviato consultazioni con gli Stati membri per la revisione di alcuni aspetti della nozione di aiuto di Stato – in particolare sulla presenza di aiuti di Stato nel finanziamento pubblico di infrastrutture – in vista dell'emanazione di un'apposita Comunicazione, prevista nel secondo semestre del 2016;

richiamato l'ampio dibattito svolto sui servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali nel corso del 2015, con particolare riguardo alla possibile revisione della direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia C-347/14;

tenuto conto delle numerose iniziative assunte dalla Commissione europea in materia di trasporti, per quanto riguarda il settore aereo, stradale, ferroviario e marittimo, allo scopo di favorire la sempre maggiore liberalizzazione dei mercati e armonizzazione delle regole e delle procedure di funzionamento;

considerate altresì le novità intervenute nel 2015 in materia di politiche di coesione, con il completamento dei lavori di definizione della legislazione secondaria in attuazione dei Regolamenti sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020 e, in tale contesto, condividendo lo sforzo del Governo per ottenere l'applicazione in favore dell'Italia della clausola di flessibilità per investimenti pubblici;

valutata positivamente l'attività svolta dal Governo in relazione alla Strategia per il mercato unico digitale, introducendo misure tese a facilitare il commercio *on line* in un quadro giuridico che impedisca discriminazioni geografiche sui prezzi e limiti il fenomeno del *geo-blocking*, nonché riguardo all'attuazione dell'Agenda digitale europea, attraverso l'approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale e l'adozione dei connessi provvedimenti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

apprezzata complessivamente la posizione del Governo per quanto concerne le politiche volte al rafforzamento del mercato unico europeo in materia di trasporti, con particolare riguardo allo sviluppo dell'aviazione civile, finalizzato alla liberalizzazione del mercato e all'ampliamento delle possibilità di accesso allo stesso, nel quadro della «Strategia per l'Aviazione per l'Europa» perseguita dalla Commissione europea; all'adozione di provvedimenti nel settore del trasporto stradale, tesi ad accrescere la sicurezza stradale e a ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti dei veicoli; alla conduzione dei negoziati relativi al Quarto pacchetto ferroviario, per la definizione del «pilastro tecnico» e, in prospettiva, anche del «pilastro politico»; all'implementazione di una politica del trasporto marittimo volta a favorire la liberalizzazione e la trasparenza dei servizi portuali, a promuovere il trasporto delle merci per nave e i diritti dei passeggeri, a perseguire una politica marittima integrata che si propone di definire un approccio più coerente alle diverse questioni;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) nel settore delle telecomunicazioni, si ribadisce la necessità di portare a compimento con determinazione le azioni già avviate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, sia in sede nazionale, sia in sede europea;

b) si sollecita la prosecuzione dei lavori finalizzati alla elaborazione di una nuova disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione agli scali aeroportuali;

c) per quanto riguarda l'aviazione, si richiama l'importanza di favorire il rilancio dei negoziati relativi al Pacchetto sul Cielo unico europeo II *plus* e alla liberalizzazione del settore nonché la rapida definizione delle questioni rimaste ancora irrisolte;

d) relativamente al Quarto pacchetto ferroviario, si sollecita la rapida conclusione dei negoziati riguardanti il cosiddetto «pilastro politico»;

e) in materia di trasporto stradale, si sottolinea la necessità di promuovere tutte le misure tese da un lato ad elevare la sicurezza della circolazione, dall'altro a diminuire il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO<sub>2</sub> da parte dei veicoli;

f) con riferimento al trasporto marittimo, si invita a sostenere il rafforzamento della Politica marittima integrata dell'Unione;

g) si incoraggia il pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove regole in materia di politiche di coesione, attraverso un utilizzo più ampio ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020, con particolare riguardo ai settori delle infrastrutture e della logistica.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 242**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)*

### **Plenaria**

**174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il presidente FORMIGONI ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FASIOLO (*PD*) esprime in premessa la propria condivisione per i contenuti del disegno di legge in esame, in quanto finalizzato al sostegno di una coltura, quella della canapa, in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, il consumo del suolo, la desertificazione e la perdita della biodiversità, oltre a fungere da coltura di rotazione.

Sottolinea inoltre che la normativa specifica quali sono le varietà di canapa ammesse e individua numerosi settori produttivi in cui la stessa può essere impiegata: dall'alimentazione alla cosmesi, all'industria e artigianato fino al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca. Dette produzioni sono assistite da specifiche procedure e controlli. La compatibilità con la normativa italiana ed europea è assicurata da verifiche rispettose del principio del contraddittorio con l'agricoltore.

Ritiene ulteriori elementi positivi quelli del sostegno alla ricerca sulla canapicoltura e la tutela del consumatore.

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, al quale potrebbero essere eventualmente apportate limitate modifiche in senso migliorativo, in un'ottica di immediato rilancio di un importante settore produttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) interviene in sede di replica prendendo atto positivamente delle considerazioni puntuali testé svolte dalla senatrice Fasiolo. Condivide l'importanza del sostegno alla produzione della canapa, trattandosi di un materiale dalle molteplici modalità di utilizzo.

Ricorda che nel corso delle audizioni è emersa con chiarezza la necessità per i produttori di una normativa di riferimento e assicura il proprio impegno per una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, intervenendo a sua volta per la replica, richiama l'*iter* del provvedimento anche nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati, che ha condotto a un testo ampiamente condiviso. Auspica che uguale consenso possa registrarsi anche presso il Senato e possa portare a una celere entrata in vigore.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame per giovedì 28 aprile, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera, che affronta il tema della lotta agli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, proponendo un efficiente e accessibile sistema di donazione e di distribuzione a fini di solidarietà sociale.

Rileva che le fondamentali esigenze che ispirano l'iniziativa vanno ravvisate nell'obiettivo di garantire, da un lato, la sostenibilità economica ed ambientale nell'uso ottimale delle risorse alimentari e, dall'altro, un incremento della solidarietà sociale nei confronti delle fasce più deboli della società.

L'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco sono assunti ormai acquisiti come premessa essenziale a qualsiasi prospettiva di sviluppo, che non può prescindere anche dai costi che alla collettività derivano dai consumi di risorse naturali, idriche, energetiche e dalle emissioni di anidride carbonica che la produzione, la trasformazione e la distribuzione di tutti i prodotti alimentari.

L'analisi e le conseguenti riflessioni sulla situazione attuale e in prospettiva inducono a riconsiderare i modelli di consumo e facilitare la transizione verso un modello che metta al centro la sostenibilità del sistema, basandosi sul riconoscimento del diritto al cibo, già affermato dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e recentemente riaffermato nella «Carta di Milano» in occasione di EXPO Milano 2015, con la sua proposta tematica «Nutrire il pianeta, energia per la vita», di cui il provvedimento in esame rappresenta, per molti aspetti, una diretta eredità.

Sottolinea che l'analisi sopra svolta si basa su dati provenienti da istituzioni e osservatori in ambito internazionale ed europeo, i quali testimoniano una situazione che desta ampia preoccupazione in riferimento sia all'aumento della povertà sia alla quantità di spreco del cibo destinato ad uso umano, con evidenti riflessi verso la sostenibilità e l'efficienza delle produzioni rispetto alla salvaguardia dell'ambiente.

Si tratta di dati che trovano la propria fonte nella FAO, nei competenti uffici della Commissione europea, in centri di studi di rilievo indiscusso, aventi ad oggetto ordini di grandezze considerati a livello mondiale ed europeo, e impongono un'attiva opera, anche legislativa, delle istituzioni nazionali e sovranazionali per porre rimedio a prospettive preoccupanti.

Specifica che tale opera di intervento non potrà prescindere dalla considerazione e dalla presenza di una duplice direttrice: da un lato, la necessità di intervenire sul fronte dell'educazione, stimolando i cittadini verso scelte e condotte più consapevoli che superino ottiche utilitaristiche; dall'altro, favorire l'aspetto organizzativo e la chiarezza normativa per gli operatori economici, con particolare riguardo alla filiera ad alta e media recuperabilità.

Nell'ottica delineata, evidenzia che il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo di incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione sia nei confronti della riduzione dello spreco alimentare con attività di prevenzione ed estensione del ciclo di vita dei prodotti, sia mediante l'impulso a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze – in particolare alimentari – ai fini di solidarietà sociale.

Rileva che l'articolato del provvedimento è suddiviso in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il capo I delinea agli articoli 1 e 2 finalità e definizioni del disegno di legge, indicando, quanto alle prime, la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici al fine di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze, di contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore di persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale, le cui fasi di raccolta o ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita a determinate condizioni anche oltre il termine minimo

di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo, a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, corrette prassi operative atte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione, l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con il successivo articolo 13. Mentre infatti l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012, istituito in relazione al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi, tra le quali si segnalano obblighi d'informazione della RAI, la stipula di accordi o di protocolli di intesa nel settore della ristorazione da parte delle Regioni, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare ed ecostenibile.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle

persone indigenti, istituendo altresì un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, incrementandone la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Segnala che, con l'articolo 13 già illustrato, inizia il capo III del provvedimento.

L'articolo 14 considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati, purchè conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori e idonei ad un successivo utilizzo. Inoltre si interviene, con l'obiettivo di contribuire alla sua sostenibilità economica, sull'attività di recupero dei capi in oggetto, in particolare sulla fase di trattamento, che attualmente si divide in selezione e igienizzazione.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati o scaduti, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, prevedendo tra l'altro modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni in oggetto, casi possibili e condizioni di detraibilità IVA e di deducibilità dal reddito.

L'articolo 17 conferisce al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Specifica che l'articolo 18 esime le cessioni in esame dai requisiti di forma scritta, previsti dalla disciplina che regola il regime delle donazioni.

Propone, infine, lo svolgimento di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo più approfondito.

Conviene la Commissione.

Il presidente FORMIGONI invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare le richieste di audizione per una rapida calendarizzazione delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-  
ZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti della Fondazione Istituto Danone, sui disegni di legge nn. 313 e 926 sulla dieta mediterranea, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 243**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**228<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico GENTILE risponde all'interrogazione a prima firma dei senatori Giroto e altri, n. 3-02090, su iniziative per la liberalizzazione del mercato dell'energia, evidenziando che il decreto legislativo n. 102 del 2014 ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, e temperando i costi e i benefici connessi, consenta, su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico, la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e, in particolare, al mercato dei servizi di dispacciamento, della generazione distribuita e delle fonti rinnovabili, nonché della domanda, anche attraverso aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione.

Tale previsione risponde all'esigenza di rimuovere le discriminazioni fra potenziali fornitori di servizi nel mercato del dispacciamento – produttori, consumatori e in futuro sistemi di accumulo – consentendo in tal modo di valorizzare il contributo di tutti, inclusi gli impianti di generazione alimentati da fonte rinnovabile, la cui crescita rapida e significativa, ha prodotto negli ultimi anni effetti importanti sul mercato elettrico, richiedendo al sistema la disponibilità di servizi per il gestore di rete sempre più flessibili.

Avverte che già oggi la domanda e la generazione distribuita da fonti rinnovabili non programmabili, anche se non abilitate alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento, possono partecipare ai mercati dell'energia e alla regolazione degli sbilanciamenti in forma aggregata per singole zone.

Segnala, inoltre, che l'attuale disciplina del mercato della capacità, approvata con decreto 30 giugno 2014, prevede la partecipazione della domanda e della produzione da fonti rinnovabili.

L'Autorità ha avviato un procedimento, con delibera dell'agosto 2014, per dare attuazione alle nuove disposizioni del comma 1, articolo 11, del Decreto legislativo 102 del 2014, anche se limitatamente alle lettere *d)* ed *e)* che sono al centro della richiesta parlamentare. Successivamente è stato avviato un confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità e Terna con particolare riguardo ai due seguenti interventi. In primo luogo, la revisione dei criteri e delle condizioni per la definizione, selezione e remunerazione dei servizi di dispacciamento, al fine di consentire una più ampia partecipazione alla fornitura dei predetti servizi da parte della generazione, del consumo e dello stoccaggio di energia, secondo criteri di neutralità tecnologica e di garanzia della sicurezza del sistema. In secondo luogo, la modifica dei prezzi di sbilanciamento, al fine di riflettere il corretto valore dell'energia elettrica in tempo reale sulla rete di trasmissione nazionale e di allocare correttamente i costi derivanti dallo sbilanciamento degli operatori del mercato dei servizi, ivi inclusi i produttori di energia da fonti rinnovabili. Va infatti evidenziato che la partecipazione delle fonti rinnovabili e della domanda al mercato dei servizi non può prescindere da una efficace responsabilizzazione di tali unità alla corretta programmazione.

Informa che l'analisi degli interventi volti a consentire la partecipazione attiva della domanda e della generazione rinnovabile terrà conto sia dei vincoli di carattere tecnico e operativo nella gestione della rete di trasmissione, funzionali a garantire la sicurezza del sistema al minimo costo, sia dei costi connessi alla partecipazione dei nuovi soggetti, anche con riferimento ai requisiti tecnici e alle dotazioni impiantistiche che dovranno essere garantiti dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili e dalla domanda per poter essere considerati idonei alla fornitura dei servizi di dispacciamento.

Gli esiti del tavolo consentiranno al Ministero di fornire i primi indirizzi circa gli obiettivi ed i vincoli, in modo da dare concretezza al procedimento avviato dall'Autorità.

In conclusione, assicura che il Ministero dello Sviluppo economico continuerà, quindi, anche nelle successive fasi attuative del processo di riforma del mercato elettrico, a fornire tutte le informazioni che il Parlamento ritenesse utile acquisire.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*), che si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Ritiene infatti che le parole del sottosegretario Gentile non abbiano toccato i punti chiave dell'atto di sindacato

ispettivo in oggetto. Ribadisce poi che le fonti energetiche rinnovabili non possono partecipare alla pari con i combustibili fossili, sia al mercato del giorno prima sia a quello infragiornaliero che ai servizi di dispacciamento. Per risolvere tale problema invita il Governo a valutare eventuali misure per un ulteriore miglioramento degli attuali meccanismi di mercato, che, a suo parere, sarebbero a costo zero, a tutto vantaggio di cittadini e imprese, che attualmente sono costretti a pagare in bolletta un costo di dispacciamento molto più alto rispetto a quanto avviene in Paesi come la Germania e il Regno Unito. Lamenta infine il ritardo con cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adempie alla consultazione indicata dal decreto legislativo n. 102 del 2014.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell’interrogazione iscritta all’ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, richiama i principali punti dello schema di parere favorevole con osservazioni, presentato e illustrato ieri.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del Gruppo M5S, del senatore GIROTTO (*M5S*), la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, è posta ai voti e risulta approvata.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia (COM (2016) 54 definitivo) (n. 104)**

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 122)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), nel richiamare i principali punti della relazione precedentemente svolta, presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, che tiene conto anche del parere della Commissione Politiche dell’Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (*M5S*), a nome del Gruppo M5S, lo schema di risoluzione proposto dal relatore viene posto ai voti e risulta approvato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM (2016) 53 definitivo) (n. COM (2016) 53 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 121)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con rilievi, pubblicata in allegato, che tiene conto anche della osservazione della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (*M5S*), a nome del Gruppo M5S, lo schema di risoluzione proposto dal relatore viene posto ai voti e risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2188) CALEO ed altri. – Disposizioni per il contrasto alle false cooperative**

**(2130) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Disposizioni per il contrasto delle false cooperative**

(Esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*), illustra i disegni di legge in titolo, recanti disposizioni per il contrasto alle false cooperative.

In premessa ricorda che nell'ottobre 2015 l'Associazione delle cooperative italiane (ACI) ha sottoscritto il «Manifesto per un'economia pulita», nel quale si auspica, tra le altre cose, un mercato in cui non ci sia posto per le false imprese, cui ha fatto seguito la raccolta di 100.000 firme per una legge di iniziativa popolare, alla quale si richiamano i due disegni di legge in esame.

Passa poi ad esaminare sinteticamente le finalità dei due provvedimenti.

Il disegno di legge n. 2130, secondo la relazione che accompagna il testo, si propone, da una parte, di aumentare la capacità del sistema di vigilare le società cooperative e, dall'altra, di sanzionare in modo significa-

tivo quelle cooperative che, in un modo o nell'altro, non si sottopongono alla vigilanza stessa, godendo di una condizione di opacità.

Il disegno di legge n. 2188 invita a prestare attenzione anche ad altri fattori che interessano il mercato e tutti i suoi attori. Tra questi, il fenomeno del massimo ribasso nelle gare di appalto che, inevitabilmente, favorisce le imprese che non rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative; il tema della legalità; la *governance* delle cooperative, rafforzando la partecipazione dei soci ai processi decisionali delle loro imprese, anche per fornire loro gli adeguati strumenti volti a rimuovere gli amministratori che, attraverso comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico, danneggiano la cooperativa e i soci stessi.

Nello specifico, i testi, sostanzialmente analoghi, contemplano la sanzione della cancellazione dall'Albo delle cooperative italiane, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese cooperative che non siano state sottoposte alle revisioni e ispezioni previste dal decreto legislativo n. 220 del 2002: la conseguenza sarà lo scioglimento per atto dell'autorità e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Eccezioni all'ambito di applicazione di tale norma sono le cooperative sottoposte a gestione commissariale (che hanno già subito un provvedimento sanzionatorio provvisorio) o a provvedimento di scioglimento da parte del Ministero dello sviluppo economico (che hanno già subito un provvedimento sanzionatorio definitivo). Ulteriore eccezione opera per le banche di credito cooperativo (che rispondono a criteri di vigilanza complessi in relazione agli interessi che perseguono).

Ricorda poi che, per evitare ingiuste cancellazioni, si innova la disciplina della «dichiarazione sostitutiva», attualmente prevista dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 220 del 2002. Sempre sullo stesso argomento, segnala l'importanza di rafforzare l'efficienza degli strumenti di vigilanza, che vanno ricordati attraverso intese che consentano al Ministero dello sviluppo economico di coordinare revisori provenienti anche da altre amministrazioni (ad esempio, l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nello svolgimento dell'attività di vigilanza, presupponendo ovviamente la formazione del personale dedicato.

Infine riferisce sulla previsione che lo scioglimento degli enti cooperativi debba essere comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, entro predeterminati giorni dalla relativa adozione, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con l'intento di fornire all'Agenzia stessa un ulteriore strumento per intervenire nei confronti di quelle cooperative che si costituiscono e si sciolgono in tempi eccessivamente ristretti, nascondendo spesso intenti fraudolenti verso il mercato e lo Stato.

In conclusione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati e più direttamente coinvolti, individuando in prima istanza le varie associazioni nazionali delle cooperative, riservandosi di fornire un elenco completo in un secondo momento.

Il presidente MUCCHETTI, nel suggerire di audire anche i sindacati, avverte quindi che, in mancanza di obiezioni, si procederà a un breve ciclo di audizioni informali.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2280 e connessi (Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti).

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 15 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 aprile 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 80**

*Presidenza della Vice Presidente  
SPILABOTTE*

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 128 DEFINITIVO  
(DISTACCO DEI LAVORATORI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 81**

*Presidenza del Presidente  
SACCONI*

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 128 DEFINITIVO  
(DISTACCO DEI LAVORATORI)*



**Plenaria**  
**228ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto comunitario COM (2016) 128 definitivo (Distacco dei lavoratori), svoltesi oggi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Berger ha illustrato una proposta di parere favorevole (testo allegato al resoconto di ieri).

La senatrice PAGLINI (*M5S*) illustra una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto della seduta), da lei sottoscritta congiuntamente ai senatori Puglia e Catalfo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) preannuncia voto contrario al parere del relatore, denunciando i risultati negativi conseguiti dalla politica del Governo in materia di lavoro, come confermato anche dagli alti livelli di disoccupazione presenti nel Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, è approvata. Risulta pertanto precluso il voto sulla proposta di parere di segno contrario dei senatori Paglini, Puglia e Catalfo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

**(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare istituzione «Fondo dopo di noi»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è stato aggiornato alle ore 12 di domani, giovedì 14 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti e propone di concludere la discussione generale nella seduta odierna.

La relatrice PARENTE (PD) sottolinea la grande attesa che circonda il disegno di legge in esame, la cui copertura finanziaria è garantita da un apposito fondo previsto dalla legge di stabilità. Osserva che anche nel corso delle audizioni svolte sono pervenute numerose richieste di migliorare il testo, soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento del progetto di vita individuale; le soluzioni prospettate vanno in direzione della deistituzionalizzazione, coerentemente con i principi della Convenzione ONU di tutela delle persone con disabilità e delle esperienze già esistenti sul territorio. Ritiene altresì proponibile un miglioramento dello strumento dei *trust*, ricercando, inoltre, soluzioni più articolate, volte a valorizzare i patrimoni delle famiglie con persone disabili. Riconosce infine la necessità di dare attuazione alla disciplina prevista dal disegno di legge con specifiche norme sui livelli essenziali di prestazione.

La sottosegretaria BIONDELLI, nel condividere l'impostazione della relatrice, ribadisce l'attesa generale di una legge in materia, sottolineando le specificità del disagio mentale e delle conseguenti risposte che debbono essere date. Assicura piena disponibilità nei confronti di sollecitazioni finalizzate al miglioramento del testo, in particolare con riguardo allo strumento del *trust*.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana, chiede che alle dichiarazioni di principio contenute nel provvedimento si affianchi un preciso riferimento all'ottimale impiego delle risorse, come esige anche la normativa sul federalismo fiscale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ICHINO (PD) chiede informazioni sullo stato di alcuni disegni di legge di cui è relatore.

Il PRESIDENTE precisa le priorità della programmazione dei lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
SARA PAGLINI, PUGLIA E NUNZIA CATALFO  
SULL'ATTO N. 742**

L'11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

esaminato l'atto in titolo,

premessi che

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea viene adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e dà conto delle attività e delle priorità che l'Italia intendeva perseguire nella precedente relazione programmatica e come queste hanno trovato implementazione nell'azione del Governo sulle politiche europee;

la Relazione approfondisce e si focalizza su due macrotemi che hanno di fatto caratterizzato la politica europea dello scorso anno: il rilancio della crescita economica e la gestione della crisi migratoria;

per quanto riguarda il primo macrotema si segnala la creazione del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, la Comunicazione sulla Flessibilità della Commissione, il rapporto dei Cinque Presidenti sul completamento della Unione Economica e Monetaria;

il capitolo 13 della parte seconda della relazione affronta le tematiche relative a occupazione e affari sociali;

considerato che:

l'implementazione del Programma Europeo «Garanzia Giovani» sul territorio nazionale registra parecchie insufficienze. Nonostante un tasso di disoccupazione giovanile al 38 per cento, con punte del 50 per cento nel Sud, secondo il rapporto del programma aggiornato al 4 febbraio 2016 su una platea potenziale di beneficiari di azioni pari a 2,4 milioni, sono solo 955000 i giovani che si sono registrati al programma (il 39,9 per cento della potenziale platea) di cui soltanto 604000 (il 63,3 per cento del totale degli iscritti) sono stati presi in carico dai servizi per l'impiego. A 276000 di essi è stata proposta una misura prevista dal piano (il 28,9 per cento del totale degli iscritti), di cui al 61,6 per cento sono stati avviati a tirocini; il 21,2 per cento sono azioni formative e azioni di accompagnamento al lavoro; il 13,9 per cento sono *bonus* occupazionali; il 3,1 per cento servizio civile;

così come ha rilevato la Corte dei Conti Europea in un recente rapporto, sembra mancare una valutazione qualitativa delle offerte fatte ai ragazzi a partire da quale sbocco al lavoro hanno prodotto le esperienze la-

vorative e/o di tirocinio. È necessario, alla luce del dato che vede proprio i tirocini in testa alle offerte fatte ai ragazzi, mettere in campo un attento monitoraggio sugli esiti di queste esperienze per valutarne gli sbocchi lavorativi e, soprattutto, se vi sono stati palesi abusi;

inoltre, come rilevato nello stesso rapporto, è fondamentale per la buona riuscita di Garanzia Giovani, che a monte vi siano servizi per l'impiego efficienti ed efficaci e che vi sia il reale coinvolgimento del mondo delle imprese e della scuola;

purtroppo questa scelta non sembra quella messa in campo, fino ad oggi, dal Governo Italiano;

la disciplina vigente in materia ha evidenziato elementi di debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli operatori pubblici e da una limitata efficacia dell'azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l'impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale;

in particolare la persistente situazione di crisi economica ha portato allo scoperto le evidenti debolezze del sistema dei servizi per l'impiego nazionale, il loro scarso impatto sul livello occupazionale, il tasso di penetrazione dei servizi per l'impiego, cioè la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all'intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento,

in Italia solo un disoccupato su quattro si rivolge alle strutture pubbliche per avere supporto nella ricerca di un lavoro. Una percentuale inferiore alla media europea del 52 per cento, e particolarmente bassa se confrontata con l'82 per cento della Germania, il 58 per cento della Francia o anche il 40 per cento della Svizzera;

la maggiore efficienza dei servizi per l'impiego in altri paesi europei dipende molto dal *budget* e dalle dimensioni delle attività, che a loro volta determinano il successo nell'erogazione dei servizi. In Italia ci sono in tutto circa 550 Centri gestiti dalle province, per un totale di 7.200 dipendenti. Erogano 700000 colloqui di orientamento l'anno con una percentuale di collocamenti pari al 4 per cento circa. Ogni Cpi ha circa 16 operatori a disposizione degli utenti, con un rapporto medio di un addetto ogni 270 utenti. Il sistema tedesco si basa sull'Agenzia federale per il lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*), che conta una sede centrale, 10 direzioni regionali, 176 agenzie per il lavoro (*Arbeitsagenturen*) supportate da 610 uffici dislocati sul territorio. Le agenzie inoltre sono divise in sezioni specializzate per servire, ad esempio, la popolazione universitaria e i lavoratori dei vari settori economici. Gli addetti al settore sono complessivamente 100000 e si occupano di gestire i servizi di *placement*, consulenza, formazione, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro e distribuzione dei sussidi di disoccupazione. Anche considerando le dimensioni della Germania, la media è di un dipendente dell'Agenzia ogni 820 cittadini tedeschi circa (calcolato sul totale della popolazione), dieci volte superiore

del rapporto di uno a 8.600 in Italia. In Francia il *Pôle emploi*, (derivante dalla fusione nel 2008 dell'Agenzia nazionale per l'impiego, specializzata in servizi di collocamento, e dell'Unidec, atta a distribuire le indennità di disoccupazione) conta 50000 dipendenti e 1000 agenzie locali, con un *budget* di circa 4 miliardi l'anno per servire oltre 4 milioni di iscritti, l'80 per cento dei quali percepisce un'indennità di disoccupazione, a fronte di un 20 per cento di utenti giovani e donne in cerca del primo impiego. In Svizzera la principale piattaforma per erogare servizi nell'ambito del lavoro, del collocamento e della disoccupazione sono i 130 Uffici regionali di collocamento (Urc) in cui sono impiegati più di 2000 consulenti e cui risultavano iscritti alla fine di gennaio 2013, circa 150000 disoccupati (su un totale di 8 milioni di abitanti);

secondo un'indagine dell'Assemblea nazionale delle Province italiane, l'Italia spende l'1,4 per cento del Pil in politiche del lavoro, contro il 2,3 per cento della Francia, il 3,4 per cento della Germania e il 3,7 per cento dell'Olanda. Sul totale delle risorse a disposizione per le politiche del lavoro, l'Italia spende solo il 4 per cento in servizi per l'impiego, a fronte del 10 per cento della Francia, del 12 per cento della Germania e del 60 per cento del Regno Unito;

in Italia la percentuale di disoccupati è salita negli ultimi anni dall'8 per cento sino a superare l'11 per cento mentre in Francia, il tasso di disoccupazione è fermo al di sotto del 10 per cento e in Gran Bretagna, nonostante l'aggravarsi della crisi economica, la disoccupazione è diminuita al di sotto dell'8 per cento;

i dati sull'occupazione trionfalmente riportati dal Governo italiano dopo l'approvazione del cosiddetto *Jobs Act* oltre che palesemente sopravvalutati non sono stati accompagnati da una corrispondente crescita in termini di prodotto interno lordo;

da dati di febbraio 2016, nel 2015 con il *Jobs Act* si sono creati 109.000 nuovi posti di lavoro. Nel 2014, prima della nuova riforma dell'attuale Governo, i nuovi posti di lavoro furono 168.000. In pratica, a fronte di un investimento di 12 miliardi di euro i posti creati diminuiti di 59.000 unità con in più il decreto Poletti che ha liberalizzato ulteriormente il ricorso ai contratti precari;

come già più volte evidenziato, il riordino (e non la annunciata semplificazione) della normativa in materia di contratti di lavoro e, in particolare, l'introduzione delle cosiddette «tutele crescenti» ben lungi dal portare effettivi e durevoli benefici per quanto riguarda l'occupazione (imputabili solo a cospicui incentivi, erogati con gran dispendio di risorse pubbliche) si è tradotto in una diminuzione dei diritti (con l'abrogazione *de facto* dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) o addirittura (basti pensare alla nuova normativa in materia di lavoro accessorio) in un incentivo alla precarizzazione;

la Legge di Stabilità per il 2015 ha inoltre eliminato uno strumento strutturale molto utilizzato che erano le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 407 del 1990 per sostituirlo con uno temporaneo non strutturale. La legge n. 407 del 1990, che per quasi 25 anni ha rappresentato uno degli

incentivi più richiesti ed efficaci, è stata abolita in modo definitivo e sicuramente troppo frettoloso. Occorre ricordare che questa legge permetteva di assumere disoccupati di lungo periodo (più di 24 mesi) in qualsiasi momento e senza limiti di spesa: prevedeva infatti lo sgravio del 50 per cento e, in alcuni casi, per le zone del Sud, l'esonero totale dai contributi Inps ed Inail per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in qualsiasi momento;

per quanto riguarda il contrasto alla povertà nel documento in esame si evidenzia la disposizione inserita nei commi 386 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per il 2016 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

come più volte ribadito per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il Reddito di cittadinanza essendo anch'esso rientrante nel complesso delle misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza, oltre ad essere un Sussidio Universale per il contrasto alla povertà è uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà essendo condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro;

l'Italia e la Grecia sono ad oggi gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

tuttavia la proposta per l'introduzione anche in Italia del reddito di cittadinanza è stata bloccata presso questa Commissione dall'atteggiamento passivo dei partiti di maggioranza;

le misure recentemente proposte dal Governo italiano (il citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, le disposizioni di cui al disegno di legge delega attualmente all'esame della Camera dei deputati) appaiono più finalizzate a bloccare questa iniziativa che a dare concrete risposte. Esse appaiono infatti insufficienti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista dei soggetti potenzialmente interessati. Per dare reale efficacia la platea degli aventi diritto dovrebbe considerare come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa calcolata nei 6/10 del reddito mediano equivalente *pro capite*, come peraltro già previsto dal Modello sociale eu-

ropeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

a quanto già illustrato, deve aggiungersi la totale mancanza di iniziative concrete da parte del Governo circa una riforma della normativa in materia del calcolo dell'ISEE, riforma ancor più necessaria alla luce della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la vigente normativa nella parte in cui essa faceva ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili;

ciò detto non ci troviamo assolutamente in accordo con l'apprezzamento riscontrato nel parere ieri prodotto e ancor meno riteniamo di aver raggiunto obiettivi indispensabili allo sviluppo del nostro Paese;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**337<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa e che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul documento in titolo entro la giornata odierna.

Quindi, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, dà la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritiene che le iniziative descritte nell'ambito del documento in esame, pur avendo prodotto in alcuni casi risultati apprezzabili, non siano nel complesso suscettibili di una valutazione positiva. Cita a titolo di esempio le politiche per la gestione dei profili sanitari del fenomeno migratorio, a suo avviso inadeguate. Dichiarata, pertanto, che il proprio Gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il senatore GAETTI (*M5S*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, in quanto il documento in esame enumera una serie di iniziative politiche che si sono rivelate non all'altezza delle sfide da affrontare.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) osserva che il consuntivo della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2015 è in attivo sul piano dei buoni propositi ma deficitario sul piano dei risultati conseguiti, ragione per la quale dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.

La PRESIDENTE(*PD*), nell'annunciare il proprio voto favorevole, richiama l'attenzione sulle difficoltà che la ricerca italiana sta incontrando a causa delle restrittive modalità di recepimento della normativa europea in tema di sperimentazione animale. Si riserva di assumere a breve iniziative politiche per consentire il superamento di tali difficoltà e garantire ai ricercatori italiani la piena possibilità di accedere ai bandi e ai finanziamenti europei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

*(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso*  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) introduce l'esame del Documento in titolo.

Premette che il DEF – composto di tre sezioni (I: Programma di Stabilità dell'Italia; II: Analisi e tendenze di finanza pubblica; III: Programma Nazionale di Riforma), cui si aggiungono alcuni allegati – viene trasmesso alle Camere affinché esse si esprimano sugli obiettivi programmatici e sulle strategie di politica economica in esso contenute.

Fa quindi presente che il Documento prevede, nell'ambito del quadro programmatico: un incremento del PIL pari all'1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il 2018 ed all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il 2019; un tasso di inflazione IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati – valore a cui fanno in genere riferimento, come indice dell'inflazione, i contratti collettivi – pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,3 per cento per il 2017 ed all'1,5 per cento per il 2018; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,3 per cento per l'anno

in corso, all'1,8 per cento per il 2017 ed allo 0,9 per cento per il 2018, mentre per il 2019 si prevede un saldo positivo, pari allo 0,1 per cento. Tale rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è comprensiva del ricorso ai margini di flessibilità richiesti in sede europea. Inoltre, il Documento osserva che si intende perseguire questi obiettivi finanziari senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia vigenti – clausole che comporterebbero un aumento, a decorrere dal 2017, del prelievo fiscale – e adottando, invece, una manovra finanziaria «composta da un insieme articolato di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione».

Ciò posto, la Relatrice passa a illustrare le parti del Documento attinenti a profili di interesse della Commissione.

Il Documento afferma che il Governo è impegnato – anche tramite l'azione delle strutture commissariali attivate nelle regioni in *deficit* – a mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza sanitaria ed a migliorare la razionalità della spesa nelle regioni soggette a piano di rientro.

In merito, il Documento ricorda gli interventi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), tra i quali quelli (commi da 521 a 536 dell'articolo 1) concernenti: l'attivazione, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità; l'introduzione dell'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri.

Riguardo agli interventi *in itinere*, il Documento prevede: l'adozione del decreto legislativo sulla riforma della dirigenza sanitaria (con l'istituzione di un elenco nazionale di coloro che abbiano i requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali), decreto il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2016; l'approvazione entro l'anno in corso della nuova disciplina legislativa in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (sulla base del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016 e trasmesso al Senato – Atto Senato n. 2224); il completamento dell'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, «attraverso l'implementazione del nodo nazionale di fascicolo, che possa svolgere funzioni suppletive nelle more dell'attivazione dei nodi regionali permettendo, nel contempo, un efficiente monitoraggio della spesa sanitaria ed una ottimale interazione tra le strutture di ricovero e cura ed i cittadini»; lo sviluppo delle azioni necessarie alla creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'assegnazione del Codice Unico Nazionale dell'Assistito

(CUNA), «che consentirà di seguire il percorso sanitario del cittadino nei diversi *setting* assistenziali» del Servizio sanitario nazionale.

In materia di politiche sociali, il Documento ricorda, tra l'altro, il disegno di legge governativo Atto Camera n. 3594, presentato alla Camera dei deputati nel febbraio 2016, recante una disciplina di delega in materia di contrasto della povertà e di riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei servizi sociali, e il disegno di legge Atto Senato n. 2232 – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016 – recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Infine, la relatrice si sofferma sulle dinamiche della spesa sanitaria, quali risultanti dal Documento in esame.

Riguardo al 2015, la spesa sanitaria corrente del Conto economico consolidato della sanità relativo alle istituzioni delle Amministrazioni pubbliche è risultata, nelle stime di Contabilità nazionale, pari a 112.408 milioni (6,9 per cento del PIL). Rispetto al dato riportato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 (pari a 111.289 milioni), si registra un incremento di circa 1,1 miliardi di euro, dovuto principalmente alla dinamica della spesa per prodotti farmaceutici ospedalieri e per distribuzione diretta inclusi nei consumi intermedi a cui si aggiunge la revisione al rialzo della stima degli ammortamenti del settore sanitario per circa 250 milioni.

In particolare, con riferimento alle singole componenti di spesa riferite al 2015: la spesa per i redditi da lavoro dipendente è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8 per cento rispetto al 2014. Tale dinamica conferma gli effetti positivi derivanti dagli strumenti di *governance* del settore sanitario introdotti dagli Accordi Stato-Regioni intervenuti in materia. La riduzione è dovuta, si spiega nel Documento, a una serie di cause specificamente evidenziate: blocco del *turn over* nelle regioni in piano di rientro, contenimento delle assunzioni nelle regioni non in piano, automatismi nella rideterminazione dei fondi per i contratti integrativi. La spesa per i consumi intermedi è pari a 30.969 milioni, in crescita rispetto al 2014 del 5,2 per cento. La dinamica complessiva dell'aggregato è essenzialmente determinata dal tasso di crescita della spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici che registra un aumento di poco inferiore al 20 per cento. Al netto della componente farmaceutica, che rappresenta circa un terzo dell'aggregato complessivo, gli altri consumi intermedi registrano, viceversa, una diminuzione di poco inferiore all'1 per cento. La spesa per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market* è pari a 39.744 milioni, in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014.

Riguardo alle previsioni per il 2016-2019, occorre considerare che esse sono state effettuate sulla base delle legislazione vigente e del quadro macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento. In particolare, esse scontano, per il 2016, la manovra di 1.783 milioni prevista dalla Legge di stabilità 201657 e, per gli anni 2017 e successivi, il contributo del settore sanitario alla complessiva manovra a carico delle regioni, introdotta sempre dalla Legge di stabilità 201658. Tale contributo è stato de-

finito in sede di Intesa Stato-Regioni dello scorso 11 febbraio in 3.500 milioni per il 2017 ed in 5.000 milioni a decorrere dal 2018.

La spesa sanitaria del 2016 è prevista per un importo pari a 113.376 milioni, con un tasso di crescita dello 0,9 per cento. Tale livello sconta la predetta manovra di 1.783 milioni.

Per il personale la spesa per il 2016 passa da 35.158 a 35.375 milioni.

Per i consumi intermedi passa da 30.969 a 31.543, con un aumento dell'1,8 per cento.

L'ammontare della spesa sanitaria espresso in rapporto al prodotto interno lordo, nel periodo 2016-2019, è stimato in costante decrescita, passando dal 6,8 al 6,5 per cento.

In conclusione, la relatrice osserva che è da approfondire il rapporto tra la spesa indicata nel DEF e il fabbisogno sanitario previsto dall'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Stato Regioni nel febbraio 2016.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324) Delegha al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

**(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

**(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

**(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie**

**(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251**

**(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie**

**(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

La PRESIDENTE comunica che è stato presentato il subemendamento 3.200/1, a firma dei senatori Mandelli e Maria Rizzotti, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

La PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 13,30 di oggi, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è pervenuto un documento da parte dell'Associazione Sham Assicurazione e Gestione dei rischi.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324

### Art. 3.

#### **3.200/1**

MANDELLI, RIZZOTTI

*All'emendamento 3.200 sostituire le parole: «dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini» con le seguenti: «dei propri componenti nei Consigli direttivi degli Ordini».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 195**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,20*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANI-  
TARIO)*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**217<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*indi del Vice Presidente*

**CALEO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (n. 67)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALEO (PD) illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel quale è evidenziato il possesso delle competenze necessarie a ricoprire tale carica.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CALEO (PD), CUCCA (PD) (in sostituzione del senatore Cuomo), DALLA ZUANNA (PD), DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), IURLARO (AL-A (MpA)), MARINELLO (AP (NCD-UDC)), MIRABELLI (PD), MORGONI (PD), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PICCOLI (FI-PdL XVII), IDEM (PD) (in sostituzione della senatrice Puppato), SOLLO (PD) e VACCARI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Tommaso Pellegrino è approvata con 12 voti favorevoli e 1 astenuto.

**Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 68)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SOLLO (PD) illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, nel quale è evidenziato il possesso delle competenze necessarie a ricoprire tale carica.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CALEO (PD), CUCCA (PD) (in sostituzione del senatore Cuomo), DALLA ZUANNA (PD), DE PIN (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), IURLARO (AL-A (MpA)), MARINELLO (AP (NCD-UDC)), MIRABELLI (PD), MORGONI (PD), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PICCOLI (FI-PdL XVII), IDEM (PD) (in sostituzione della senatrice Puppato), SOLLO (PD) e VACCARI (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Agostino Casillo è approvata con 13 voti favorevoli.

**Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 69)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nel quale è evidenziato il possesso delle competenze necessarie a ricoprire tale carica.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CALEO (*PD*), CUCCA (*PD*) (in sostituzione del senatore Cuomo), DALLA ZUANNA (*PD*), DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), IURLARO (*AL-A (MpA)*), MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), MIRABELLI (*PD*), MORGONI (*PD*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PICCOLI (*FI-PdL XVII*), IDEM (*PD*) (in sostituzione della senatrice Puppato), SOLLO (*PD*) e VACCARI (*PD*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Tommaso Navarra è approvata con 12 voti favorevoli e 1 astenuto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente CALEO (*PD*) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento alla concentrazione soglia di contaminazione per l'amianto, lo schema di decreto nella definizione di terre e rocce da scavo prevede che esse possano contenere, al massimo, una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg (limite di rilevabilità analitico). A fondamento della riduzione da 1000 a 100 mg/kg del limite per l'amianto il Ministero dell'ambiente pone il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot.0003226 del 4 febbraio 2015 che tuttavia si riferisce ad uno specifico caso: a cumuli di terre e rocce da scavo al cui interno erano stati individuati «frammenti di cemento amianto» e classificati come rifiuti. Si ritiene tuttavia che l'abbassamento del limite di amianto consentito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (divieto di gold plating) nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica. La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull'amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quello della Gronda di Genova o del Terzo valico del Giovi) ai 100 mg/kg la gran parte dei materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi. Pertanto, si propone di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico»- con il seguente: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose». Di conseguenza, la Nota (\*\*\*) dell'Allegato 4, Tab. 4.1 andrebbe riformulata come segue: «Il valore limite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006». Andrebbe altresì previsto un maggior coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo a livello d'ambiente di lavoro e di contenimento della frazione aero-dispersa ai fini della tutela della salute introducendo indicazioni precauzionali sul trasporti con sistemi chiusi, opportuni apprestamenti del cantiere o verifiche in continuo della qualità dell'aria in prossimità dei cantieri;

con riferimento alla definizione di «matrice materiale di riporto» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), pur riconoscendo la specificità dei materiali di riporto rispetto ai terreni naturali, è condivisibile la previsione di accertamenti analitici particolari (in particolare il test di cessione previsto), ma al contempo è necessario che non siano posti ulteriori vincoli e limitazioni che possano risultare in ultima analisi eccessivamente discriminatori nei confronti dei riporti. È pertanto auspicabile che il decreto consenta, nell'ambito di scavi e rinterri e nell'ambito delle bonifiche, un'efficace e sostenibile gestione dei materiali di riporto, senza discriminazioni o discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disciplina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smaltimento degli stessi. A tal fine, si propone di utilizzare quale definizione di «matrice materiale di riporto» quella di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 2 del 2012. In ogni caso si ritiene necessario, rispetto all'attuale normativa e soprattutto alle indicazioni amministrative che i terreni nei quali sono presenti materiali di riporto che di fatto costituiscono l'orizzonte stratigrafico assimilabile a quello naturale, che, una volta effettuata l'analisi del terreno e verificate le relative soglie di contaminazione in funzione della destinazione urbanistica assegnata, si possa mantenere, se l'inquinamento è nei limiti ammessi dalla normativa, il terreno in sito, come previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come integrato dalla direttiva 2008/98/EU. Se invece il terreno risulterà avere livelli di inquinamento superiori a quelli ammessi per legge si dovrà applicare la normativa sulle bonifiche di cui alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, la definizione proposta, all'ultimo periodo dell'articolo 2, prevede che ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9. Tale definizione, disciplinando le quantità presenti in peso (al massimo il 20 per cento di materiale antropico) rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce nulla sul profilo ambientale. Si propone pertanto di eliminare dalla definizione sopra riportata il periodo finale e l'allegato 9;

con riferimento al test di cessione sui riporti, si propone, ai fini di una semplificazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al solo allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di puntualizzare che il test va fatto sul materiale «tal quale» e di raccomandare al Governo di rivalutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successive norme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE). Pertanto, il periodo di all'articolo 2, comma 1, lettera d): «Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale

stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo» andrebbe riformulato nei seguenti termini: «Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo». Conseguentemente all'Allegato 4, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da «incluso» fino a «di seguito»;

con riguardo alla definizione di «sito di produzione» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), si segnala che tale definizione è riduttiva e perciò si propone di estendere il concetto di produzione all'intero cantiere di realizzazione dell'opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete, comprende anche le aree di localizzazione dell'opera, quelle di cantiere, la viabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), circa i cantieri di piccole dimensioni, per quanto apprezzabile, non è esaustiva di un fenomeno molto complesso che vede la presenza di tantissimi «microcantieri» che sono generalmente ricorrenti nelle attività di gestione delle infrastrutture a rete. Si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera specificamente dedicata alla definizione di «cantiere di micro-dimensione» – quale cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi – semplificandone la gestione prevedendo una «autodichiarazione del produttore» in sostituzione della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21, attestante il rispetto dei requisiti relativi alla destinazione di utilizzo e contenente un set minimo di informazioni relative alle quantità e ai tempi previsti per l'utilizzo, e al sito di deposito. La questione dei microcantieri è molto importante sia in termini ambientali (riduzione del consumo di materiale da cava, riduzione della circolazione dei veicoli che trasportano i materiali, inquinamento atmosferico ecc.) sia in termini di minori costi complessivi di intervento. La questione va però affrontata per due aspetti di cui solo uno può trovare soluzione nell'ambito della attuale normativa nazionale ed europea vigente. Il riutilizzo del materiale come sottoprodotto in altro cantiere con caratteristiche analoghe è una fattispecie non riconducibile all'impianto della disciplina in discussione; tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione a particolari condizioni, ma una sua più corretta regolamentazione richiederebbe un intervento normativo di livello diverso, intervenendo, ad esempio, nell'ambito delle nuove proposte comunitarie in materia di rifiuti. Diverso il discorso per l'utilizzo all'interno del sito di produzione (es. riempimento dello scavo effettuato in precedenza) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'impianto normativo delineato non è idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'utilizzo in sito perché si basa su dichiarazioni del produttore di cui lo stesso non ha certezza, se non previo accertamento tecnico da effettuare con modalità, costi e tempi incompatibili con quelle indicate dallo schema. Si propone inoltre di introdurre specifiche semplificazioni sui piccoli cantieri, prevedendo esplicitamente, lad-

dove possibile, che il produttore possa attestare il rispetto di quanto dichiarato sulla base di dati e informazioni di tipo documentale a sua disposizione relativi al suolo oggetto di attività;

in merito all'articolo 3, si propone di integrare l'articolo con l'esplicita previsione che sono esclusi dal decreto del Presidente della Repubblica anche i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici, è incoerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria;

con riferimento ai valori naturali di fondo e al riutilizzo terre e rocce da scavo di cui all'articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire ex novo un Piano di indagine. Inoltre, il problema di gestione delle terre che hanno CSC conformi a valori di fondo e che devono trovare collocazione dopo lo scavo può essere ambientalmente risolto ricorrendo alle procedure di bonifica, le cui norme prevedono la possibilità di messa in sicurezza permanente e ciò al fine di evitare il paradosso che situazioni di contaminazione di origine naturale siano penalizzate rispetto a quelle di origine antropica. Per questi motivi, ai fini della semplificazione, della riduzione dei costi, nonché della riduzione del fabbisogno di siti di discarica e ferme restando le condizioni di tutela ambientale, si ravvisa l'opportunità di integrare la norma prevedendo la possibilità del ricorso, anche nel caso di elevate concentrazioni di origine naturale, a soluzioni tecniche di messa in sicurezza permanente. Si propone pertanto di ricorrere per analogia alla messa in sicurezza permanente, tipica del procedimento di bonifica dei siti inquinati, pur non trattandosi di rifiuti, integrando l'articolo 11 come segue: «Nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale può avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente». Si evidenzia che, per questa fattispecie, lo schema di decreto non tiene conto del principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti debbono essere proporzionati rispetto all'entità del cantiere. Infatti per le opere minori (non soggette a VIA) si prevedono i medesimi adempimenti tecnici delle opere che hanno una maggiore complessità con il risultato di maggiori costi e tempi più lunghi di quelli attualmente previsti (vedi articoli 20, comma 2, e 11). All'arti-

colo 27, comma 1, primo periodo, dopo le parole «piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento», si propone aggiungere le parole «o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di minime e piccole dimensioni». Sempre con riguardo a tale articolo, si condivide la soluzione di demandare al proponente l'opzione tra seguire la normativa previgente all'emanando decreto o aderire alla nuova disciplina. Si propone tuttavia una soluzione per la quale i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o normative precedenti per i quali sono stati approvati i Piani di utilizzo ovvero per i quali i Piani stessi lo siano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sono assoggettati alla normativa a quest'ultimo previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi Piani. E' comunque facoltà del proponente di un Piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del decreto del Presidente della Repubblica;

si propone inoltre di prevedere la specifica categoria dei microcantieri. All'articolo 21 andrebbe pertanto inserito un nuovo comma del seguente tenore: «2-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:

- a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e del titolo abilitativo;
- b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o meto dologie inquinanti;
- c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente;

a conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per almeno tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo». In subordine, si propone di non abrogare l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006 per consentire una disciplina successiva dei microcantieri;



inoltre, poiché il decreto affronta le problematiche del riutilizzo in siti oggetto di bonifica, sarebbe opportuno aggiungere, in fine della formulazione proposta per gestire le situazioni pregresse all'articolo 27, il seguente periodo: «Conservano validità, inoltre tutte le autorizzazioni al riutilizzo già assentite in approvazione di documenti di analisi di rischio o progetti di bonifica nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatto salvo quanto previsto in progetti, analisi di rischio, piani o altri atti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del regolamento»;

all'Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), andrebbe previsto che la caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, laddove le CSC del materiale scavato non siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica dell'area di deposito intermedio, il materiale dovrà essere stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare il contatto diretto con il suolo;

con riferimento all'Allegato 3 (Normale pratica industriale e stabilizzazione a calce), si segnala che l'esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell'EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d'infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8;

- sia indicata nel Piano di utilizzazione l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

si ritiene anche necessario il coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni, quali la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici e la riduzione volumetrica mediante macinazione, e quanto previsto nella Nota 7 dell'Allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006, che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la fram-

mentazione, la compattazione ed altro fra le operazioni di recupero (R12) di rifiuti;

con riferimento all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico fisica (porfirizzazione), si rileva che la differenza è netta tra l'amianto antropico (contenuto nei manufatti), che va inertizzato o rimosso e conferito in discarica, e l'amianto naturale (contenuto nella roccia), che costituisce montagne, rocce, sassi e che, nel caso di esecuzione di opere di scavo, va movimentato con opportuni accorgimenti per tutelare la salute – dei lavoratori, in particolare – e l'ambiente. Lo schema di decreto prevede che il campione sia porfirizzato totalmente, anche in caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie chimiche contenute. In sede di contributi tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Al di là delle problematiche esecutive, tale procedura è stata contestata su basi scientifiche poiché, notoriamente, l'effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un contaminante esogeno o endogeno al terreno. In nessuna norma ambientale, a livello internazionale, si prevede la riduzione «a cipria» della matrice ambientale e l'estrazione totale, perché tale condizione non solo non identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale di materiali/minerali di struttura estremamente compatta a materiali/terreni inconsistenti. Ciò premesso, si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la comunità scientifica e il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro dodici mesi la procedura più congrua. Al fine di elaborare, oltre ai principi generali, delle proposte tecniche precise, chiare e inequivocabili, sui metodi di campionamento e misurazione, che non è possibile redigere nelle more dell'approvazione del decreto, si propone di avviare una sperimentazione locale, ad esempio sull'opera Terzo valico dei Giovi. Tale sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una Task force di livello nazionale con tutti gli esperti interessati dalla modifica normativa in questione (Ispra, Istituto Superiore di Sanità, Centro G. Scansetti sull'amianto dell'Università di Torino e altri centri di ricerca, rappresentanti del MIT e del MATTM) in stretta relazione con gli operatori di settore, con l'obiettivo di produrre, entro un anno, dei protocolli condivisi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Si propone pertanto di sopprimere, all'allegato 4, il seguente periodo: «La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta» e di confermare le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e quelle di preparazione analitiche classiche. Inoltre, la mancanza di una espressa previsione circa la procedura da adottare nell'ipotesi di utilizzo di additivi non elencati tra le sostanze per le quali è prevista una concentrazione soglia di contaminazione e per i quali non risulta applicabile il principio di affinità tossicologica, rappresenta una notevole criticità dell'attuale allegato 4 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risolve solo parzialmente. Pur superando l'attuale vulnus normativo, la nuova di-

sciplina determina, infatti, il permanere di un alto grado di indeterminazione circa le modalità con le quali compiere lo studio di eco-tossicità da presentare all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e circa i valori limite da assumere a riferimento. Di conseguenza, la fase di predisposizione della documentazione resta gravata da un elevato grado di incertezza con l'evidente rischio che la successiva fase di valutazione da parte dell'ISS si realizzi in tempi più lunghi dei sessanta giorni previsti, con ripercussione nei tempi di completamento della sovraordinata procedura di VIA dell'opera. Si propone pertanto, di integrare opportunamente l'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, garantendo tempi certi al rilascio del pronunciamento dell'ISS e le procedure da seguire nell'ipotesi in cui l'Istituto non si pronunci nei termini. Infine è previsto – per la particolare situazione della valutazione della eco-tossicità degli additivi usati per lo scavo – il parere dell'istituto Superiore di Sanità che deve esprimersi nel termine di 60 giorni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per garantire la effettività del termine assegnato, si propone di prevedere un congruo ma perentorio termine per il parere dell'ISPRA, decorso il quale l'Istituto Superiore di Sanità si esprime. La compatibilità ambientale andrebbe provata prevedendo che il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sotto prodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella e non assimilabili tossicologicamente a quelle comprese nella tabella stessa, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale sopra richiamati si considera garantito quando il contenuto di sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), sia inferiore al valore soglia, di cui all'articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al limite di concentrazione, di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, per i siti ad uso commerciale e industriale. Inoltre, sempre con riferimento all'Allegato 4, l'attività di iscritti negli albi delle professioni può essere condivisibile, ma non si può riservare l'esclusiva a coloro che esercitano la libera professione, escludendo tutti coloro che hanno i medesimi requisiti ma operando alle dipendenze di imprese non sono qualificabili come liberi professionisti;

con riguardo all'Allegato 5 (Piano di riutilizzo), al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione

del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata all'ARPA o all'APPA prima dell'inizio degli scavi. In tale contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti indicazioni, strettamente tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti nel settore delle terre e rocce da scavo. Al punto 4, il primo punto andrebbe integrato come segue: – i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche. Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue:

«1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post – opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (...))»

Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:

«6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dal proponente e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su espresa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa))»

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento ai materiali litoidi, lo schema di decreto esclude una serie di materiali da scavo disciplinati nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 tra cui, in particolare, i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. L'esclusione e la conseguente derubricazione a sottoprodotti rischiano tuttavia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali. Pertanto, si propone di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera b) inserendo, nell'elenco delle opere indicate a titolo esemplificativo anche materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

con riguardo alle competenze attribuite all'Istituto Superiore di Sanità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si segnala che attribuire un potere normativo all'Istituto e cioè quello di indicare limiti di riferimento anche derogatori rispetto a quelli delle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 appare non corretto. Si propone pertanto di sopprimere le parole «o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto Superiore di Sanità» – in quanto ogni modifica ai limiti delle colonne A e B, sopra citate, deve avvenire con decreto ministeriale – e di aggiungere infine della lettera le seguenti parole: «o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale»;

alla fine dell'articolo 2, comma 1, lett. d), dopo le parole «enti di controllo;» andrebbero aggiunte le seguenti: «; le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi al test di cessione sono, invece, fonte di contaminazione per le acque sotterranee e come tali devono essere sottoposte alle operazioni previste all'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, attivando le procedure di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,». Infatti, nel caso in cui si debba rimuovere dal sito il materiale contenente i riporti, l'operatore potrà gestirlo come rifiuto oppure come sottoprodotto, se si verificano le condizioni previste dallo schema di decreto;

in merito al Capo I – Disposizioni Comuni rispetto alle Terre e Rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, si segnala come non venga applicato pienamente il principio di proporzionalità sulla base dell'entità dell'intervento. Infatti, su molti aspetti rilevanti ai fini della disciplina vengono definiti criteri e procedure comuni per i piccoli

cantieri, per i cantieri di grande dimensione e per i cantieri di grande dimensione soggetti a VIA e AIA;

con riferimento ai requisiti del deposito intermedio, si propone di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), una lettera a-bis) che disponga che: «siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali.» Sempre riguardo ai requisiti del deposito intermedio, si segnala che quanto previsto all'articolo 5, comma 1, alla lettera e) è eccessivo in particolar modo per il deposito intermedio effettuato nel sito stesso di produzione delle terre. Si propone quindi di escludere dall'obbligo di segnalazione il deposito effettuato nel luogo di produzione;

in merito all'articolo 6 (Trasporto), nell'ottica della semplificazione della riduzione della produzione di carta, si propone che la gestione della documentazione possa essere predisposta e conservata anche solo in modalità telematica, come del resto già contemplato dall'articolo 7 comma 2;

riguardo all'articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo), si segnala come l'individuazione di quattro Enti pubblici come destinatari della dichiarazione (Autorità competente, ARPA o APPA, Comune di produzione, Comune di destinazione) sia eccessiva. Si propone che il Comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri Enti coinvolti ed interessati in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

all'articolo 9, comma 4, la data in cui collocare l'inizio dei lavori è fissata in novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, termine che appare tuttavia eccessivo. Si propone pertanto di ridurre il termine a sessanta giorni, garantendo comunque l'effettività dei controlli. Inoltre, il comma 6 ammette che l'Autorità competente possa in ogni momento disporre il divieto di gestire le terre e rocce come sottoprodotti; non essendo previsto alcun atto di formale approvazione del Piano, tale norma ingenererebbe uno stato di assoluta indeterminatezza che appare necessario eliminare individuando nel momento di conclusione della procedura di VIA il termine ultimo entro il quale l'Autorità competente può disporre il divieto di gestione delle terre e rocce come sottoprodotti. Si suggerisce, pertanto, di proporre la seguente modifica all'articolo 9 comma 6: «6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, tale accertamento va eseguito prima del provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale; in ogni caso, l'autorità competente può, inoltre, nei provvedimenti conclusivi della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.» Va poi fatto presente che la procedura di presentazione del Piano di utilizzo andrebbe raccordata ad altre procedure amministrative contigue in materia di vincolo preordinato all'esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità e di ri-

qualifica dei siti di destino. A tal fine, si suggerisce di inserire il seguente comma all'articolo 9: «8-bis. I procedimenti per l'approvazione del Piano di utilizzo e per l'approvazione dei progetti di riqualifica dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo, ove ancora pendenti, possono essere accorpati su istanza del proponente in un unico procedimento. A tal fine l'autorità competente per l'approvazione del Piano di utilizzo – ove già non convocata per l'approvazione del progetto infrastrutturale – indice, entro 10 giorni dalla presentazione del Piano, apposita conferenza di servizi per l'esame istruttorio dei progetti, all'esito della quale tale autorità, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, rilascia, ove l'esito dell'esame sia stato positivo, un'unica autorizzazione per l'attuazione del Piano, che tiene luogo di tutte le autorizzazioni, nulla osta, benestare e/o pareri necessari alla sua piena realizzazione, inclusi quelli inerenti agli interventi da eseguirsi nei siti di destinazione finale dei materiali». Andrebbe contestualmente introdotto anche il seguente articolo: «Art. 19 bis – (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e al comma 1.»;

con riferimento all'articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC), si propone di confermare le funzioni di controllo ai competenti Enti territoriali, richiamando l'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare situazioni di conflittualità e di sovrapposizione nell'attività ispettiva, di consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati, nonché di costituire un Fondo nazionale alimentato da tutte le imprese che realizzano opere che comportano la produzione di terre e rocce da scavo, da utilizzare su base di area vasta e Città metropolitane per sostenere il costo dei controlli. Il comma 1 dell'articolo 10 andrebbe sostituito con il seguente: «1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9»;

in merito all'articolo 13 (Controllo equipollente), si propone di estendere la possibilità di eseguire controlli analitici anche a strutture private accreditate;

considerati i tempi normalmente intercorrenti tra lo svolgimento delle procedure di autorizzazione di opere infrastrutturali e quelli di apertura della loro effettiva cantierizzazione, si propone che l'efficacia del piano di utilizzo parta dall'inizio dei lavori e non dalla presentazione del piano. Va inoltre considerato che, come nel caso di infrastrutture strategiche (piano di utilizzo in progetto preliminare), il termine di due anni entro cui deve iniziare l'attuazione del Piano può risultare non sufficiente. Nel caso, si propone di estendere l'efficacia di tale termine ad almeno sette anni, in analogia alla validità degli altri titoli abilitativi;

lo schema di decreto prevede la possibilità di estendere la durata del piano una sola volta e per un limite massimo di due anni. Tali presupposti, difficilmente applicabili a piani di elevata complessità e durata come quelli delle grandi infrastrutture, comporterebbero il rischio di gestire come rifiuti ingenti quantitativi di materiali di scavo merceologicamente e ambientalmente idonei al riutilizzo. Si suggerisce, pertanto, la modifica dell'articolo 16 comma 1 nel senso di prevedere la possibilità di proroghe del piano di utilizzo didurata massima almeno pari alla metà della durata dello stesso Piano;

al Capo III del Titolo I, si riscontrano criticità poiché proprio sui piccoli cantieri era attesa una semplificazione volta a favorire le piccole e medie imprese nel reimpiego del materiale all'interno del cantiere. In particolare, per i cantieri fino a 6.000 metri cubi si propone una revisione delle tempistiche previste per a dichiarazione di utilizzo e per il deposito intermedio, garantendo maggiore flessibilità sulla base dei tempi richiesti dall'intervento a cui il materiale è destinato, nonché la possibilità esplicita di sostituire il processo di caratterizzazione con una verifica di tipo documentale;

con riguardo l'articolo 21, al comma 1 sarebbe opportuno prevedere un facsimile di dichiarazione (ad esempio quello attualmente previsto dall'Arpa) e concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori. Al comma 2, si ritiene opportuno integrare i riferimenti normativi concernenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contemplando tutti i casi (e non solo alcuni) in cui essa viene effettuata in luogo del piano di utilizzo e cioè: articolo 2, comma 1, lettere i), l) p), s), t), articolo 4, commi 2 e 5, articolo 5, articolo 7 commi 1, 3 e 5, articolo 21, comma 4, articolo 22, articolo 27, comma 1. Al comma 3 si propone di non limitare il numero degli aggiornamenti alla dichiarazione di utilizzo a condizione che si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata del Piano stesso;



con riferimento all'articolo 31 (Abrogazioni), si propone l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, che manterrebbe la sua ratio solo se non venissero disciplinati – come proposto dallo schema di decreto – anche i microcantieri, come sub-categoria di quelli «sino a 6.000 metri cubi».

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 13 aprile 2016

### Plenaria

181<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.9/1.

Il Relatore e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario al subemendamento 1.9/1.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto della senatrice FATTORI (*M5S*), la quale evidenzia come il subemendamento miri a rafforzare i presidi sanzionatori contro la violazione della normativa, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il subemendamento 1.9/1, che risulta respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, l'emendamento 1.9 è approvato.

Il PRESIDENTE dà atto del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione ex articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 10.2 (testo 2).

Il Rappresentante del Governo si rimette al relatore, che esprime parere favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime il suo voto favorevole, mentre la senatrice GUERRA (*PD*) preannuncia il suo voto di astensione.

Il PRESIDENTE quindi, non partecipando alla suddetta votazione, mette ai voti l'emendamento 10.2 (testo 2), che risulta approvato.

Dichiara conseguentemente assorbito l'emendamento 10.5.

Il senatore SONEGO (*PD*) propone il ritiro di tutti gli emendamenti e subemendamenti relativi al settore marittimo, al fine di svolgere un adeguato approfondimento della questione.

Il Relatore condivide la necessità di un ulteriore approfondimento, ma reputa conveniente procedere al respingimento «tecnico» in Commissione degli emendamenti e subemendamenti suddetti, al fine di permettere la loro ripresentazione in Assemblea.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) condivide la proposta del Relatore, sollecitando altresì un chiarimento sulle implicazioni di queste votazioni per il settore interessato.

Il Governo si dichiara favorevole al respingimento «tecnico» degli emendamenti e subemendamenti concernenti il settore marittimo.

Dopo un ulteriore intervento del senatore SONEGO (*PD*), volto a ribadire la necessità di approfondimenti ulteriori, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge l'emendamento 13.1, i subemendamenti 13.3/1 e 13.3/2, quest'ultimo fatto proprio dal senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nonché l'emendamento 13.3.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento 14.0.3.

In riferimento alla questione sui tartufi, trattata con il subemendamento 14.0.4/1 e l'emendamento 14.0.4, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni in merito alle implicazioni fiscali degli stessi e in merito ad eventuali iniziative analoghe all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Rappresentante del GOVERNO ricorda come il tema sia stato adombrato nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, ma senza che esso abbia trovato riscontro in una proposta normativa,

peraltro verosimilmente inammissibile. Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 14.0.4/1 e favorevole sull'emendamento 14.0.4, chiedendo inoltre al relatore di modificare la rubrica dello stesso con un richiamo al caso EU Pilot 8123/15/TAXU.

Il Relatore esprime parere contrario sul subemendamento 14.0.4/1 e riformula nel senso auspicato dal Governo l'emendamento 14.0.4 in un nuovo 14.0.4 (testo 2), evidenziando altresì che con esso si riduce l'IVA applicata alle cessioni di tartufi dal 22 al 10 per cento.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 14.0.4/1 e approva l'emendamento 14.0.4 (testo 2).

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 15.2/1, fatto proprio dal senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), e gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, concernenti il settore marittimo.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e subemendamenti riferiti all'attuazione della direttiva sulle vittime di reato, il PRESIDENTE, previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, mette in votazione distintamente gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 21.2, che risultano approvati.

Il PRESIDENTE dà atto che il subemendamento 21.0.2/1 è stato ritirato.

Previo parere favorevole del Governo, con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 21.0.2 e Tit. 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) (n. 122)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prende la parola la senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, che, nell'illustrare il provvedimento in titolo, rileva come le due proposte di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 106 e 107) costituiscono lo sviluppo delle due precedenti, già presentate il 16 marzo 2011 (COM(2011) 126 e 127).

Sulle proposte presentate il 16 marzo 2011 non è stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015.

Nonostante le ampie consultazioni svoltesi nel corso dell'*iter* legislativo delle due proposte succitate, e quindi anche nel corso della Presidenza italiana del 2014, il carattere politicamente sensibile dei temi trattati ha fatto emergere difficoltà in alcuni Stati membri, i cui ordinamenti giuridici non prevedevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell'unione registrata, né – sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti – era possibile escludere che, dal riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti negli Stati membri in cui erano ammessi, potessero derivare effetti indiretti sul diritto di famiglia nazionale.

Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri dell'Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno quindi richiesto alla Commissione europea di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori riguardati dalle due proposte in titolo e in tal senso è pregiudiziale l'approvazione della proposta di decisione in esame.

Prosegue la relatrice rilevando che la proposta di decisione si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE e che si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo dell'istituto della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del TUE.

L'atto in titolo non è sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità e si limita ad autorizzare i diciassette Stati membri dell'Unione ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articolo 1).

La relatrice illustra, infine, uno schema di parere non ostativo con osservazioni, esprimendo una valutazione positiva sulla proposta e ritenendo la stessa portatrice di vantaggi per tutti i cittadini europei dei diciassette Stati membri interessati, senza per questo arrecare alcuno svantaggio ai cittadini europei dei restanti Stati membri, che potrebbero peraltro successivamente aderire alla cooperazione rafforzata, ai sensi dell'articolo 328 del TFUE.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero dei Senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2016) 106 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2016) 107 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Osservazioni non ostantive con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra i provvedimenti in titolo in titolo e rileva preliminarmente che essi danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al COM(2016) 108.

Per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106), primo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri. La proposta non attiene invece ai profili sostanziali della disciplina del matrimonio.

Per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107), secondo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, anch'essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Per quanto riguarda la base giuridica, le proposte di regolamento si basano sull'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del TFUE, che riguarda misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.

Per il diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali è prevista l'unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento.

In riferimento al principio di sussidiarietà, con le due proposte si adottano norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, che devono essere identiche in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, così da garantire certezza e prevedibilità. L'utilizzo del regolamento è coerente con queste finalità.

In riferimento al principio di proporzionalità, le due proposte non tentano di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, né riguardano la tassazione della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi. Non ci saranno inoltre oneri per i cittadini, mentre l'onere a carico delle autorità nazionali interessate sarà limitato.

La relatrice, quindi, illustra un conferente schema di osservazioni non ostative, con alcuni rilievi.

La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2016) 106) appare condivisibile nella sostanza e non incide sulla disciplina sostanziale dell'istituto matrimoniale, non intaccando il nucleo fondamentale dello stesso riconducibile all'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale.

La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107) si iscrive ora in un quadro giuridico interno più attento alla regolamentazione delle unioni civili, come reso evidente dall'approvazione in Senato il 25 febbraio 2016 dell'apposito disegno di legge.

Entrambe le proposte, peraltro, specificano chiaramente che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l'istituto del matrimonio, né quello dell'unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell'unione registrata di altro Stato membro. In tal senso sono, peraltro, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello «stato civile» delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Si osserva, infine, che l'attuale formulazione dell'articolo 19 può creare incertezza nella individuazione della legge da applicare in materia di provvedimenti provvisori e cautelari.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), rilevato che i due atti in titolo sono proposte di regolamento, e quindi, una volta approvate, saranno autonomamente applicabili negli Stati membri, chiede di specificare meglio nel rilievo relativo all'articolo 19 le criticità che potrebbero derivare dalla sua approvazione, invitando la relatrice a modificare la dizione «può creare» con «crea».

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quali siano gli Stati membri dell'Unione che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

La senatrice GINETTI (*PD*), intervenendo in sede di replica, rinvia al parere approvato dalla Commissione sull'atto comunitario n. 122 per la puntuale elencazione degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata e condivide quanto testé affermato dal senatore Molinari, riformulando di conseguenza lo schema di osservazioni da lei presentato.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette quindi in votazione lo schema di osservazioni non ostative con rilievi, come riformulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 122

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo, considerato che:

– le due proposte di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 106 e 107) costituiscono lo sviluppo delle due precedenti, già presentate il 16 marzo 2011 (COM(2011) 126 e 127), aventi quale obiettivo di: trattare in modo coerente i regimi patrimoniali delle coppie all'interno di un'unica legge applicabile da parte di una sola autorità; permettere alle coppie sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale, applicando ai beni della coppia, come regola generale, la legge dello Stato di registrazione;

– sulle proposte presentate il 16 marzo 2011 non è stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015. Ciò anche in quanto la base giuridica delle due proposte era l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad aspetti connessi con il diritto di famiglia, per la quale il Trattato prevede la procedura speciale della deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo;

– nonostante le ampie consultazioni svoltesi nel corso dell'*iter* legislativo delle due proposte succitate, e quindi anche nel corso della Presidenza italiana del 2014, il carattere politicamente sensibile dei temi trattati ha fatto emergere difficoltà in alcuni Stati membri, i cui ordinamenti giuridici non prevedevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell'unione registrata, né – sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti – era possibile escludere che, dal riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti negli Stati membri in cui erano ammessi, potessero derivare effetti indiretti sul diritto di famiglia nazionale;

– dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri dell'Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno quindi richiesto alla Commissione europea di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori riguardati dalle due proposte in titolo e in tal senso è pregiudiziale l'approvazione della proposta di decisione in esame;



valutato che:

– la proposta di decisione si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE e che si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo dell'istituto della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del TUE: si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia; le misure promuovono la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e rafforzano il processo di integrazione; partecipano almeno nove Stati membri; sussiste il presupposto della *ultima istanza*, poiché gli obiettivi della cooperazione rafforzata, come riscontrato al Consiglio del 3 dicembre 2015, non possono essere perseguiti dall'Unione nel suo insieme (e quindi a 28);

– l'atto in titolo non è sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità;

– la proposta di decisione si limita ad autorizzare i diciassette Stati membri dell'Unione ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articolo 1).

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si esprime una valutazione positiva con riferimento alla proposta di decisione volta alla istituzione di una cooperazione rafforzata nei settori in esame.

Si ritiene, invero, la stessa, portatrice di vantaggi per tutti i cittadini europei dei diciassette Stati membri interessati, senza per questo arrecare alcuno svantaggio ai cittadini europei dei restanti Stati membri, che potrebbero peraltro successivamente aderire alla cooperazione rafforzata, ai sensi dell'articolo 328 del TFUE.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2016) 106 defi-  
nitivo e COM (2016) 107 definitivo SOTTOPOSTI AL  
PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,

considerato che:

– essi danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al COM(2016) 108;

– mirano a risolvere le difficoltà pratiche e giuridiche che affrontano le coppie formate da cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione, tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del *partner*;

rilevato che:

– per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106), primo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri. La proposta non attiene invece ai profili sostanziali della disciplina del matrimonio.

In particolare, l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio o successione a seguito del decesso di uno dei coniugi, in applicazione degli strumenti esistenti dell'Unione, è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi (articoli 4-19). La competenza è condizionata all'accordo dei coniugi nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 o negli altri casi la competenza è individuata secondo i criteri di cui all'articolo 6.

L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che sostituirà le norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti (articoli da 20 a 35).

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare; la competenza territoriale per la esecuzione dei provvedimenti come previsto dall'articolo 44, comma 2, è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione o dal luogo dell'esecuzione;

– per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107), secondo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, anch'essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

In particolare, l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di dissoluzione di un'unione registrata o successione a seguito del decesso di uno dei partner, in applicazione degli strumenti esistenti dell'Unione, è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti gli effetti patrimoniali dell'unione registrata (articoli 4-19).

L'armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che sostituirà le norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti (articoli 20-35).

Le norme in materia di riconoscimento e esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri (articoli 36-57);

valutato che:

– l'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile;

– per quanto riguarda la base giuridica, le proposte di regolamento si basano sull'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del TFUE, che riguarda misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, e in particolare, in connessione con il precedente paragrafo 2, lettere a) e c), il riconoscimento reciproco delle decisioni extragiudiziali e la loro esecuzione, e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di legge e di giurisdizione.

Per il diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali è prevista l'unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento; ciò a differenza delle altre materie rientranti nella cooperazione giudiziaria nelle materie civili, per le quali l'articolo 81, paragrafo 2, del Trattato prevede

invece l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, e quindi il voto a maggioranza qualificata in Consiglio e la codecisione con il Parlamento europeo, procedura che si propone di superare con la decisione che autorizza la cooperazione rafforzata;

– in riferimento al principio di sussidiarietà, con le due proposte si adottano norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, che devono essere identiche in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, così da garantire certezza e prevedibilità. L'utilizzo del regolamento è coerente con queste finalità;

– in riferimento al principio di proporzionalità, le due proposte non tentano di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, né riguardano la tassazione della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi. Non ci saranno inoltre oneri per i cittadini, mentre l'onere a carico delle autorità nazionali interessate sarà limitato;

preso atto che, nella scorsa legislatura, il Senato, con posizioni espresse dalla Commissione giustizia e da questa Commissione, aveva adottato due pareri motivati con cui aveva effettuato alcune valutazioni critiche delle due proposte di regolamento di cui ai COM(2011) 126 e 127, segnatamente nella parte in cui utilizzavano la base giuridica dell'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, relativa al diritto di famiglia, per regolamentare anche le questioni inerenti i matrimoni o le unioni registrate tra persone dello stesso sesso;

valutate le relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2016) 106) appare condivisibile nella sostanza e non incide sulla disciplina sostanziale dell'istituto matrimoniale, non intaccando il nucleo fondamentale dello stesso riconducibile all'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale.

La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107) si iscrive ora in un quadro giuridico interno più attento alla regolamentazione delle unioni civili, come reso evidente dall'approvazione in Senato il 25 febbraio 2016 dell'apposito disegno di legge.

Entrambe le proposte, peraltro, specificano chiaramente che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l'istituto del matrimonio, né quello dell'unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell'unione registrata di altro Stato membro. In tal senso sono, peraltro, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello «stato civile» delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Si osserva, infine, che l'attuale formulazione dell'articolo 19 crea incertezza nella individuazione della legge da applicare in materia di provvedimenti provvisori e cautelari.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228****Art. 1.****1.9**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

---

**Art. 10.****10.2 (testo 2)**BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,  
PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

*b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

---

## **Art. 14.**

### **14.0.3**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

### **«Art. 14-*bis*.**

*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)*

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

---

#### **14.0.4 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi.  
Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)*

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;
- b) al terzo periodo le parole: «dilettante od» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è inserito il seguente:

#### **"Art. 25-quater.**

*(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)*

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito".



3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

---

## Art. 21.

### 21.1 (testo 2)

IL RELATORE

#### Accolto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti

alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-ter. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla» e le parole: «recante comunicazioni in ordine agli», con le seguenti: «in materia di».*

---

## 21.2

IL RELATORE

### Accolto

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».*

---

**21.0.2**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante  
per la protezione dei dati personali)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Tit.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015», con le seguenti: «Legge europea 2015-2016»*

---

**Plenaria****182<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che, essendo pervenuto, nell'odierna mattinata, il parere della Commissione bilancio sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, è possibile, quindi, procedere alla votazione finale degli emendamenti e dei subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Conseguentemente, il PRESIDENTE pone in votazione il subemendamento 19.0.3/1, che viene fatto proprio dal senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), sul quale grava il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

Peraltro, tale proposta emendativa risulta votabile solo relativamente al punto 2, in quanto preclusa, nel suo complesso, dall'emendamento 19.0.3 (testo 2).

Acquisiti i pareri contrari del Relatore e del Governo, il suddetto subemendamento viene respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/1 e 19.0.3 (testo 2)/2, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione si è espressa in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione, vengono respinti, dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno manifestato il loro avviso contrario.

La Commissione respinge egualmente il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/3, sentiti i pareri contrari sia del Relatore che del Governo.

Sull'emendamento 19.0.3 (testo 2)/4, il relatore rimette la propria valutazione a quella del rappresentante del GOVERNO, il quale si esprime in senso favorevole a condizione che lo stesso venga riformulato sostituendo le parole «tre mesi» con le parole «sei mesi».

Posta in votazione in tale nuovo testo, la suddetta proposta modificativa, pubblicata in allegato, è approvata dalla Commissione.

Sul subemendamento 19.0.3 (testo 2)/5, fatto proprio dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), confluiscono i pareri contrari della 5<sup>a</sup> Commissione, ex articolo 81 della Costituzione, nonché del Relatore e del Governo.

Messo ai voti dal PRESIDENTE, viene respinto.

I subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/6 e 19.0.3 (testo 2)/7, entrambi fatti propri dal senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ed entrambi gravati dal parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, stanti altresì gli avvisi contrari del Relatore e del Governo, vengono respinti a seguito di distinte votazioni.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/8, fatto proprio dal senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), viene respinto dalla Commissione dopo che il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/9, fatto proprio dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), rispetto al quale la Commissione bilancio ha manifestato un avviso contrario ex articolo 81 della Costituzione e sia il Relatore che il Governo si sono espressi in senso sfavorevole, è respinto.

Parimenti respinto è il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/10, che registra altresì l'avviso contrario ex articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, nonché il parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/11, che, tuttavia, viene respinto a seguito dei pareri contrari della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, del Relatore e del Governo.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/12, il quale, dopo che il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, viene respinto dalla Commissione.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/13, fatto proprio dalla senatrice Anitori e gravato dalla contrarietà ex articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, sul quale convergono i pareri contrari del Relatore e del Governo, è respinto.

I subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/14, 19.0.3 (testo 2)/15 e 19.0.3 (testo 2)/16, con distinte votazioni, vengono respinti a fronte dei pareri contrari sia del Relatore che del Governo.

Rispetto alle ultime due proposte modificative, il relatore, tuttavia, preannuncia la propria disponibilità ad un possibile confronto in Aula, ove le medesime venissero ripresentate.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/17, rispetto al quale si registrano i pareri contrari ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, nonché del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Messo in votazione, viene respinto dalla Commissione.

È egualmente respinto il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/18, che fa proprio il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e che riceve il parere contrario sia del Relatore che del Governo.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/19, fatto proprio dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*) e gravato dal parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, è respinto dopo aver acquisito le posizioni contrarie del Relatore e del Governo.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/20 (testo 2) che viene presentato *ad horas* dal relatore, e pubblicato in allegato, per ottemperare alla condizione contenuta nel suddetto parere della Commissione bilancio in merito alla riformulazione dell'ultimo capoverso dell'emendamento 19.0.3 (testo 2).

Conseguentemente, risulta precluso il preesistente subemendamento 19.0.3 (testo 2)/20.

Successivamente, la Commissione procede all'approvazione dell'emendamento 19.0.3 (testo 2), dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Relatore e del Governo.

Avendo, quindi, la Commissione, di tal guisa, esaurito l'esame di tutte le proposte modificative e non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando

altresì il Relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 14 aprile alle ore 8,30 non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

### Art. 19.

#### 19.0.3 testo 2/4 (testo 2)

LIUZZI

#### Accolto

*All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

#### 19.0.3 testo 2/20 (testo 2)

IL RELATORE

#### Accolto

*All'emendamento 14.0.1 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000", la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "90.578.000".

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.378.000".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---



**19.0.3 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo il *Capo VII* inserire il seguente:**«Capo VII-bis**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE  
VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE  
2011/4147

**Art. 19-bis.**

*(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-quinquies, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

**Art. 19-ter.**

*(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)*

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

### **Art. 19-quater.**

*(Domanda di indennizzo)*

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettere d) ed e);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

### **Art. 19-quinquies.**

*(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)*

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-bis e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì ali-

mentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

#### **Art. 19-sexies.**

*(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)*

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

*b)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia";

*c)* all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302."

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

*"b-bis)* da un rappresentante del Ministero della giustizia;"

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera *c)*, del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 19-septies.***(Disposizione finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista**

Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione Cultura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2356 Iori e C. 3247 Binetti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.

Il testo unificato intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

Sottolinea come il testo riguardi un'ampia platea di destinatari, impegnati nel settore dell'assistenza, soprattutto a livello di enti locali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le professioni sulle quali il testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto, la normativa vigente recata dal decreto ministeriale n. 520 del 1998. Evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. L'articolo 2 reca la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale. Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata. In particolare, l'articolo 3 specifica che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, con riferimento agli aspetti socio-educativi e che l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative). Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, fa riferimento ai seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, in particolare, operano, specificando che possono essere pubblici o privati. Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per

la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Gli articoli 6 e 10 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.

Gli articoli 7, 11 e 13 disciplinano la formazione universitaria necessaria.

Gli articoli 8 e 12 sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 14 prevede che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone altresì che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

L'articolo 15 reca la disciplina transitoria e le norme finali. In particolare, dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di un diploma o di un attestato che, entro 90 giorni dalla medesima data, è riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19. A tal fine, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, altresì, attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o, in alternativa, 25 anni di servizio. Prevede infine che, in via transitoria, la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, da chi sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso, ovvero da chi abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per questa seconda fattispecie dispone che l'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro ovvero con autocertificazione. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva come appaiano meritevoli di approfondimento alcune criticità legate all'impatto della nuova normativa sul sistema vigente a livello di enti locali ed alla disciplina transitoria.

Ricorda infine che, trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire Gianpiero D'ALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### **Assistenza disabili gravi**

S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Ivan CATALANO (*Misto*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 11<sup>a</sup> Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato il parere sul disegno di legge S. 2232, approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 10 settembre 2015, un parere favorevole con una condizione.

Il disegno di legge, che è composto da 10 articoli, deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.



L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che rimette alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al medesimo articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengono definiti gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. Rileva in proposito che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione formulata nel parere della Commissione, che richiedeva appunto l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale.

L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, a sviluppare interventi volti a favorire la deistituzionalizzazione ed il supporto alla domiciliarità, ad effettuare interventi di emergenza, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle leggi regionali, nonché a sviluppare programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.

L'articolo 5 disciplina la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave,

con l'incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.

L'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata.

Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni e la trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.

Gli articoli 9 e 10 dispongono infine, rispettivamente, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,15.*

## Plenaria

(2<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

### INDAGINE CONOSCITIVA

**Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»**

**Audizione del segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marcello Mochi Onori, del direttore della Conferenza Stato-Regioni, Antonio Naddeo, e del direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo**

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marcello MOCHI ONORI, *segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, Antonio NADDEO, *direttore della Conferenza Stato-Regioni*, e Paolo PIETRANGELO, *direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Gianpiero D'ALIA e il deputato Gian Luigi GIGLI (*DeS-CD*).

Paolo PIETRANGELO, *direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, Antonio NADDEO, *direttore della Conferenza Stato-Regioni*, e Marcello MOCHI ONORI, *segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

ALLEGATO

**Assistenza disabili gravi**  
**(S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2232, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare», approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;

richiamato il parere espresso in data 10 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), e «politiche sociali», di competenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.);

condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;

rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (art. 2, comma 1, che richiama l'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per l'individuazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (art. 2, comma 2) e per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (art. 3, comma 2);

valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione formulata nel parere espresso da questa Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Francesco VERDUCCI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Francesco VERDUCCI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dà la parola al deputato Peluffo sull'ordine dei lavori.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), acquisito il consenso informale degli altri gruppi, chiede che sia invertito l'ordine del giorno della seduta anticipando l'esame della delibera in materia di comunicazione politica relativa alle elezioni comunali 2016.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, constata che non vi sono obiezioni e che pertanto così rimane stabilito.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016**

(Seguito dell'esame e approvazione)

Francesco VERDUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 6 aprile si è chiusa la discussione generale e che nel termine stabilito non sono pervenute proposte emendative.

Fa quindi presente di aver proceduto ad una riformulazione del testo (*vedi allegato 1*), accogliendo al comma 2 dell'articolo 3 la proposta del collega Lupi di estendere la platea dei soggetti legittimati a partecipare alla prima fase della comunicazione politica anche alle singole componenti costituite nell'ambito dei gruppi misti consiliari.

Fa altresì presente che, per esigenze di coordinamento, anche il successivo comma 3 è stato modificato, nel senso di prevedere che il tempo disponibile sia ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), nel ringraziare il relatore Verducci per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla delibera in esame.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo alla delibera in esame.

Francesco VERDUCCI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di provvedimento recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016».

La Commissione approva all'unanimità.

**Audizione del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli**

(Svolgimento e conclusione)

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo, avvertendo che la pubblicità sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Alberto AIROLA (*M5S*) e del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), Francesco VERDUCCI, *presidente*, risponde sulle questioni poste.

Andrea FABIANO, *direttore di Rai 1*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Pino PISICCHIO (*Misto*), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Riccardo VILLARI (*GAL*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e Salvatore MARGIOTTA (*PD*), i deputati Maurizio LUPI (*AP*), Nicola FRATOIANNI (*SEL*) e Michele ANZALDI (*PD*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Giorgio LAINATI

(FI-PdL), il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e Francesco VERDUCCI, *presidente*.

Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Francesco VERDUCCI, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 429/2092, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

*La seduta termina alle ore 16,35.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Documento n. 9 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016**

*(Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 13 aprile 2016)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del ministro dell'interno dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 8 del 1° marzo 2016 sono state fissate per il giorno 8 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 22 maggio 2016;

con delibera della giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 541 del 1° aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con delibera della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna n. 19/1 dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione Siciliana n. 26 del 4 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno 15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 29 maggio 2016;



visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*»;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*»;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*» ;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*»;

visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «*Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013*»;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «*Legge elettorale regionale*» e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995*»;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*»;

visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «*Indizione delle elezioni comunali e provinciali*»;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «*Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*»;

vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «*Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali*»;

vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «*Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*»;

vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*»;

vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «*Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane*»;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «*Disposizioni in materia di elezioni comunali*», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «*Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche*», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## **DISPONE**

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove

sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

## Articolo 2

### *(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta ap-

plicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

### Articolo 3

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai)*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità

e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### **Articolo 4**

##### *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di

riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## Articolo 5

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispose e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che

illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

## Articolo 6

### *(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante



per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

## **Articolo 7**

*(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Articolo 8**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al termine di efficacia della presente delibera.

**Articolo 9**

*(Trasmissioni televideo per i non udenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

**Articolo 10**

*(Trasmissioni per i non vedenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

**Articolo 11**

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza

politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

## **Articolo 12**

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)*

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## **Articolo 13**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

*QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(n. 429/2092)*

LUPI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la Rai s.p.a. è un'impresa pubblica, sotto forma societaria (in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante), operante nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione;

oltre ad essere assoggettata a penetranti poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato, essa è costituita per soddisfare l'interesse generale (ai sensi dell'art. 7 D.lg. 31 luglio 2005 n. 177) della collettività nazionale al pluralismo, alla democraticità e all'imparzialità dell'informazione;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali, come stabilito all'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della radiotelevisione;

il contratto di servizio, stipulato il 6 luglio 2011 e scaduto a fine 2012, ma tuttora vigente, in quanto non rinnovato, all'articolo 2, al comma 3, lettera d), sui i principi generali prevede che la concessionaria debba: «assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, (...) i cui tratti distintivi sono costituiti dal pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, (...), la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

inoltre all'articolo 4, primo comma, il contratto afferma che «la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo»;

in relazione alla puntata di «Ballarò» andata in onda su Rai Tre martedì 22 marzo, si ravvisa la presenza di due collegamenti esterni con lo studio: il Segretario federale della Lega Nord on. Matteo Salvini e il signor Alessandro Morelli, presentato in qualità di giornalista direttore de «La Padania», che, in quanto testata giornalistica ha chiuso il 1° dicembre 2014. Il signor Morelli è, al massimo, direttore di Radio Padania. In realtà, il signor Morelli, è il capogruppo della Lega Nord al consiglio co-

munale di Milano. Un teatrino più simile ad un *panel* di una *convention* di partito che ad un sano servizio pubblico;

si chiede di sapere:

come sia possibile garantire il rispetto dei principi di pluralismo e garanzia del contraddittorio di cui sopra, in un contesto dove uno dei soggetti che interloquisce con un leader politico nazionale, viene presentato come giornalista, mentre è di fatto un suo sottoposto, nonché dipendente di un'emittente radiofonica dello stesso partito;

se sia questa l'idea di imparzialità che il servizio pubblico vuole garantire alla vigilia del periodo elettorale;

se un servizio pubblico chiaramente improntato alla qualità della narrazione e alla rappresentanza di tutte le idee e sensibilità in campo, come delineato in questa Commissione dal direttore generale dottor Campo Dall'Orto, possa consentire un momento in diretta in prima serata così evidentemente e ingiustificatamente autoreferenziale;

quali provvedimenti la presidente e il direttore generale intendano adottare al fine di assicurare il pluralismo informativo nella modalità di comunicazione politica della trasmissione «Ballarò», non in linea con i principi, con gli obblighi del contratto di servizio sopra citati, nonché con i più basilari principi di qualità di una trasmissione televisiva del servizio pubblico.

(429/2092)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come l'organizzazione della puntata di Ballarò di martedì 22 marzo 2016 abbia risentito inevitabilmente degli attentati terroristici di Bruxelles, avvenuti poco dopo le 8 del mattino di quello stesso giorno. Tale fatto sconvolgente ha infatti imposto un cambio totale dei temi in scaletta e di conseguenza la puntata è stata costruita completamente ex novo rispetto a quanto deciso durante la settimana di preparazione.*

*Nello specifico, si rileva come non ci sia stata alcuna concomitanza temporale di ospiti dello stesso partito, tenuto conto del fatto che l'On. Matteo Salvini ed Alessandro Morelli sono intervenuti in momenti diversi della puntata.*

*Inoltre, la partecipazione di Alessandro Morelli era in qualità di giornalista e Direttore di Radio Padania e non di consigliere comunale esponente della Lega. Tale qualità si sarebbe potuta evincere anche dal sottopancia che ha accompagnato il suo intervenuto solo che questo è stato caratterizzato da un errore grafico, infatti è apparso «Direttore Padania», anziché correttamente «Direttore Radio Padania». Purtroppo si è trattato di un refuso dettato dall'eccezionalità della giornata di cui la redazione si scusa.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 13 aprile 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 14,40.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*indi del vice Presidente*

Luigi GAETTI

*indi della Presidente*

Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**Seguito dell' audizione del Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, ricorda che l'audizione del Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, ha avuto inizio nella seduta del 23 marzo 2016. Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Gerarda Pantalone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione

*COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 18 e martedì 19 aprile 2016 la Commissione svolgerà una missione a Milano.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 13 aprile 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*Intervengono per l'Agenzia delle entrate il direttore, Rossella ORLANDI, il direttore centrale gestione tributi, Paolo SAVINI, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe BUONO, e il capo ufficio stampa, Sergio MAZZEI.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi**

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*), il de-

putato Alessandro PAGANO (AP), il deputato Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, e Giuseppe BUONO, *direttore centrale tecnologie e innovazione dell’Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione del Senior Military Advisor UNSMIL, generale C.A. Paolo Serra**  
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il generale Paolo SERRA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Massimo ARTINI (*MISTO*) a più riprese, i senatori Riccardo MAZZONI (*ALA*) a più riprese, e Giuseppe ESPOSITO (*AP*), il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), il senatore Paolo ARRIGONI (*LNA*) e la deputata Maria Chiara GADDA (*PD*).

Risponde il generale Paolo SERRA, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, autorizza la pubblicazione della documentazione illustrata dal generale Serra in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il generale Serra, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

### **INDAGINE CONOSCITIVA**

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva su verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie**

(Deliberazione)

Laura RAVETTO, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 30 marzo scorso, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del Comitato, ha concordato di avviare le procedure necessarie all'avvio di una indagine conoscitiva su verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie.

Avverte che, ai fini della deliberazione dell'indagine, ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato il programma (*vedi allegato*), sul quale è stata acquisita l'intesa dei medesimi, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera.

Ricorda quindi che l'indagine avrà termine entro il 31 marzo 2017.

Il Comitato delibera quindi di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del predetto programma.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva su «Verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie»**

PROGRAMMA

Il Comitato Schengen, nell'ambito delle proprie competenze disciplinate dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ferme restando le competenze delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per verificare numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie.

I recenti flussi migratori che hanno interessato l'Italia dimostrano che interesse principale dei migranti è prevalentemente quello di raggiungere i propri familiari residenti nei Paesi del Nord Europa. Il Comitato intende approfondire le problematiche connesse alla conclusione di accordi di riammissione con i Paesi di provenienza dei migranti, anche in considerazione del fatto che un'efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina in Italia è stata realizzata in passato con la stipulazione di una serie di accordi bilaterali in materia di immigrazione. Con alcuni Paesi, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, sono stati perfezionati pacchetti di intese di portata più ampia che prevedono non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, nonché accordi in materia di lavoro. Appare opportuno svolgere un approfondimento in tal senso, anche in riferimento all'impiego di lavoratori immigrati nei settori economici del Paese, alla luce delle recenti dinamiche migratorie che hanno interessato il territorio nazionale, con impiego di lavoratori stranieri nei settori dei servizi, dell'industria, in particolare manifatturiera e delle costruzioni, dell'agricoltura e del lavoro domestico.

In questo senso, il Comitato ritiene che per il futuro gli accordi economici e commerciali conclusi dall'Europa contengano anche clausole inerenti la sfera dei diritti umani, civili e politici e la realtà sociale delle persone nei Paesi di provenienza dei flussi migratori. In alcuni dei Paesi di provenienza, d'altra parte, la situazione politica non consente, ad oggi, un controllo del territorio, né può garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti. Secondo quanto risulta al Comitato, ciò renderebbe impraticabile, allo stato attuale, ogni ipotesi di collaborazione migratoria finalizzata al rimpatrio dei migranti verso tale Paese. In tal senso, il parametro della si-

curezza della popolazione risulta connesso alla stabilità politica, in quanto entrambi sono elementi fondamentali per una gestione razionale, sostenibile e rispettosa dei diritti umani nell'ambito dei fenomeni migratori.

Alla luce di tali evidenze, con la presente indagine il Comitato Schengen intende approfondire la conoscenza delle misure poste in essere dall'Unione europea per la conclusione con diversi *partner* dell'area mediterranea di partenariati di mobilità e sicurezza, dichiarazioni politiche quadro su tutti i temi della cooperazione in materia migratoria e di asilo, che prevedono, tra l'altro, la conclusione di accordi di riammissione con i Paesi dell'Africa e del Medio e Estremo Oriente. È interesse inoltre del Comitato conoscere eventuali processi di sviluppo di centri per migranti in Nord Africa, finalizzati a facilitare lo *screening* e le operazioni di ritorno volontario dei migranti economici, così come l'identificazione di persone che hanno bisogno di aiuto, anche attraverso la possibilità di allestire campi gestiti dalle organizzazioni internazionali, come per esempio OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Agenzia dell'ONU per i rifugiati), per fornire adeguate garanzie sulla qualità della vita in questi centri. A questo riguardo, il Comitato intende approfondire la conoscenza di tali realtà, anche in chiave comparativa con il sistema delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, vigente nel nostro Paese.

Nell'ambito dell'indagine il Comitato intende pertanto procedere all'audizione di:

Ministri e altri rappresentanti del Governo competenti in materia (Interno, Affari esteri, politiche dell'Unione europea, Lavoro e politiche sociali, e così via);

rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;

esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, e così via) e rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi esperti del settore;

rappresentanti di regioni, province e enti locali;

prefetti e rappresentanti delle Commissioni territoriali nazionali, delle Forze dell'ordine e delle Forze Armate;

rappresentanti di associazioni di lavoratori e imprenditori, nonché di immigrati e di organizzazioni non governative del settore;

esperti e altri rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell'immigrazione e del lavoro.

Il Comitato si riserva di partecipare con proprie delegazioni a convegni e seminari su tematiche oggetto dell'indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 marzo 2017.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 13 aprile 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,40.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**Audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Sergio Pascali, e del comandante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Sergio Pascali, e del comandante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio, che ringrazia per la presenza.

Sergio PASCALI, *comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, e Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Bartolomeo PEPE (GAL) e Francesco SCALIA (PD).

Sergio PASCALI, *comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, e Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, rispondono ai quesiti posti; quindi chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Sergio PASCALI, *comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, e Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, forniscono ulteriori elementi di precisazione.

Intervengono a più riprese, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, il senatore Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, risponde ai quesiti posti; chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,30.*



**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 13 aprile 2016

**Plenaria**

**193<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) informa che, il Presidente della Camera dei deputati, lo scorso 12 aprile ha chiamato a far parte del Comitato l'onorevole Lorenzo Guerini in sostituzione dell'onorevole Paolo Vitelli, cessato dal mandato parlamentare.

A nome di tutti i componenti del Comitato, rivolge all'onorevole Guerini un saluto di benvenuto.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 13 aprile 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

#### AUDIZIONI

##### **Audizione del Consigliere di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Norman GOBBI, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle istituzioni*, Christian VITTA, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle finanze e dell'economia* e Lino RAMELLI, *direttore della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Federico FORNARO (PD), i deputati Daniele MARANTELLI (PD), Simonetta RUBINATO (PD) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*.

Norman GOBBI, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle istituzioni*, Christian VITTA, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle finanze e dell'economia* e Lino RAMELLI, *direttore della Divisione delle contribuzioni del*

*Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 13 aprile 2016

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

#### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta comincia alle 14,10.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare la dottoressa Tintisona di compiere un approfondimento sulle tematiche oggetto dell'odierna audizione di Giovanni Intrevado;
- incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni da una persona informata dei fatti nonché di approfondire alcune tematiche relative al recapito delle lettere di Moro.

Comunica inoltre che:

- il 8 aprile 2016 l'Archivio storico del Senato ha consegnato un DVD contenente la rassegna stampa sul caso Moro dell'archivio della cessata Commissione terrorismo e stragi;
- il 12 aprile 2016 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, riservata, relativa a Antonio Fissore e una nota, riservata a Giuseppe Biancucci e Roberta Angellotti;
- il 13 aprile 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa al generale Pietro Viti;
- nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, di libera consultazione, su accertamenti compiuti in relazione a immobili siti in via Trionfale;
- nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti compiuti su persone al corrente dei fatti;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa agli scambi intercorsi con la Associated Press.

Illustra infine il programma di audizioni delle Commissioni.

#### **Audizione di Giovanni Intrevado**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Giovanni Intrevado e gli pone una serie di quesiti, ai quali Giovanni Intrevado risponde.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, con reiterate osservazioni e quesiti, i deputati Gero GRASSI (*PD*) e Fabio LAVAGNO (*PD*) e i senatori Federico FORNARO (*PD*), Miguel GOTOR (*PD*) e Pietro LIUZZI (*CoR*), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Giovanni INTREVADO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Giovanni Intrevado e dichiara conclusa l'audizione. Propone poi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle 16.30.*



